

REPUBBLICA ITALIANA



# Bollettino Ufficiale

## Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 23 - 10 GIUGNO 2026

Sommario

### **Atti parte 1**

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### **Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale**

##### **Ordinanza n. 1 del 09 Giugno 2026**

MISURE DI PREVENZIONE PER L'ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO, NONCHÉ NEI CANTIERI EDILI E AFFINI ALL'APERTO IN CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE.

### **Atti parte 2**

GIUNTA REGIONALE

#### **Atti della Giunta Regionale**

##### **Deliberazione n. 250-P del 06.05.2026**

APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO E DOCUMENTAZIONE A CORREDO ED ULTERIORI DISPOSIZIONI

##### **Deliberazione n. 281 del 18.05.2026**

APPROVAZIONE DEL FABBISOGNO DI ACCREDITAMENTO DI ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE CHE EROGANO CURE DOMICILIARI

REGIONE ABRUZZO - DPF - DIPARTIMENTO SANITÀ

#### **Determinazioni**

##### **DETERMINAZIONE N. DPF018/13 DEL 16.4.2026**

DGR 386/2025 - DISPOSIZIONI

##### **Determinazione DPF018/32 del 18.05.2026**

D.D.n. DPF018/31 del 10 settembre 2025. Presa d'atto della verifica in concreto della compatibilità programmatica rimessa dall'ASR Abruzzo con prot n. 550/2026 n. 550 ed acquisita con proto n. RA 0182285/26 del 04 maggio 2026.

## **DETERMINAZIONE DPF023/43 DEL 20 MAGGIO 2026**

ORGANISMI DI FORMAZIONE SUI PRODOTTI FITOSANITARI. RINNOVO ACCREDITAMENTO REGIONALE EUROCONSULENZE S.R.L. VIA S. TOMMASO N. 189 – 66040 PERANO (CH).

## **DETERMINAZIONE DPF023/45 DEL 28 MAGGIO 2026**

CANCELLAZIONE ORGANISMO DI FORMAZIONE – ACCADEMIA DELLA NATURA SRL – TORTORETO (TE) - AGGIORNAMENTO ELENCO REGIONALE.

## **Determinazione DPF027/68 del 28.05.2026**

Approvazione dell'“Elenco APP dei pediatri da incaricare” ai sensi degli artt. 4 e 5, Allegato 5, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta 18.03.2026.

## **REGIONE ABRUZZO - DPG - SOCIALE - ENTI LOCALI - CULTURA**

### **Determinazioni**

#### **DETERMINAZIONE N. DPG022/141 DEL 18 MAGGIO 2026**

L.R. n. 38/2004 - L.R. 33/2005, art. 1, comma 7 e L.R.7/2016 – Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi – CANCELLAZIONE “L'ARCOBALENO – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE” con sede legale in P.zza Umberto I, snc – 66043 CASOLI (CH) - C.F. 01969630696 - per perdita dei requisiti ai fini della permanenza dell'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi.

#### **DETERMINAZIONE N. DPG022/148 DEL 26 MAGGIO 2026**

L.R. n. 38/04 Artt. 4 e 5 – Albo regionale delle Cooperative sociali e loro consorzi -, DGR n.63 del 31.01.2025 - P.I.A.O. 2025/2027 - Annualità 2025 - e DGR n. 34 del 30.01.2026 - P.I.A.O. 2026/2028 - Annualità 2026. Verifica sussistenza dei requisiti ai fini della permanenza dell'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi. Cancellazione.

## **AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

### **Determinazioni**

#### **DETERMINAZIONE N. 81/APC002 DEL 21 MAGGIO 2026**

Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Protezione Civile. Iscrizioni Maggio 2026.

## **REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE**

### **Atti e documenti**

#### **Ordinanza balneare**

ALL. 2 ORDINANZA BALNERARE 2026 - Approvazione

## **REGIONE ABRUZZO - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI**

### **Avvisi**

#### **Avviso di pubblicazione**

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO: area sita in sponda destra del Fiume Saline in agro di Montesilvano (PE). Pratica n° PE/C/9. Ditta richiedente: IMALAI Snc di Cocciantè Tullio & Figli

#### **Avviso di pubblicazione**

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO: area sita destra del Fiume Tavo in agro di sul Tavo (PE). Pratica n° PE/C/100. Ditta richiedente: ...”omissis”...

## **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE**

### **Decreti del Presidente del Consiglio Regionale**

## **Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 7 del 15.05.2026**

Designazione componenti del Comitato del Premio Internazionale Ignazio Silone anno 2026

## **Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 8 del 28.05.2026**

Nomina ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 41/2007 e s.m.i.

## **CONSIGLIO REGIONALE**

### **Atti del Consiglio Regionale**

#### **RISOLUZIONE N. 9/Prima Commissione del 22 aprile 2026**

Destinazione di una quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale a sostegno della natalità e della maternità fragile.

#### **RISOLUZIONE N. 13/Terza Commissione del 7 maggio 2026**

Riconoscimento e valorizzazione dei Confetti di Sulmona quale simbolo d'identità abruzzese e di promozione turistico culturale

## **COMUNE DELL'AQUILA**

### **Atti degli Enti locali**

#### **Avviso di approvazione**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 16.03.2026 - AREA EDIFICIO EX INAM-VARIAZIONE DELLE CATEGORIE DI OPERE E/O SERVIZI PUBBLICI, AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA 2, LETT. H) DELLA L.R. 58 DEL 20.12.2023 E S.M.I.

## **COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**

### **Atti degli Enti locali**

#### **Avviso di approvazione**

AVVISO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE

## **PROVINCIA DI CHIETI**

### **Atti degli Enti locali**

#### **ESTRATTO DEL DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO N. 1 del 19.05.2026**

Interventi per la Valorizzazione del Territorio - per la Mobilità Sostenibile. Infrastrutture della Via Verde della Costa dei Trabocchi. Progettazione per la rifunzionalizzazione delle ex Stazioni Ferroviarie site lungo il tracciato ciclopedonale della Via Verde della Costa dei Trabocchi

## **RETE FERROVIARIA ITALIANA - RFI**

### **Pubblicazioni di interesse regionali**

#### **Autorizzazione al pagamento**

AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DEPOSITATE - Prot. n. 265 del 20/04/2026

#### **Autorizzazione al pagamento**

AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DEPOSITATE - Prot. n. 266 del 26/05/2026

## **SNAM RETE GAS S.P.A.**

### **Richiesta di pubblicazione da privati**

#### **ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 1/2026 DEL 22/05/2026**

Allacciamento PDR Petrolbitumi di San Salvo (CH) DN 100 (4'') – 75 bar'' ed opere connesse a favore della Società SNAM RETE GAS S.P.A.

## ICUBE DEVELOPMENT 26 S.R.L

### **Richiesta di pubblicazione da privati**

#### **Avviso di pubblicazione**

Avvio della procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del DPR 327/2001

## ITALIAN SMART INVEST 5 SRL

### **Richiesta di pubblicazione da privati**

#### **Avviso**

Riferimento Pratica Codice di Rintracciabilità: 355933524. Realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato ed aereo per la connessione di un impianto di produzione solare 900kW sito in località C.da Case Romani, snc nel comune di Morro D'Oro (Te).

## AGAPÈ COOPERATIVA SOCIALE

### **Richiesta di pubblicazione da privati**

#### **Procedura Abilitativa Semplificata**

IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA FISSO A TERRA DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI kW 990,90 E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE DA REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI MORINO (AQ) FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE "CER AGAPE GREEN".

## ELETTROTEAM SRL

### **Richiesta di pubblicazione da privati**

#### **Procedura Abilitativa Semplificata**

Realizzazione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 900kW, la rete di connessione alla rete di E-distribuzione Spa, la posa in opera di una cabina di trasformazione in C.A.V. con vasca e una cabina di interfacciamento e consegna sempre in c.a.v. con vasca nel Comune di Tortoreto (TE) in Via Dell'Industria snc, nei terreni distinti catastalmente al foglio 31 mappale 46.



*Al Presidente  
della Giunta Regionale*

ORDINANZA N. 1

**Oggetto:** MISURE DI PREVENZIONE PER L'ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO, NONCHÉ NEI CANTIERI EDILI E AFFINI ALL'APERTO IN CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE.

L'AQUILA, 09.06.2026

**REGIONE ABRUZZO*****Il Presidente della Giunta Regionale***

**OGGETTO:** MISURE DI PREVENZIONE PER L'ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO, NONCHÉ NEI CANTIERI EDILI E AFFINI ALL'APERTO IN CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE.

**PREMESSO CHE** in data 27 marzo 2024 l'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello dell'Aquila ha proclamato eletto il dott. Marco Marsilio, quale Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare gli art. 14, comma 2, e 27;
- la L.R. della Regione Abruzzo 14.09.1999, n. 77 - "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Abruzzo;

**VISTI:**

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421."; -
- l'art. 650 del codice penale, "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità";
- il D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.";
- il D.L. del 15 maggio 2024, n. 63, "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché le imprese di interesse strategico nazionale";
- il D.L. del 28 luglio 2023, n. 98, "Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento".

**RICHIAMATE:**

- la Circolare del Ministero della Salute n. prot. 0003873 del 21 maggio 2026 - Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie della Direzione Generale della Prevenzione - recante *Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute – Attività 2026* -
- la Circolare del Ministero della Salute n. prot. n. 14360, del 16 maggio 2024 – ufficio 4 Ex DGPRE, recante "Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti al caldo sulla salute – Attività 2024";
- la Circolare del Ministero della Salute n. prot. n. 18460, del 21 giugno 2024 – ufficio 4 Ex DGPRE, recante "Raccomandazioni per fronteggiare l'emergenza caldo";
- la DGR n. 447 del 15.07.2025 recante *Approvazione "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla Radiazione solare"*;
- il Messaggio INPS Messaggio numero 2130 del 03-07-2025 avente ad oggetto "Richieste di integrazione salariale per la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa a causa del caldo eccessivo. Indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell'istruttoria" con il quale INPS a fornito le indicazioni per le



## REGIONE ABRUZZO

richieste di integrazione salariale a seguito di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in considerazione di eccezionali ondate di calore sul territorio nazionale;

- la Circolare INPS del 3 agosto 2023, n. 73, ad oggetto: “Decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98. Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) conseguenti all'emergenza climatica. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti”;

**RILEVATO** che la Regione Abruzzo, nell'ambito della propria attività e delle proprie competenze, con la finalità di dare una risposta efficace e tempestiva alle emergenze sanitarie e ai relativi effetti, attraverso il coinvolgimento coordinato delle strutture, regionali e non, che sono titolari di competenze in materia, intende promuovere azioni adeguate atte a prevenire le patologie da elevate temperature ambientali a carico dei lavoratori impegnati nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno;

**CONSIDERATO** a tal proposito che l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio quindi di stress termico e colpi di calore con esiti potenzialmente anche letali;

**CONSIDERATO**, altresì, che il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili ed affini è svolto essenzialmente all'aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;

**CONSIDERATO** che l'INAIL nell'ambito del progetto Workclimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web [www.workclimate.it](http://www.workclimate.it) le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;

**RITENUTA** la necessità, per tutte le aree o zone del territorio della Regione Abruzzo interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini, in condizioni di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;

**RITENUTO**, pertanto, nelle more di acquisire e recepire le raccomandazioni, da parte del Coordinamento Tecnico Interregionale della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, per i lavoratori esposti a rischi derivanti dall'innalzamento delle temperature, in particolare nei cantieri edili e affini, in agricoltura e nel flori-vivaistico, di disporre, fino al 31 agosto 2026, il divieto lavorativo tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”;

**EVIDENZIATO** che le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza non trovano applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l'adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008;

**RICORDATO** che la mancata osservanza delle disposizioni previste dalla presente Ordinanza degli obblighi da essa derivanti determina le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato.

**DATO ATTO** che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di un'Ordinanza in materia di igiene sanità pubblica;

**RITENUTO**, pertanto:



## REGIONE ABRUZZO

- necessario assicurare la tutela della salute dei lavoratori del settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, le cui attività si svolgono all'esterno, in condizioni di prolungata esposizione ai raggi solari, anche in orari di particolare stress termico e climatico, adottando misure idonee a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale a salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori impegnati nelle suddette attività;
- nell'esercizio dei poteri contingibili e urgenti attribuiti al Presidente della Regione a tutela della salute e igiene pubblica, di dover emanare un provvedimento finalizzato a ridurre i rischi per la salute derivanti dalla prolungata esposizione al sole, in particolare, dei lavoratori del settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, operanti, in tutte le aree e le zone del territorio abruzzese, allo scopo di evitare possibili conseguenze gravemente pregiudizievoli per incolumità degli stessi;

### RICORDATO che:

- restano salvi e validi gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali volti a tutelare la salute dei lavoratori di fronte a siffatto rischio, qualora quest'ultimi siano migliorativi e non vadano in contrasto con la presente Ordinanza;
- restano, altresì, salvi i provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale, che non contrastano con la presente Ordinanza e gli obblighi gravanti sul Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori.

### DATO ATTO:

- che la presente Ordinanza non reca oneri a carico del bilancio regionale;
- che la presente Ordinanza può essere pubblicata integralmente, non recando dati da omettere o minimizzare, ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati ed ai sensi della L.R. n. 1 del 2022, art. 20, comma 5;

## ORDINA

Per quanto esposto in narrativa, da intendersi integralmente richiamato nel presente dispositivo, quale sua parte integrante e sostanziale, che:

**1.** a decorrere dalla data odierna e fino al 31 agosto 2026, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, nei soli giorni in cui la mappa del rischio pubblicata alla pagina web <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/>, riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO";

**2.** restano salvi e validi gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali volti a tutelare la salute dei lavoratori di fronte a siffatto rischio, qualora quest'ultimi siano migliorativi e non vadano in contrasto con la presente Ordinanza;

**3.** restano, altresì, salvi i provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale, che non contrastano con la presente Ordinanza e gli obblighi gravanti sul Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori;

**4.** trovano applicazione le misure di trattamento di integrazione salariale richiamate nei Messaggi INPS e nella Circolare INPS richiamate in premessa;

**5.** le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza non trovano applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l'adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008;



## REGIONE ABRUZZO

6. la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza determina le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato;
7. le disposizioni della presente Ordinanza hanno decorrenza immediata;
8. avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;
9. la presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza e per garantire la più ampia diffusione sull'intero territorio regionale, venga trasmessa a:
- i Prefetti delle Province di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;
  - il Presidente di ANCI Abruzzo, per la diffusione capillare a favore di tutti i Comuni abruzzesi;
  - le quattro Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo;
  - i rappresentanti regionali delle Organizzazioni Sindacali e dei Datori di Lavoro;
10. la presente Ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo. Tale pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge;
11. la presente Ordinanza viene, altresì, pubblicata sul BURAT.

*Il Direttore di Dipartimento  
Sanità*

*Ing Camillo Odio*

*(firmato digitalmente)*



CAMILLO ODIO  
DIRIGENTE  
REGIONE  
ABRUZZO  
28.05.2026  
10:08:51  
GMT+02:00

*Il Direttore di Dipartimento  
Agricoltura*

*Dott.ssa Elena Sico*

*(firmato digitalmente)*



DIRETTORE  
REGIONE  
ABRUZZO  
ELENA SICO  
02.06.2026  
08:02:45  
GMT+01:00

*Il Direttore di Dipartimento  
Lavoro e Attività Produttive*

*Dott. Germano De Sanctis*

*(firmato digitalmente)*



GERMANO DE SANCTIS  
DIRETTORE REGIONE  
ABRUZZO  
03.06.2026 13:13:08  
GMT+01:00

*Il Componente la Giunta  
con delega alla Sanità*

*Dott.ssa Nicoletta Veri*

*(firmato digitalmente)*



NICOLETTA  
VERI  
ASSESSORE  
REGIONE  
ABRUZZO  
28.05.2026  
15:30:40  
GMT+02:00

*Il Componente la Giunta  
con delega alla Agricoltura*

*Dott. Emanuele Imprudente*

*(firmato digitalmente)*



*Il Direttore Generale  
Dott. Vincenzo Rivera*




VINCENZO RIVERA  
DIRETTORE  
GENERALE  
REGIONE  
ABRUZZO  
04.06.2026  
11:29:55 UTC

*Il Componente la Giunta  
con delega al Lavoro e alle Attività  
Produttive*

*Avv. Tiziana Magnacca*

*(firmato digitalmente)*



TIZIANA  
MAGNACCA  
ASSESSORE  
REGIONE  
ABRUZZO  
03.06.2026  
13:23:04  
GMT+01:00

*Il Presidente della Giunta Regionale*

*Dott. Massimo Marsilio*

*(firmato digitalmente)*



MARCO  
MARSILIO  
PRESIDENTE  
REGIONE  
ABRUZZO  
09.06.2026  
11:20:36  
GMT+02:00



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI  
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

**DGR n. 250-P del 06/05/2026**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO E DOCUMENTAZIONE A CORREDO ED ULTERIORI DISPOSIZIONI



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

*DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale*

<b>Riunione di Giunta del:</b>	06/05/2026	
<b>Presidente:</b>	MARCO MARSILIO	
<b>Componenti della Giunta:</b>	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA**  
**DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI**  
**DPF018001 Ufficio Autorizzazione, Accredimento Istituzionale**

**OGGETTO:** Approvazione Manuali di Accredimento e documentazione a corredo ed ulteriori disposizioni

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Visto** il D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii e, nello specifico, gli artt. 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater*, a tenore dei quali:

- le Regioni assicurano i Livelli Essenziali e Uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende universitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-*quater*, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*;
- la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-*ter*, dell'accredimento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater*, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie;
- l'accredimento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private, e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

**VISTA** la L.R. 31 luglio 2007 e ss.mm.ii. n. 32 “*Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*”

**RICHIAMATO**, nello specifico, l’art. 6, che demanda alla Giunta, sentita la Commissione consiliare competente in materia, la definizione della procedura di accreditamento istituzionale e del modello di richiesta dell’accredimento - con il dettaglio delle documentazioni da allegarsi a corredo e le necessarie auto-certificazioni – oltre all’approvazione del Manuale di Accredimento;

**VISTE:**

- la L.R. n. 5 del 10/03/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli allegati 2.2 “*Linee guida per la stesura del manuale di accreditamento*” e 2.3 “*Linee guida per la costituzione dell’Organismo Regionale per l’Accreditamento (O.R.A.)*” che definiscono le funzioni dell’O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l’accredimento (C.C.R.A.);
- la L.R. 30 aprile 2009 n. 6, che, all’art. 25, attribuisce all’Agenzia Sanitaria Regionale compiti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;

**RICHIAMATI:**

- la DGR n. 591/P del 01/07/2008 e ss.mm.ii. di approvazione dei vigenti Manuali regionali di Autorizzazione e Accredimento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;

- il DCA n. 53 del 21.07.2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (CCRA), modificata dal DCA n. 39 del 07.07.2010 e dal DCA n. 1 del 31.01.2011 di modifica anche del predetto DCA 39/2010;
- il DCA n. 79 del 22.12.2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (GERA);

**VISTE:**

- l'Intesa Stato-Regioni 259/CSR del 20 dicembre 2012 sul documento recante "*Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento*", in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009);
- l'Intesa Stato-Regioni 258/CSR del 14 dicembre 2022 sullo schema di Decreto del Ministro della Salute in materia di valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie;
- l'Intesa Stato-Regioni 32/CSR del 19 febbraio 2015 di definizione delle modalità e dei termini per l'adozione, da parte delle Regioni e delle Aziende Sanitarie, dei criteri e dei requisiti di accreditamento istituzionale già definiti nell'Intesa precedente del 20.12.2012;

**EVIDENZIATA** la necessità di conformare alle predette Intese, il vigente Manuale regionale di cui alla DGR 591/P del 01/07/2008 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che la proposta deliberativa 12715 del 27/06/2025 di presa d'atto e approvazione dei Manuali di Accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie e delle relative procedure e modulistica, predisposti dall'ASR per la sostituzione di quelli vigenti è stata ritirata "*per opportune necessità di adeguamento, in quanto l'ASR ha trasmesso con nota 564/25, ad esito dei riscontri dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA), una parziale revisione degli stessi*";

**RICHIAMATA** la DGR n. 223 del 17/04/2025 di "*Parziale revisione dell'assetto organizzativo del Dipartimento Sanità*" che, tra l'altro, ha attribuito al Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali la cura delle "*attività di competenza regionale in materia di sistemi e Manuali di Autorizzazione e Accreditamento*";

**CONSIDERATO** che, su mandato del CCRA, formalizzato dalla segreteria tecnica dell'OTA, l'ASR Abruzzo, lo scorso 11 novembre 2025, con nota prot. n. 859 acquisita in pari data al prot. RA/0445610/25, ha trasmesso i documenti tecnici di seguito elencati, allegati alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale, emendando quelli rimessi con nota prot. n. 564 del 24/07/2025:

- Manuale di Accreditamento delle Strutture Ospedaliere;
- Manuale di Accreditamento delle Strutture Socio sanitarie;
- Manuale di Accreditamento delle Strutture Ambulatoriali;
- Manuale di Accreditamento dei Laboratori analisi;
- Allegato 1/M "Domanda per il rilascio/rinnovo dell'Accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie (L. R. n. 32/2007 e ss.mm.ii)";
- Allegato 2/M "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (Artt. 46, 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445);
- Allegato 3/M "Procedure per l'accreditamento istituzionale";

**EVIDENZIATO** che la suddetta documentazione è stata sottoposta ai Ministeri affiancanti il Piano di Rientro con nota prot. n. RA/0462394/25 del 20/11/2025;

**CONSIDERATO** che, in sede di valutazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 951, legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), del Programma Operativo 2026-2028 approvato con DGR n. 35/2026, i Tavoli Tecnici e i Ministeri affiancanti il Piano di Rientro hanno rappresentato che *“nella riunione del 16 dicembre 2025 si è preso atto della trasmissione del Manuale di Accreditamento ai sensi delle Intese del 2012 e 2015 con annesse procedure, modulistiche, auto-certificazioni e Allegati (Manuale di accreditamento delle strutture ospedaliere, Manuale di accreditamento delle strutture socio-sanitarie, Manuale di accreditamento delle strutture ambulatoriali e Manuale di accreditamento dei laboratori) e si restava in attesa dell'adozione formale di tale provvedimento di approvazione”*;

**RILEVATA**, dunque, l'urgenza di approvare la suddetta documentazione tecnica per conformarsi all'indicazione espressa dal Piano di Rientro;

**RITENUTO** necessario programmare e sviluppare azioni formative ed informative sul nuovo sistema di accreditamento delineato dai documenti tecnici allegati alla presente deliberazione, a beneficio dei valutatori regionali e di tutti gli *stakeholders*;

**DEMANDATA**, in questo senso, all'ASR, entro e non oltre il 30 marzo p.v., l'individuazione delle azioni necessarie e il cronoprogramma di relativa attuazione da portare a compimento entro e non oltre il 30 settembre 2026;

**RICHIAMATO** l'art. 12-*quinquies* della L.R.A. n. 32/2007 e ss.mm.ii.: *“In caso di revisione complessiva dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento e di programmi di riordino delle reti assistenziali, la Giunta regionale definisce tempi e modalità di adeguamento delle strutture assicurando la continuità delle prestazioni sanitarie”*;

**STABILITO** di rinviare alla conclusione dell'attività formativa ed informativa a cura dell'ASR, in ogni caso non oltre il 15 ottobre c.a., la definizione dei tempi e delle modalità di adeguamento delle strutture accreditate ai requisiti stabiliti dal nuovo sistema di accreditamento;

**RICHIAMATO**, inoltre, l'articolo 12-*quater* della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.: *“Per garantire la continuità dei servizi sanitari, nell'interesse prioritario degli utenti, nelle more della revisione complessiva dei manuali di autorizzazione e di accreditamento per l'adeguamento alla normativa nazionale di settore, le autorizzazioni di cui all'articolo 4 e gli accreditamenti di cui all'articolo 12 e all'articolo 6 sono prorogati”*;

**VISTI:**

- l'art. 5 della LRA n. 32/2007 e ss.mm. ii. che attribuisce al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente la vigilanza sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi di cui all'art. 2 comma 4 della LRA n. 32/2007 e ss.mm. ii.;
- l'art. 7 della LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii. che demanda all'OTA (Organismo Tecnicamente Accreditante) la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento;

**CONSIDERATO** che la Giunta regionale, nel definire la vigente contrattualizzazione di cui all'art. 8-*quinquies* del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., ha imposto agli Erogatori, tra l'altro, l'autodichiarazione del mantenimento dei requisiti minimi di autorizzazione e di accreditamento, richiedendo alle AA.SS.LL. le conseguenti attività di verifica ai sensi della vigente normativa;

**POSTE A CARICO** delle Direzioni strategiche aziendali, tutte le opportune iniziative per garantire la sicurezza e la qualità delle cure erogate presso le strutture di rispettiva afferenza;

**PRECISATO** che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

**ACCLUSO** alla presente deliberazione il modello compilato e sottoscritto in conformità al documento “Allegato G” al BFG 2026-2028 approvato con la DGR n. 31 del 28 gennaio 2016;

**VISTA** la DGR n. 328 del 6 giugno 2025 recante “Revisione DGR n. 407 del 15 luglio 2024: Attuazione del “*Common Understanding*” – Accordo sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee con la Commissione Europea per rafforzare gli assetti istituzionali ai fini di un più efficace controllo degli aiuti di Stato in Italia. – Approvazione ulteriore semplificazione delle procedure e nuovi Allegati”;

**ACCLUSO**, in aderenza alla nota prot. RA 072157/DPF024 del 20/02/2026, il modello compilato e sottoscritto in conformità al documento “Allegato C” parte integrante della richiamata DGR 328/2025;

**PRESO ATTO** della nota della Direzione Generale prot. RA/0479434/2022 recante “*Disciplina in materia di incompatibilità/inconferibilità e obbligo di trasparenza. Indirizzi operativi del vigente P.I.A.O.*”;

**RITENUTO** di dover precisare, in conformità alla stessa, che con il presente atto non si conferiscono incarichi soggetti alla disciplina delle incompatibilità/inconferibilità e che non sono presenti in esso dati da omettere o minimizzare, per cui è possibile procedere ad integrale pubblicazione;

**VISTA** la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

**DATO ATTO** che, con la sottoscrizione della proposta di deliberazione, il Dirigente del Servizio e il Direttore del Dipartimento competente ne attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa;

**DATO ATTO** che il Direttore del Dipartimento Sanità, con la sottoscrizione del presente atto, ne ha attestato altresì la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

## **CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE**

### **DELIBERA**

*per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate*

- 1) **DI PRENDERE ATTO E DI APPROVARE**, in sostituzione dei corrispondenti vigenti allegati di cui alla DGR n. 591/P del 01/07/2008 e ss.mm.ii., i Documenti tecnici di seguito elencati, uniti alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale:
  - Manuale di Accreditamento delle Strutture Ospedaliere;
  - Manuale di Accreditamento delle Strutture Socio sanitarie;
  - Manuale di Accreditamento delle Strutture Ambulatoriali;
  - Manuale di Accreditamento dei Laboratori analisi;
  - Allegato 1/M “Domanda per il rilascio/rinnovo dell’Accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie (L. R. n. 32/2007 e ss.mm.ii)”;

- Allegato 2/M “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (Artt. 46, 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445);
  - Allegato 3/M “Procedure per l’accreditamento istituzionale”;
- 2) **DI DEMANDARE** all’ASR, entro e non oltre il 30 marzo 2026, la programmazione di azioni formative ed informative sul nuovo sistema di accreditamento, a beneficio dei valutatori regionali e di tutti gli *stakeholders*, specificando il cronoprogramma di relativa attuazione da portare a compimento entro e non oltre il 30 settembre 2026;
  - 3) **DI RINVIARE** alla conclusione dell’attività formativa ed informativa a cura dell’ASR, e, in ogni caso non oltre il 15 ottobre c.a., la definizione dei tempi e delle modalità di adeguamento delle strutture accreditate ai requisiti stabiliti dal nuovo sistema di accreditamento;
  - 4) **DI PRENDERE ATTO**, *medio tempore*, del regime di proroga stabilito dall’art. 12-*quater* della LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii., ribadendo a carico delle Direzioni strategiche aziendali le attività di verifica e di controllo imposte dalla vigente programmazione regionale relativa alla contrattualizzazione ex art. 8-*quinquies*, operando, in sinergia con le competenti amministrazioni comunali ed attivando, per il tramite del Dipartimento Sanità, il sistema di controllo dei requisiti di accreditamento in capo all’OTA, ferma, in ogni caso, l’adozione di tutte le opportune iniziative per garantire la sicurezza e la qualità delle cure erogate presso le strutture di rispettiva afferenza;
  - 5) **DI DARE ATTO** che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;
  - 6) **DI DARE ATTO** che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata al parere della competente Commissione consiliare;
  - 7) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURAT con valore di notifica, curandone l’inoltro al Dipartimento Sanità e all’Agenzia Sanitaria Regionale per le attività di competenza;
  - 8) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze secondo le modalità dagli stessi prescritte.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI  
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

**RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA**

ESTENSORE  
Pierpaolo Filograsso  
(Firmato elettronicamente)

---

RESPONSABILE UFFICIO  
Vacante

---

DIRIGENTE  
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI  
Rosaria Di Giuseppe  
(Firmato digitalmente)

---

DIRETTORE  
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
Camillo Odio  
(Firmato digitalmente)

---

ASSESSORE  
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.  
Nicoletta Veri  
(Firmato digitalmente)

---

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

**Nome allegato:** MANUALE STRUTTURE OSPEDALIERE.pdf  
**Impronta** D7D2CFF9D8513AF7DDE4B9EC325A9863557BEFF8BE551DC486B542C752685802

**Nome allegato:** MANUALE STRUTTURE SOCIO SANITARIE.pdf  
**Impronta** FCE396F25517D521F30EE74380836EDD7311F41E1794C8C5A739FC548045067A

**Nome allegato:** MANUALE STRUTTURE AMBULATORIALI.pdf  
**Impronta** 77A738C17137B2ACF6767B5C4578F73796027DE29D74294B7BA2C4D3F7FFE3A0

**Nome allegato:** MANUALE LABORATORI ANALISI.pdf  
**Impronta** 6C79FBBBD8917101B585338B5C5CA65A09EF75E70B100C1261E140D5F8666F128

**Nome allegato:** ALLEGATO 1\_M -DOMANDA.pdf  
**Impronta** B614FE32FC16428DB10DC2E9A72EC7D1057AF3C04FC66A28EA6670194167C7B8

**Nome allegato:** ALLEGATO 2\_M -DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.pdf  
**Impronta** 7B11E693A12000E7311E539299755E96B336BE7751BD39FF032A6265A2528ACD

**Nome allegato:** ALLEGATO 3\_M-PROCEDURE.pdf  
**Impronta** E9CE16C2B5D9FEEF7610C4168B2DC3F57AEF4BCA52D696479BA1AB7376BADF23



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI  
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

A pag. 3, al capoverso introdotto da "DEMANDATA", DELE ", entro e non oltre il 30 marzo p.v.",. Al punto 2) del deliberato, DELE ", entro e non oltre il 30 marzo 2026,". N. 2 postille approvate dalla Giunta regionale. Il Segretario della Giunta regionale Dott. Marco De Santis

**RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI  
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

*(Firmato digitalmente da)*

MARCO MARSILIO  
PRESIDENTE

Data: 06/05/2026 12:44:00

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031

*(Firmato digitalmente da)*

MARCO DE SANTIS  
SEGRETARIO

Data: 06/05/2026 13:39:47

Nr. di serie certificato: 34886817878834751223301030909287079135

## **Allegati per Deliberazione n. 250-P del 06.05.2026**

### **MANUALE STRUTTURE OSPEDALIERE**

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-06-04/manualestruttureospedaliere.pdf>

Hash: e2b84e04e610e45023e1ccab87506afb

### **MANUALE STRUTTURE SOCIO SANITARIE**

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-06-04/manualestrutturesociosanitarie.pdf>

Hash: 6c7275c39fd16df2dfa0eba288a6c9a7

### **MANUALE STRUTTURE AMBULATORIALI**

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-06-04/manualestruttureambulatoriali.pdf>

Hash: 8dbb7569345e4fcad6a4de675468da80

### **MANUALE LABORATORI ANALISI**

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-06-04/manualelaboratorianalisi.pdf>

Hash: bf55be28e1f5a513702ddf614a7b4ec0

### **ALLEGATO 1\_M -DOMANDA**

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-06-04/allegato1-m-domanda.pdf>

Hash: 3285901408de1c1f7b6bedb2b6d49972

### **ALLEGATO 2\_M -DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-06-04/allegato2-m-dichiarazionesostitutiva.pdf>

Hash: 440b402a939321c117ce6ade0ff981e5

## **ALLEGATO 3\_M-PROCEDURE**

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-06-04/allegato3-m-procedure.pdf>

Hash: 51ae32ad6a46537976eb9e12cfbf6af5



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPF021 SERVIZIO GOVERNACE SISTEMA SANITARIO REGIONALE  
DPF021001 UFFICIO PROGRAMMAZIONE SANITARIA**

**DGR n. 281 del 18/05/2026**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL FABBISOGNO DI ACCREDITAMENTO DI ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE CHE EROGANO CURE DOMICILIARI



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

*DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale*

<b>Riunione di Giunta del:</b>	18/05/2026	
<b>Presidente:</b>	MARCO MARSILIO	
<b>Componenti della Giunta:</b>	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA**  
**DPF021 SERVIZIO Governace Sistema Sanitario Regionale**  
**DPF021001 Ufficio Programmazione Sanitaria**

**OGGETTO:** Approvazione del fabbisogno di accreditamento di organizzazioni pubbliche e private che erogano cure domiciliari

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** l'articolo 1, comma 406, della Legge 30.12.2020, n. 178, che ha modificato la disciplina di cui al D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 estendendo l'applicazione del sistema di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie e di accordi contrattuali, anche alle organizzazioni pubbliche e private che erogano cure domiciliari;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 8 ter e 8 quater del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che stabiliscono rispettivamente:

- che l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è richiesta per l'erogazione di cure domiciliari;
- che l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza;

**VISTA** la L.R. 31/07/2007 n. 32, come modificata e integrata, e richiamati in particolare:

- l'art. 2, comma 1 bis, inserito dall'articolo 26, comma 32, lettera b), numero 3), della L.R. 25 gennaio 2024, n. 4, che stabilisce che le strutture per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di assistenza domiciliare sono assoggettate all'autorizzazione all'esercizio;
- l'art. 6, che disciplina il procedimento di accreditamento istituzionale per tutte le strutture;
- l'art. 9, che stabilisce che la Giunta regionale provvede ad adottare l'atto di fabbisogno, che stabilisce in termini qualitativi e quantitativi l'offerta sanitaria regionale, compatibilmente con le norme e gli atti della programmazione regionale e con eventuali vincoli finanziari e di bilancio;

**VISTI**

- il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", e richiamato in particolare l'art. 22, "Cure domiciliari";
- il D.M. 23 maggio 2022, n. 77, avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale";

**VISTI** altresì

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento;

- il D.M. 23 gennaio 2023 di ripartizione delle risorse relative all'investimento M6-C1-1.2.1. «Casa come primo luogo di cura (ADI)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- il D.M. 24 novembre 2023, "Modifiche al decreto 23 gennaio 2023, recante ripartizione delle risorse relative all'investimento M6C1 - 1.2.1. «Casa come primo luogo di cura (AD1)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

**RICHIAMATO** il D.M. 17 dicembre 2008 istitutivo del Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare (SIAD), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 2009, e successive modificazioni, base dati relativa agli interventi sanitari e socio-sanitari erogati da operatori afferenti al Servizio sanitario nazionale (SSN), nell'ambito dell'assistenza domiciliare;

**RICHIAMATA** l'Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178". (Rep. Atti n. 151/CSR del 4 agosto 2021);

**RICHIAMATE** le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 693 del 18/09/2018 ad oggetto *DPCM 12 gennaio 2017 – Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Presa d'atto e approvazione del Documento Tecnico "Autorizzazione e Accreditamento delle Cure Domiciliari"*;
- n. 769 del 29/11/2021, ad oggetto *Recepimento dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 151/CSR del 4 agosto 2021 recante "Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"*;
- n. 773 del 13/12/2022, ad oggetto *Recepimento del D.M. 77/2022 - approvazione del "Piano dell'assistenza territoriale della Regione Abruzzo", finalizzato all'accesso alle risorse di cui alla Missione 6 -Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*;
- n. 259 del 11/05/2023, con cui, nell'ambito degli interventi regionali relativi all'attuazione della Missione 6 del PNRR, è stato approvato il Piano Operativo Regionale dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) che individua il programma di interventi organizzativi e di governance relativi alle annualità 2023-2026, volti a garantire l'aumento delle prestazioni rese in assistenza domiciliare fino a prendere in carico il 10% della popolazione di età superiore ai 65 anni;
- n. 32 del 18/01/2024, ad oggetto *Preso d'atto ed approvazione del Documento tecnico "Fabbisogno di autorizzazione e accreditamento strutture socio-sanitarie preposte all'assistenza domiciliare - percorso metodologico" ed ulteriori disposizioni"*;
- n. 272 del 17/05/2024, ad oggetto *Preso d'atto e approvazione del nuovo Manuale di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle cure domiciliari (ADI) e ulteriori disposizioni*;

- n. 953 del 30/12/2024, ad oggetto *Presa d'atto ed approvazione delle linee di indirizzo delle cure domiciliari della Regione Abruzzo con contestuale integrazione del manuale di accreditamento ex D.G.R. n. 272/2024*;

**ATTESO** che il fabbisogno di cure domiciliari è stato definito, da ultimo, con la D.G.R. n. 32/2024, che prende in considerazione il periodo 2022-2025;

**CONSIDERATO** che il Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, nell'ambito delle verifiche degli adempimenti regionali da Piano di rientro, ha osservato la Deliberazione di G.R. 32/2024, evidenziando la necessità di articolare il fabbisogno per cure domiciliari secondo criteri più specifici relativi ai livelli di intensità e complessità dell'assistenza (da ultimo, verbali del 11 aprile e 10 luglio 2025);

**CONSIDERATO** che con determinazione n. DPF021/2 del 03/12/2025 il Servizio Governance Sistema Sanitario Regionale del Dipartimento Sanità ha costituito un Gruppo di lavoro per l'analisi e la definizione dei fabbisogni e che, nell'ambito dell'attività programmata, è stata svolta anche quella relativa al fabbisogno delle organizzazioni pubbliche e private che erogano cure domiciliari;

**ATTESO** che nello svolgimento dell'attività istruttoria relativa, per le necessarie attività di informazione, coordinamento e raccordo, sono state coinvolte le Aziende Sanitarie Locali regionali, appositamente convocate in riunioni tenutesi nelle date 11 e 24 febbraio 2026, e che le predette Aziende hanno condiviso il percorso metodologico utilizzato per la definizione del fabbisogno ed espresso avviso favorevole alla previsione di un progressivo incremento della partecipazione pubblica all'erogazione del servizio, nell'orizzonte temporale del fabbisogno di cui al presente provvedimento;

**RILEVATO** che sulla scorta dell'attività istruttoria di cui ai punti precedenti è stato elaborato il documento "Fabbisogno di accreditamento di organizzazioni pubbliche e private che erogano cure domiciliari";

**DATO ATTO** della necessità di definire il fabbisogno delle organizzazioni pubbliche e private che erogano cure domiciliari, sulla base di quanto osservato da Tavolo e Comitato, e di dover approvare al fine il documento "Fabbisogno di accreditamento di organizzazioni pubbliche e private che erogano cure domiciliari", allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

#### **PRECISATO**

- che, a mente dell'art. 9 della L.R. 32/2007, come modificato dalla L.R. 4/2024, il fabbisogno approvato con il presente atto e di cui ai punti 1 e 2 del precedente capoverso, ha carattere triennale e, ove non aggiornato, si intende confermato per ciascun anno della relativa vigenza;

**DATO ATTO** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

#### **RILEVATO**

- che, non constando dati o parti da omettere ai sensi della normativa a tutela dei dati personali, la pubblicazione del presente provvedimento deve essere effettuata in forma integrale;
- di dover procedere all' *Attestazione per la verifica dell'insussistenza di possibili ipotesi di aiuti di stato: esonero dalla valutazione ex ante*, debitamente allegata al presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 407/2024 sugli aiuti di Stato;

**DATO ATTO** che:

- il Dirigente del Servizio Governance Sistema Sanitario Regionale DPF021 ha espresso parere favorevole ai sensi della LR 77/99 e s.m.i.;
- il Direttore Regionale del Dipartimento Sanità ha espresso parere favorevole ai sensi della LR 77/99 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 77/1999 e successive modificazioni e integrazioni;

*con voti espressi nelle forme di legge*

### **DELIBERA**

*per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte*

**di approvare** il documento “Fabbisogno di accreditamento di organizzazioni pubbliche e private che erogano cure domiciliari”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**di precisare** che, a mente dell’art. 9 della L.R. 32/2007, come modificato dalla L.R. 4/2024, il fabbisogno approvato con il presente atto e di cui ai punti 1 e 2 del precedente punto, ha carattere triennale e, ove non aggiornato, si intende confermato per ciascun anno della relativa vigenza;

**di trasmettere** il presente provvedimento alle Aziende USL della Regione Abruzzo e ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, per le finalità di monitoraggio connesse al Piano di rientro.

**di pubblicare** il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPF021 SERVIZIO GOVERNACE SISTEMA SANITARIO REGIONALE  
DPF021001 UFFICIO PROGRAMMAZIONE SANITARIA**

**RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA**

ESTENSORE  
Elisabetta Comparetti  
*(Firmato elettronicamente)*

---

RESPONSABILE UFFICIO  
Elisabetta Comparetti  
*(Firmato elettronicamente)*

---

DIRIGENTE  
DPF021 SERVIZIO Governace Sistema Sanitario Regionale  
Antonio Forese  
*(Firmato digitalmente)*

---

DIRETTORE  
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
Camillo Odio  
*(Firmato digitalmente)*

---

ASSESSORE  
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.  
Nicoletta Veri  
*(Firmato digitalmente)*

---



**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

**Nome allegato:** Allegato\_Fabbisogno\_ADI.pdf

**Impronta** 75D1CB11431C40263AE759B0A3A301C36F1DC288DBDC1CC1CF28E473BBC2263F

**RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPF021 SERVIZIO GOVERNACE SISTEMA SANITARIO REGIONALE  
DPF021001 UFFICIO PROGRAMMAZIONE SANITARIA**

*(Firmato digitalmente da)*

MARCO MARSILIO  
PRESIDENTE

Data: 18/05/2026 13:53:27

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031

*(Firmato digitalmente da)*

MARCO DE SANTIS  
SEGRETARIO

Data: 18/05/2026 14:35:45

Nr. di serie certificato: 34886817878834751223301030909287079135

## **Allegati per Deliberazione n. 281 del 18.05.2026**

### **Allegato\_Fabbisogno\_ADI**

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-06-04/allegato-fabbisogno-adi.pdf>

Hash: 84a58729b3b4065416873ef88fc520e3

**REGIONE  
ABRUZZO****GIUNTA REGIONALE****DETERMINAZIONE N. DPF018/13****DEL 16/4/2026****DIPARTIMENTO SANITÀ****SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI****OGGETTO: DGR 386/2025 - DISPOSIZIONI****IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO****PREMESSO CHE:**

- la DGR n.110/2023 del 03/03/2023 ha definito, per il biennio 2023-2024, il fabbisogno di specialistica ambulatoriale ai fini delle autorizzazioni di cui all'art. 3 della LRA n. 32 del 2007;
- scaduto il fabbisogno delineato dalla DGR n. 110/2023, con nota prot. RA/50525 del 10/02/2025, è stato chiesto, alla programmazione, il nuovo fabbisogno di autorizzazione ai sensi dell'intervenuto art. 9 della già detta Legge Regionale che pone a carico della Regione Abruzzo la definizione di fabbisogni triennali da aggiornare annualmente;
- il 16/7/2025 è stata pubblicata sul BURAT, la DGR n. 386/2025 del 26/6/2025 che:
  - a) ha individuato il nuovo fabbisogno di specialistica ambulatoriale derivante da quello approvato con DGR n.110/2023, giunto a scadenza con punti erogativi ancora residui e disponibili, rendendone possibile l'assegnazione, ai fini di rilascio del parere di compatibilità programmatoria, sull'intero territorio dell'Azienda Sanitaria di competenza, con superamento del criterio di contingentamento su base distrettuale;
  - b) ha stabilito che, per esigenze di tutela dell'affidamento, le istanze ricevute dall'1/1/2025 al 15/07/2025 (giorno antecedente la sua pubblicazione sul BURAT) avrebbero potuto essere istruite esclusivamente nel caso di rilevata capienza del relativo fabbisogno su base distrettuale, salva espressa rinuncia di interesse comunicata al Servizio del Dipartimento Sanità competente in materia di accreditamento istituzionale o diversa conclusione procedimentale da parte di quest'ultimo;
- alla pubblicazione della DGR n. 386/2025 è seguita una lunga interlocuzione tra i Servizi del Dipartimento in relazione ai punti erogativi individuati dal nuovo atto di programmazione e ai differenti criteri di valutazione delle istanze: distrettuale, per quelle pervenute dall'1/1/2025 al 15/7/2025 e aziendale per quelle successive;

- le posizioni emerse hanno suggerito al Dipartimento di acquisire il parere legale dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;

**CONSIDERATO**, che, medio termine, lo scrivente Servizio, in attuazione delle determinazioni assunte con provvedimenti nn. 30 del 09 settembre 2025 e 31 del 10 settembre 2025:

- ha istruito e valutato, ai fini della compatibilità programmatica, le domande di autorizzazione alla realizzazione (ex art. 3 LRA n. 32/2007) presentate dall'1/1/2025 al 15/7/2025, rigettando quelle aventi ad oggetto la realizzazione di punti erogativi non contemplati dai fabbisogni residui della DGR n. 110/2023 né per il DSB né per l'ASL di afferenza ed accogliendo quelle aventi ad oggetto la realizzazione di punti erogativi contemplati dai fabbisogni residui della DGR n. 110/23 per l'ASL e per il DSB di afferenza;
- ha sospeso la valutazione delle istanze di autorizzazione alla realizzazione successive al 15 luglio 2025 e, in relazione alle domande presentate dall'1/1/2025 al 15/7/2025, ha sospeso la valutazione dei punti erogativi che il fabbisogno residuo della DGR n. 110/2023 indica per l'ASL di afferenza ma non per il DSB in cui insiste la struttura di cui è richiesta la realizzazione;

**PRESO ATTO** del parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in ordine alla problematiche attuative della DGR n. 386/2025 che, nell'evidenziare il lasso di tempo significativo lasciato privo di programmazione - intercorso tra la cessazione di efficacia della DGR n. 110/2023 e l'entrata in vigore della DGR n. 386/2025 - ha configurato a carico dell'amministrazione regionale la valutazione delle istanze autorizzatorie pervenute nel periodo di vuoto programmatico, procedendo secondo i principi di logica e di razionalità nel rigoroso rispetto, dunque, dell'antecedenza cronologica della presentazione delle domande;

**RICHIAMATO** l'art. 9 della LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii. che pone a carico della Regione la definizione di fabbisogni triennali da aggiornare annualmente;

**RITENUTO** che la rilevata lacuna programmatica non possa tradursi, da sola, in una preclusione all'ingresso nel settore dell'attività sanitaria di nuovi operatori non aspiranti l'accreditamento;

**STABILITO**, pertanto, di applicare la DGR n. 386/2025 in conformità al parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, verificando nel concreto la compatibilità programmatica delle istanze di autorizzazione alla realizzazione pervenute dall'1/1/2025 al 15/7/2025, ad oggi sospese, prendendo a riferimento il criterio distrettuale stabilito dalla Giunta regionale;

**RITENUTO** di procedere sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio di Stato, pure richiamati dall'Avvocatura Distrettuale, che, in assenza dell'atto di programmazione regionale, fa discendere la compatibilità programmatica dalla valutazione dell'idoneità della nuova struttura a soddisfare il fabbisogno complessivo di assistenza, considerando le *"strutture presenti in ambito regionale, secondo i parametri dell'accessibilità ai servizi ed avuto riguardo alle aree di insediamento prioritario dei nuovi presidi"* nel rispetto, in ogni caso, dei principi di logicità e di razionalità come invocati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;

**STABILITO** di avvalersi, per le suddette verifiche in concreto, dell'Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo, in ragione delle competenze tecniche che le demanda il Legislatore regionale, preservando, altresì, le diverse fasi di analisi/pianificazione e allocazione operativa, previste dalla vigente organizzazione;

**DEFINITO** in 30 giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, il termine massimo, entro e non oltre il quale l'Agenzia Sanitaria Regionale dovrà rimettere le valutazioni tecniche richieste per la conclusione dei procedimenti pendenti;

**PRECISATO** che, conformemente alle indicazioni giuntali, la compatibilità programmatica delle istanze di autorizzazione alla realizzazione pervenute in epoca successiva al 15/7/2025 sarà condotta prendendo a riferimento i fabbisogni dettagliati nella tabella *Allegato 1*, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento, che indica i punti erogativi indicati dalla DGR n. 386/2025, residuanti dai procedimenti medio tempore conclusi;

**PRECISATO** inoltre che, fermi restando i differenti criteri di valutazione della compatibilità programmatica stabiliti dalla DGR n. 386/2025 - distrettuale per le istanze presentate dall'1/1/2025 al 15/7/2025 e aziendale per le istanze presentate successivamente - le domande saranno valutate nel rispetto dell'ordine cronologico di relativa acquisizione da parte del SUAP/Comune territorialmente competente;

**VISTI** il D.Lgs. N. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni e la L.R. n. 77/1999 e s.m.i., nelle disposizioni che disciplinano e distinguono le attività di indirizzo politico-amministrativo dalle competenze dirigenziali in materia di gestione;

**VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241;

### DETERMINA

1. di applicare la DGR n. 386/2025 in conformità al parere che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha espresso in ordine alle relative problematiche attuative, verificando nel concreto la compatibilità programmatica delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale, pervenute dall'1/1/2025 al 15/7/2025 e ad oggi sospese, prendendo a riferimento il criterio distrettuale stabilito dalla Giunta regionale;
2. di condurre la verifica in concreto di cui al punto 1 considerando le *“strutture presenti in ambito regionale, secondo i parametri dell'accessibilità ai servizi ed avuto riguardo alle aree di insediamento prioritario dei nuovi presidi*, nel rispetto, in ogni caso, dei principi di logicità e di razionalità pure invocati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
3. di avvalersi, per la suddetta verifica in concreto, dell'Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo, in ragione delle competenze tecniche che le demanda il Legislatore regionale, preservando, altresì, le diverse fasi di analisi/pianificazione e allocazione operativa, previste dalla vigente organizzazione;
4. di definire in 15 giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, il termine massimo, entro e non oltre il quale l'Agenzia Sanitaria Regionale dovrà rimettere le valutazioni tecniche richiestele per la conclusione dei procedimenti pendenti;
5. di precisare che, conformemente alle indicazioni giuntali, la compatibilità programmatica delle istanze di autorizzazione alla realizzazione pervenute in epoca successiva al 15/7/2025, sarà condotta prendendo a riferimento i fabbisogni dettagliati nella tabella *Allegato 1*, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento come indicati dalla DGR n. 386/2025, residuanti dai procedimenti medio tempore conclusi;
6. di precisare, inoltre, che, fermi restando i differenti criteri di valutazione della compatibilità programmatica stabiliti dalla DGR n. 386/2025 - distrettuale per le istanze presentate dall'1/1/2025 al 15/7/2025 e aziendale per le istanze presentate successivamente - le domande saranno valutate nel rispetto dell'ordine cronologico di relativa acquisizione da parte del SUAP/Comune territorialmente competente;

7. di comunicare il presente provvedimento all'Agenzia Sanitaria Regionale, agli istanti, le cui domande risultano agli atti del Servizio DPF018 e ai Comuni della Regione Abruzzo curandone la pubblicazione sul portale regionale e sul Burat.

**L' Estensore**  
**Dott.ssa Antonella Marsico**  
*firmato elettronicamente*

**Il Dirigente del Servizio**  
**vacante**

**Il Direttore del Dipartimento**  
**Ing. Camillo Odio**

## **Allegati per DETERMINAZIONE N. DPF018/13 DEL 16.4.2026**

### **Allegato 1**

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-06-04/20260416-allegato-1-residui-dgr-386-2025-7.pdf>

Hash: 355ccc508f1b019646bf53f612c8c683

**REGIONE  
ABRUZZO****GIUNTA REGIONALE****DETERMINAZIONE N. DPF018/32****DEL 18/05/2026****DIPARTIMENTO SANITÀ****SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI**

**OGGETTO: D.D.n. DPF018/31 del 10 settembre 2025. Presa d'atto della verifica in concreto della compatibilità programmatica rimessa dall'ASR Abruzzo con prot n. 550/2026 n. 550 ed acquisita con proto n. RA 0182285/26 del 04 maggio 2026.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii. recante "*Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*";

**RICHIAMATO**, in particolare l'art. 3, L.R. 31 luglio 2007, n. 32, così come modificato, da ultimo, dall'art. 26, comma 32, lettera c), punto 1), L.R. 25 gennaio 2024 n. 4, a tenore del quale:

- Al comma 1 dispone che "*La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altra provincia di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture*";
- Al comma 5 dispone che "*Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...]*";

**PRECISATO CHE**, ai sensi della disposizione normativa sopra richiamata:

- *Il Comune, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, nomina il responsabile del procedimento che, nei successivi quindici giorni, verifica la completezza e la regolarità della domanda. Nei casi di incompletezza o irregolarità della domanda, il responsabile del procedimento assegna un termine perentorio, non superiore a quindici giorni, per la regolarizzazione e/o il completamento della stessa. In caso di mancato adempimento entro il termine richiesto, la domanda è dichiarata inammissibile ...;*
- *Al Dipartimento di Prevenzione compete il parere di congruità del progetto ai requisiti minimi strutturali, tecnologici impiantistici ed organizzativi contemplati nel vigente Manuale di Autorizzazione;*

**VISTA** la DGR n. 386 del 26 giugno 2025: "Fabbisogni di autorizzazione di specialistica ambulatoriale – provvedimenti";

**VISTA** la Determinazione Direttoriale n. DPF018/13 del 16/04/2026: "DGR 386/2025 – Disposizioni"; che, per le motivazioni ivi riportate, ha rimesso all'ASR la verifica in concreto delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale, pervenute dal 01 gennaio 2025 al 15 luglio 2025, ad oggi sospese, prendendo a riferimento il criterio distrettuale stabilito dalla Giunta regionale con la DGR n. 386/2025;

**PRESO ATTO** della valutazione in concreto che, in attuazione della D.D. DPF018/13 l'ASR ha rimesso con prot .n. 550/2026 (protocollo di acquisizione 0182285/26 del 04 maggio 2026 ) unita al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante (All.1);

**STABILITO**, conformemente alle richiamate determinazioni dirigenziali, di prendere a riferimento la suddetta valutazione ai fini dell'espressione del parere di compatibilità programmatica ex art. 3 LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii. sulle domande di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale pervenute dal 01 gennaio 2025 al 15 luglio 2025;

**RICHIAMATA** la D.D. DPF018/13 nella parte in cui precisa che la compatibilità programmatica in ordine alle suddette domande sarà condotta nel rispetto dell'ordine cronologico di relativa acquisizione da parte del SUAP/Comune territorialmente competente;

**VISTI** il D.Lgs. N. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni e la L.R. n. 77/1999 e s.m.i., nelle disposizioni che disciplinano e distinguono le attività di indirizzo politico-amministrativo dalle competenze dirigenziali in materia di gestione;

#### **DETERMINA**

**DI PRENDERE ATTO** della valutazione in concreto che, in attuazione della D.D. DPF018/13, l'ASR ha rimesso con prot n. 550/2026 (protocollo di acquisizione 0182285/26 del 04 maggio 2026) unita al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante (All.1);

**DI STABILIRE**, conformemente al citato provvedimento dirigenziale, di prendere a riferimento la valutazione ASR (All.1) ai fini dell'espressione del parere di compatibilità programmatica ex art. 3 LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii. sulle domande di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale pervenute dal 01 gennaio 2025 al 15 luglio 2025 nel rispetto dell'ordine cronologico di relativa acquisizione da parte del SUAP/Comune territorialmente competente;

**DI NOTIFICARE** la presente determinazione agli istanti l'autorizzazione alla realizzazione di cui al presente provvedimento, come da documentazione agli atti del Servizio, e di disporre la pubblicazione sul BURAT.

**Il Dirigente del Servizio**

**Rosaria Di Giuseppe**

## **Allegati per Determinazione DPF018/32 del 18.05.2026**

### **Nota ASR prot. n. 550 del 04/05/2026**

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-06-04/nota-prot-550-del-04-05-2026.pdf>

Hash: 8d73797372f85a71f054ee7ed377dede

### **MOBILITÀ SANITARIA – SPECIALISTICA AMBULATORIALE**

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-06-04/specialistica-ambulatoriale-mobilita-provincia-di-residenza.pdf>

Hash: 7fa1c2037271f009f6feffca67df308c

### **ANALISI COMPLESSIVA ANNUALITA' 2025 ASL L'AQUILA**

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-06-04/201-analisi-complessiva.pdf>

Hash: df0becd169351baeb620d5170dccecd7

### **ANALISI COMPLESSIVA ANNUALITA' 2025 ASL CHIETI**

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-06-04/202-analisi-complessiva.pdf>

Hash: 3e98e828a46aef7a85109756e6e95ae5

### **ANALISI COMPLESSIVA ANNUALITA' 2025 ASL TERAMO**

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-06-04/204-analisi-complessiva.pdf>

Hash: 98b4591df2a67086f3359d9e4216155a

**DETERMINAZIONE DPF023/43****DEL 20 MAGGIO 2026****DIPARTIMENTO SANITA'****SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E VETERINARIA (DPF023)****UFFICIO SANITÀ ANIMALE.**

OGGETTO: ORGANISMI DI FORMAZIONE SUI PRODOTTI FITOSANITARI.  
RINNOVO ACCREDITAMENTO REGIONALE EUROCONSULENZE S.R.L. VIA S. TOMMASO  
N. 189 – 66040 PERANO (CH).

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, recante "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" ed in particolare gli artt. 21,22,23,24,25,26,27 e 42 che prevedono l'adozione di specifico atto regolamentare da parte delle Regioni;

**VISTO** il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 23 luglio 2003: attuazione della Direttiva 2002/63/CE dell'11.07.2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale ed animale;

**VISTO** il D.M. 27.08.2004: prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione;

**VISTA** la D.G.R. n. 274 del 12 aprile 2010 che recepisce il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 ed individua le norme regionali attuative delle discipline regolamentari nazionali;

**VISTA** la D.G.R. n. 930 del 29 novembre 2010 che modifica ed integra la richiamata precedente Deliberazione n. 274 del 12 aprile 2010;

**VISTO** l'accordo 21 dicembre 2011, n. 221/CSR "Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2°, del D. Lgs. n. 81/2008;

**VISTO** il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55 "Regolamento recante modifiche al DPR 23 aprile 2001, n. 290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

**VISTO** il D.M. 22 gennaio 2014 relativo al Piano di Azione Nazionale (PAN) adottato con D.M. delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con i Ministri dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare e della Salute, su proposta del Consiglio tecnico Scientifico di cui all'art. 5 del richiamato D. Lgs. n. 150/2012;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 4 marzo 2015 ad oggetto: "Disciplina delle nuove norme in materia di prodotti fitosanitari e procedure relative agli interventi formativi per venditori, consulenti ed utilizzatori ai sensi del D. Lgs. 150/2012" con la quale, previa revoca delle precedenti Delibere di Giunta Regionale n. 274 del 12.4.2010 e 930 del 29.11.2010, è stato

adottato uno specifico atto regolamentare da parte della Regione Abruzzo per disciplinare ex novo, ai sensi del D.lgs. n. 150/2012 e del P.A.N. del 22.01.2014, la materia relativa alla formazione, alla consulenza, all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti classificati tossici, molto tossici e nocivi e le caratteristiche minime per lo stoccaggio, ed i locali destinati al deposito e vendita di tali prodotti;

**PRESO ATTO** che la stessa deliberazione giunta, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, ha previsto con gli allegati 1) e 2) rispettivamente:

- ALLEGATO 1) - la disciplina dell'attività di formazione per il rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto, all'utilizzo e all'attività di consulenza;
- ALLEGATO 2) - le procedure per l'accreditamento degli organismi di formazione degli addetti all'attività di vendita, di consulenza, di acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari;

**RILEVATO** che con il suddetto atto è stato istituito, presso l'ex Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo - Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, l'Elenco Regionale degli Organismi di Formazione, prevedendo la procedura di accreditamento provvisorio (per la durata di sei mesi) e l'accreditamento definitivo degli stessi Organismi di Formazione, previa verifica, con esito favorevole, da parte del gruppo di Audit;

**RICHIAMATA** la propria precedente Determinazione n. DPF/011/89 dell'11.05.2016 con la quale, in esito alla normativa soprarichiamata ed all'istanza di accreditamento presentata dall'Organismo di Formazione **EUROCONSULENZE S.R.L. DI PERANO (CH)**, si è proceduto all'accreditamento provvisorio (mesi 6) del richiedente quale Organismo Formatore alla consulenza, all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti classificati tossici, molto tossici e nocivi attribuendo allo stesso il numero di accreditamento **RA/013/FIT**;

**CONSIDERATA** la Determinazione DPF011/90 del 7.7.2017 con la quale si è proceduto all'accreditamento definito per un periodo di anni cinque decorrenti dall'11 maggio 2016 (data di accreditamento provvisorio) dell'Organismo di formazione;

**CONSIDERATA** la Determinazione n. DPF011/27 del 02/05/2023 con la quale si è proceduto al rinnovo dell'accreditamento per un ulteriore periodo di cinque anni decorrenti dal 10.05.2021, come stabilito al punto 3.3 dell'allegato 2) alla D.G.R. 163/2015;

**DATO ATTO** che alla scadenza dei cinque anni di validità dell'accreditamento l'Organismo Formatore **EUROCONSULENZE S.R.L. DI PERANO (CH)**, ha prodotto, in data 12.05.2026 con prot. RA/196738 del 12.05.2026, una istanza di rinnovo dell'accreditamento per ulteriori anni cinque;

**DATO ATTO** che, in ossequio a quanto stabilito al punto 3.3. dell'allegato 2 alla D.G.R. n. 163 del 4.3.2015, il rinnovo viene disposto a titolo gratuito previa dichiarazione dell'Organismo Formatore di aver mantenuto tutti i requisiti e le sedi formative presentate in occasione dell'accreditamento definitivo;

**PRESO ATTO** delle dichiarazioni rese in tal senso dal Legale Rappresentante dell'Organismo Formatore;

**ACCERTATA** la regolarità dell'istanza e della documentazione a corredo;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere, ai sensi di quanto stabilito al richiamato punto 3.3, al rinnovo dell'accreditamento definitivo dell'Organismo di Formazione richiedente ed alla variazione dell'accreditamento per aggiungere la sede formativa di Moscufo (PE);

**RITENUTA** la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

## **D E T E R M I N A**

*- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -*

1. di rinnovare **l'accreditamento**, per un ulteriore periodo di anni cinque decorrenti dal 10 maggio 2026 all'Organismo di Formazione **EUROCONSULENZE S.R.L. - PERANO (CH) - VIA S. TOMMASO N. 189** con il n. **RA/013/FIT**;
2. di confermare il relativo numero di iscrizione nell'Elenco Regionale degli Organismi di Formazione:

**RA/013/FIT**

3. di disporre l'aggiornamento dell'Elenco regionale degli Organismi di Formazione sull'impiego dei Prodotti Fitosanitari presente sul sito Web della Regione Abruzzo, nell'apposita pagina riservata al Servizio Veterinario e destinata allo scopo, con il rinnovo della scadenza della validità dell'accREDITAMENTO definitivo, unitamente agli estremi del presente provvedimento, nell'apposito spazio riservato alla conferma di validità;
4. di trasmettere copia della presente Determina all'Organismo accreditato all'indirizzo: [caporalesicurezza@gmail.com](mailto:caporalesicurezza@gmail.com);
5. di dare atto che, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, in formato pdf, nell'apposita Sezione dell'home page della Regione Abruzzo;

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Vacante**

**IL DIRETTORE REGIONALE**  
Ing. Camillo Odio  
(f.to digitalmente)

---

**L'ESTENSORE**

Tina Maiori Caratella  
f.to elettronicamente

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

Dott.ssa Roberta Torlone  
f.to elettronicamente

## **Allegati per DETERMINAZIONE DPF023/43 DEL 20 MAGGIO 2026**

### **Elenco regionale degli Organismi di Formazione**

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-06-04/elenco-regionale-org-di-form-gli-add-cons-acq-ed-ut-prod-fito-agg-20-05-2026-sign>

Hash: 8ae736996acf9fb1a2e35f6daca18806

**DETERMINAZIONE DPF023/45****DEL 28 MAGGIO 2026**

DIPARTIMENTO SANITA'

SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E VETERINARIA

UFFICIO SANITÀ ANIMALE

OGGETTO: CANCELLAZIONE ORGANISMO DI FORMAZIONE – ACCADEMIA DELLA NATURA SRL – TORTORETO (TE) - AGGIORNAMENTO ELENCO REGIONALE.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, recante "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" ed in particolare gli artt. 21,22,23,24,25,26,27 e 42 che prevedono l'adozione di specifico atto regolamentare da parte delle Regioni;

**VISTO** il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 23 luglio 2003: attuazione della Direttiva 2002/63/CE dell'11.07.2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale ed animale;

**VISTO** il D.M. 27.08.2004: prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione;

**VISTI** i Reg. CE n. 396/2005, n. 149/2008, n. 260/2008, n. 839/2008, n. 901/2009 E N. 1107/2009;

**VISTA** la D.G.R. n. 274 del 12 aprile 2010 che recepisce il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 ed individua le norme regionali attuative delle discipline regolamentari nazionali;

**VISTA** la D.G.R. n. 930 del 29 novembre 2010 che modifica ed integra la richiamata precedente Deliberazione n. 274 del 12 aprile 2010;

**VISTO** il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55 "Regolamento recante modifiche al DPR 23 aprile 2001, n. 290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

**VISTO** il D.P.R. 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'uso sostenibile dei pesticidi";

**VISTO** il D.M. 22 gennaio 2014 relativo al Piano di Azione Nazionale (PAN) adottato con D.M. delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con i Ministri dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare e della Salute, su proposta del Consiglio tecnico Scientifico di cui all'art. 5 del richiamato D. Lgs. n. 150/2012;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 4 marzo 2015 ad oggetto: "Disciplina delle nuove norme in materia di prodotti fitosanitari e procedure relative agli interventi formativi per venditori, consulenti ed utilizzatori ai sensi del D. Lgs. 150/2012" con la quale, previa revoca delle precedenti Delibere di Giunta Regionale n. 274 del 12.4.2010 e 930 del 29.11.2010, è stato adottato uno specifico atto regolamentare da parte della Regione Abruzzo per disciplinare ex novo, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 e del P.A.N. del 22.01.2014, la materia relativa alla formazione, alla consulenza, all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti classificati tossici, molto tossici e nocivi e le caratteristiche minime per lo stoccaggio, ed i locali destinati al deposito e vendita di tali prodotti;

**PRESO ATTO** che la stessa deliberazione giuntalesca, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, ha previsto con gli allegati 1) e 2) rispettivamente:

- ALLEGATO 1) - la disciplina dell'attività di formazione per il rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto, all'utilizzo e all'attività di consulenza;
- ALLEGATO 2) - le procedure per l'accreditamento degli organismi di formazione degli addetti all'attività di vendita, di consulenza, di acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari;

**RILEVATO** che con il suddetto atto è stato istituito, presso il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo - ex Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti, l'Elenco Regionale degli Organismi di Formazione, prevedendo la procedura di accreditamento provvisorio (per la durata di sei mesi) e l'accreditamento definitivo degli stessi Organismi di Formazione, previa verifica, con esito favorevole, da parte del gruppo di Audit;

**PRESO ATTO** che in riferimento all'Allegato 2 della Delibera di Giunta 163 del 04.03.2015 il riconoscimento dell'iscrizione degli Enti Formatori è valido 5 anni ed è soggetto a verifica regionale per il rinnovo di un ulteriore periodo equivalente gratuitamente;

**VISTA** la comunicazione del Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria - Ufficio Sanità Animale, trasmessa con nota PEC del 20.05.2026, prot. RA/208338/26, con la quale, preso atto dell'avvenuta scadenza dell'iscrizione all'Albo regionale dell'Ente Formatore **ACCADEMIA DELLA NATURA S.r.l.**, si invita il medesimo a presentare apposita istanza di rinnovo;

**DATO ATTO** che, il dr. Adriano Cavatassi, in qualità di Legale Rappresentante della Società **Accademia della Natura S.r.l.**, con nota pec del 21.05.2026 prot. RA/209652, ha comunicato la volontà di procedere alla cancellazione della Società dall'Albo regionale, in ragione della cessazione delle attività di formazione;

**ACCERTATA** la regolarità dell'istanza e della documentazione a corredo;

**RITENUTA** la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

## **D E T E R M I N A**

*- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -*

1. di cancellare dall'Elenco regionale degli Organismi di Formazione sull'impiego dei Prodotti Fitosanitari: **ACCADEMIA DELLA NATURA S.r.l. - Tortoreto (TE)**;
2. di dare atto che l'Elenco regionale degli Organismi di Formazione sull'impiego dei Prodotti Fitosanitari, a seguito della presente cancellazione, risulta aggiornato come da elenco allegato quale parte integrante e sostanziale;
3. -di pubblicare l'Elenco Regionale degli Organismi di Formazione sull'impiego dei Prodotti Fitosanitari, come aggiornato con il presente provvedimento, sul sito Web della Regione Abruzzo, nell'apposita pagina riservata al Servizio Veterinario e destinata allo scopo;
4. -di trasmettere copia della presente Determina all'Organismo accreditato all'indirizzo: di trasmettere copia della presente Determina all'Organismo accreditato all'indirizzo: [accademiadellanaturasrl@pec.it](mailto:accademiadellanaturasrl@pec.it); [restragraria@pec.it](mailto:restragraria@pec.it);

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vacante

**IL DIRETTORE REGIONALE**

Ing. Camillo Odio  
(f.to digitalmente)

---

**L'ESTENSORE**

Tina Maiori Caratella  
f.to elettronicamente

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

Dott.ssa Roberta Torlone  
assente

## **Allegati per DETERMINAZIONE DPF023/45 DEL 28 MAGGIO 2026**

### **Elenco regionale degli Organismi di Formazione**

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-06-04/elenco-regionale-org-di-form-gli-add-cons-acq-ed-ut-prod-fito-agg-28-05-2026-sign>

Hash: 38a25ce5aa67141d4abe6d3ddb230d5

**GIUNTA REGIONALE****DIPARTIMENTO SANITÀ****SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA E MEDICINA CONVENZIONATA****UFFICIO MEDICINA CONVENZIONATA**

**OGGETTO:** Approvazione dell'“Elenco APP dei pediatri da incaricare” ai sensi degli artt. 4 e 5, Allegato 5, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta 18.03.2026.

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** l'Accordo Collettivo Nazionale (di seguito A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 502/1992, e s.m.i., di cui all'Intesa Rep. atti n. 132/CSR del 25 luglio 2024 della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ed in particolare l'art 19, comma 10, il quale prevede che i pediatri iscritti alla graduatoria regionale possono chiedere di accedere alla procedura di ricambio generazionale derivante dalla Anticipazione della Prestazione Previdenziale (di seguito denominata APP), di cui all'Allegato 5 dello stesso ACN;

**VISTO** l'Accordo Collettivo Nazionale (di seguito A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 502/1992, e s.m.i., di cui all'Intesa Rep. atti n. 28/CSR del 18 marzo 2026 che non ha apportato alcuna modifica alla disciplina della procedura di ricambio generazionale denominata APP contenuta nel previgente ACN 25 luglio 2024;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'Allegato 5), A.C.N.:

- il pediatra di libera scelta in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per percepire la pensione ordinaria - anche anticipata - presso la Fondazione ENPAM e con un minimo di 700 assistiti, può richiedere alla medesima Fondazione l'Anticipo della Prestazione Previdenziale (di seguito denominata APP), alle condizioni e con le modalità previste nello stesso articolato;
- l'attivazione del predetto istituto è subordinata alla riduzione dell'attività convenzionale da parte del pediatra titolare, da un minimo del 30% fino ad un massimo del 70%, a fronte della contestuale attribuzione, con rapporto convenzionale a tempo indeterminato, della corrispondente quota di attività ad un pediatra da incaricare inserito nella graduatoria di cui all'articolo 19, comma 1, ACN;

**VISTI** gli artt. 4 e 5, dell'Allegato 5), A.C.N. i quali prevedono che:

- il pediatra da incaricare che vuole accedere alla procedura di ricambio generazionale dell'APP, deve presentare all'Assessorato alla Sanità della Regione idonea richiesta da inviare mediante PEC, entro il termine del 30 aprile;
- il pediatra di cui al punto che precede viene inserito nell' “Elenco APP dei pediatri da incaricare”, reso pubblico entro il 31 maggio;

- ai fini della formazione dell'“Elenco APP dei pediatri da incaricare” si utilizza il punteggio della graduatoria regionale di cui all'articolo 19, comma 1, ACN;
- il pediatra da incaricare, già inserito nell'Elenco APP, deve confermare all'Assessorato alla Sanità della Regione, mediante PEC, entro il 30 aprile di ogni anno, la volontà di adesione alla procedura di ricambio generazionale. La revoca in corso d'anno della disponibilità a rimanere nell'Elenco APP deve essere comunicata mediante PEC;

**DATO ATTO** che sono pervenute complessivamente n. 13 (tredici) istanze, con richiesta di inclusione nell'“Elenco APP dei pediatri da incaricare”, da parte di medici pediatri inseriti nella vigente graduatoria di cui all'art. 19, comma 1, ACN e che l'Elenco APP (all. A) dei pediatri da incaricare è stato redatto utilizzando il punteggio della graduatoria regionale dei pediatri di libera scelta valevole per l'anno 2026, approvata con determinazione n. DPF027/47 del 18 novembre 2025, pubblicata nel B.U.R.A.T. Speciale n. 269 del 28 novembre 2025;

**PRECISATO** che:

- l'Azienda di competenza del pediatra titolare individua il pediatra da incaricare tra quelli iscritti nell'Elenco APP di cui al punto precedente secondo l'ordine dello stesso interpellando prioritariamente i pediatri residenti nell'ambito di iscrizione del pediatra titolare e, nel caso in cui il pediatra da incaricare non fosse disponibile, l'Azienda individua un nuovo pediatra secondo lo stesso criterio;
- il periodo di affiancamento ha una durata di 60 giorni di servizio effettivo, durante il quale entrambi i pediatri svolgono congiuntamente l'attività convenzionale nei confronti degli assistiti ed entrambi sono sospesi dagli Elenchi APP di appartenenza;
- entro 15 giorni dalla fine del periodo di affiancamento, il pediatra titolare ed il pediatra da incaricare sono tenuti ad inviare al Dipartimento di Sanità della Regione, all'Azienda di competenza ed alla Fondazione ENPAM una dichiarazione congiunta concernente la volontà di avvio dell'APP, in mancanza di manifestazione di tale volontà entrambi i pediatri restano sospesi dai relativi elenchi APP e non potranno accedere ad un nuovo periodo di affiancamento per 120 giorni dallo scadere del suddetto termine;

**VISTO** il parere prot. n. 815/2023 del 29 settembre 2023 con il quale la SISAC, a riscontro del quesito proposto dalla Regione Abruzzo, ha chiarito che *“la procedura APP è una modalità di assegnazione dell'incarico di pediatra di libera scelta per cui, analogamente a quanto previsto per la copertura di una zona carente per trasferimento o per graduatoria, prima di attivarne la procedura l'Azienda deve valutare il fabbisogno di pediatri convenzionati ed il rapporto ottimale nell'ambito territoriale di riferimento e riscontrare che la zona si renderebbe effettivamente carente qualora il titolare, all'atto dell'avvio della procedura stessa, cessasse il proprio incarico”*;

**VISTA** la nota prot. n. RA/0029402/24 del 24/01/2024, trasmessa alle Aziende USL regionali, con la quale sono fornite indicazioni in merito alla compatibilità, sovrapposibilità o alternatività fra la procedura APP ed il trattenimento in servizio del personale medico convenzionato fino al compimento del settantaduesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza ai sensi dell'art. 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023;

**VISTO** il comma 1, art. 12 quater, del Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69 il quale recita testualmente che *“in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026,*

*possono prorogare, con il consenso degli interessati e comunque non oltre un anno successivo al raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il rapporto con il personale medico in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;*

**VISTI** gli artt. 4-bis e 4-ter del Decreto – legge 19 febbraio 2026, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50 che hanno prorogato al 31 dicembre 2027 le succitate norme che consentono alle Aziende USL il trattenimento in servizio del personale medico in regime di convenzionamento con il SSN oltre ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza;

**RITENUTO** di dover approvare, secondo quanto previsto dall'Allegato 5) del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta l'“Elenco APP dei pediatri da incaricare”, Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione e di dover provvedere alla relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

*per le motivazioni espresse in narrativa:*

**di approvare**, secondo quanto previsto dall'Allegato 5) del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta l'“Elenco APP dei pediatri da incaricare”, (Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**di dare atto** che ai fini della formazione del suddetto Elenco APP è stato utilizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato 5, vigente A.C.N., il punteggio della graduatoria regionale dei pediatri di libera scelta valevole per l'anno 2026, approvata con determinazione n. DPF027/47 del 18 novembre 2025, pubblicata nel B.U.R.A.T. Speciale n. 269 del 28 novembre 2025;

**di dare atto** che in corso d'anno la revoca della disponibilità da parte del pediatra a rimanere nell'Elenco APP deve essere comunicata al Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo mediante posta elettronica certificata (PEC);

**di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul Portale Sanità della Regione nel Canale Assistenza Territoriale (<https://sanita.regione.abruzzo.it/canale-assistenza-territoriale/medicina-convenzionata>), ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, dell'Allegato 5), A.C.N 18 marzo 2026.

**L'ESTENSORE**  
Cinzia Di Rino  
*(f.to elettronicamente)*

**IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO**  
Dott.ssa Manuela Di Giacomo  
*(f.to elettronicamente)*

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
Dott.ssa Barbara Morganti  
*(f.to digitalmente)*

## **Allegati per Determinazione DPF027/68 del 28.05.2026**

### **Allegato A - ELENCO APP DEI PEDIATRI DA INCARICARE ANNO 2026**

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-06-09/elenco-app-2026-pediatri-da-incaricare-signed-0.pdf>

Hash: a5bdaa598a7088835923a985a91f38ec

REGIONE  
ABRUZZO

DIPARTIMENTO SOCIALE – ENTI LOCALI - CULTURA - SEDE PESCARA  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE – DPG022  
Ufficio Terzo Settore

DETERMINAZIONE N. DPG022/141

DEL 18 MAGGIO 2026

**OGGETTO:** L.R. n. 38/2004 - L.R. 33/2005, art. 1, comma 7 e L.R.7/2016 – Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi – CANCELLAZIONE “L’ARCOBALENO – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” con sede legale in P.zza Umberto I, snc – 66043 CASOLI (CH) - C.F. 01969630696 - per perdita dei requisiti ai fini della permanenza dell’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Omissis

**DETERMINA**

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto**

- **che**, dagli atti acquisiti d’Ufficio, la società “L’ARCOBALENO – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” con sede legale in P.zza Umberto I, snc – 66043 CASOLI (CH) - C.F. 01969630696, risulta cancellata dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
- **che**, la nota RA/0140847/26 dell’08.04.2026, trasmessa a mezzo PEC, non è stata riscontrata dalla ditta “L’ARCOBALENO – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” con sede legale in P.zza Umberto I, snc – 66043 CASOLI (CH) - C.F. 01969630696;

2. **procedere alla cancellazione**, ai sensi dell’Art. 5 della L.R. 38/2004 e ss.mm.ii. richiamato in premessa, dell’iscrizione della società “L’ARCOBALENO – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” con sede legale in P.zza Umberto I, snc – 66043 CASOLI (CH) - C.F. 01969630696 - dall’Albo regionale di che trattasi;
3. **dare** atto che la presente Determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
5. **di dare atto che**, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente atto potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale agli organi competenti e nei termini di legge fissati;
6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore regionale del Dipartimento “Sociale – Enti locali – Cultura” e all’Assessore preposto alle Politiche sociali;
7. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi delle vigenti disposizioni.

L’Estensore  
Patrizia Nobile  
(firmato elettronicamente)

ROMINA  
CIAFFI  
DIRIGENTE  
La Dirigente del Servizio  
REGIONE  
Abruzzo  
ABRUZZO  
18.05.2026  
12:33:48  
GMT+02:00



Il Responsabile dell’Ufficio  
Salvatore Gizzi  
(Assente)



DIPARTIMENTO SOCIALE – ENTI LOCALI - CULTURA - SEDE PESCARA  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE – DPG022  
Ufficio Terzo Settore

DETERMINAZIONE N. DPG022/148

DEL 26 MAGGIO 2026

**OGGETTO:** L.R. n. 38/04 Artt. 4 e 5 – Albo regionale delle Cooperative sociali e loro consorzi -, DGR n.63 del 31.01.2025 - P.I.A.O. 2025/2027 - Annualità 2025 - e DGR n. 34 del 30.01.2026 - P.I.A.O. 2026/2028 - Annualità 2026. Verifica sussistenza dei requisiti ai fini della permanenza dell'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi. Cancellazione.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Omissis

**DETERMINA**

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto che**, dagli atti acquisiti d'Ufficio, la Cooperativa sociale riportata nell' "Allegato A", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risulta **cancellata dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.**;
2. **procedere alla cancellazione**, ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 38/2004 richiamato in premessa, dell'iscrizione della Cooperativa sociale di cui all'"Allegato A" del presente provvedimento formandone parte integrante e sostanziale, dall'Albo regionale di che trattasi;
3. **dare atto** che la presente Determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
4. **dare atto che**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente atto potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale agli organi competenti e nei termini di legge fissati;
5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore regionale del Dipartimento "Sociale – Enti locali – Cultura" e all'Assessore preposto alle Politiche sociali;
7. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'Estensore  
Patrizia Nobile  
*Firmato elettronicamente*

Il Responsabile dell'Ufficio  
Salvatore Gizzi  
*Firmato elettronicamente*

ROMINA  
CIAFFI  
DIRIGENTE  
REGIONE  
ABRUZZO  
26.05.2026  
11:16:19  
GMT+02:00

La Dirigenza del Servizio  
Avv  
Firm

## **Allegati per DETERMINAZIONE N. DPG022/148 DEL 26 MAGGIO 2026**

### **Allegato A**

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-06-04/allegato-burat-signed.pdf>

Hash: 13f9858f16820a36019511267fb80ead



REGIONE ABRUZZO – GIUNTA REGIONALE  
**AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**



*DETERMINAZIONE N. 81/APC002*

*DEL 21 MAGGIO 2026*

**AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E CENTRO FUNZIONALE – APC002**

**UFFICIO VOLONTARIATO**

**OGGETTO: Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Protezione Civile.  
Iscrizioni Maggio 2026.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*... omissis...*

**DETERMINA**

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa:

- **di iscrivere** le organizzazioni nell'Elenco Territoriale di protezione civile contrassegnate dal numero progressivo come segue:

1.	Protezione Civile Villa Santa Maria O.D.V. C.da Pagliai - Villa Santa Maria - 66047 - (CH)	n. 328
----	---	--------

- **di comunicare** quanto sopra all'Organizzazione di Volontariato interessata;
- **di trasmettere** l'Elenco territoriale aggiornato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile e ai Prefetti competenti;
- **di pubblicare** l'aggiornamento dell'Elenco territoriale sul sito dell'Agenzia regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo: <chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://protezionecivile.regione.abruzzo.it/agenzia/wp-content/uploads/2026/05/Elenco-territoriale-rev-MAGGIO-2026-1.pdf>
- **di pubblicare** per estratto la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Per il Dirigente del Servizio  
(vacante)

Il Direttore  
**Avv. Maurizio Scelli**  
(firmato digitalmente)

L'Estensore

**Marica Marinelli**  
*Firmato elettronicamente*  
Ai sensi del D.L.gs n.82 del 7marzo 2025

Il Responsabile dell'Ufficio

**Dott. Giampiero Antonetti**  
*Firmato elettronicamente*  
Ai sensi del D.L.gs n.82 del 7marzo 2025



REGIONE ABRUZZO – GIUNTA REGIONALE  
**AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**





DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO  
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO



## ALL. 2 ORDINANZA BALNERARE 2026

- Approvazione -

L'Ordinanza Balneare 2026 della Regione Abruzzo nel promuovere un approccio di maggiore responsabilità e consapevolezza, sia degli operatori del settore che dell'utenza, dell'ambiente demaniale marittimo, adotta il decalogo di promozione e incentivazione per la SOSTENIBILITÀ DELLE SPIAGGE ABRUZZESI, già approvato con D.D. n°DPC032/156 del 31.05.2023, per migliorare la fruizione e l'accessibilità degli spazi demaniali marittimi vocati al turistico ricreativo, richiamando i GOALS dello Strategia dello Sviluppo Sostenibile fornendo raccomandazioni improntate alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza in spiaggia e alla tutela del patrimonio naturalistico sia per gli operatori del settore che per la collettività.

1		<b>PROMOZIONE DELLE SPIAGGE, PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE, COMUNICAZIONE</b> art.4 c.1, lett a) OB26	<b>l'operatore balneare deve fornire:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>informazioni chiare</b> dei servizi offerti e relative costi, orari, al fine di migliorare il <b>comfort degli utenti</b>;</li> <li>– <b>informazione su eventi culturali, manifestazioni e promozione dei beni culturali e naturali</b>;</li> <li>– tutte le azioni volte alla cura del <b>decoro</b>, dell'<b>estetica dell'igiene e della pulizia</b> dello stabilimento balneare e dell'arenile in concessione.</li> </ul>
2		<b>ACCESSIBILITÀ E INCLUSIONE</b> art. 3, c.1 lett e) e c.2.2, lett k) art. 4, c.1 lett f) e h) art. 5, c. 2 e c. 3 art. 8, c. 3 e c. 4 OB 26	<b>l'operatore balneare deve garantire:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>libero accesso alla battigia</b> per TUTTI (clienti e non);</li> <li>– <b>attenzione</b> alle esigenze di persone con <b>disabilità motoria, sensoriale, cognitivo/comportamentale, senior</b>, famiglie con bambini piccoli;</li> <li>– <b>fornire gratuitamente acqua potabile e servizio lavapiedi</b>;</li> </ul>
3		<b>ACQUA</b> Ordinanza Acque di Balneabilità art.1 c.2 lett f) art.4c.1 OB26	<b>l'operatore balneare deve prediligere e incentivare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>risparmio idrico</b>;</li> <li>– <b>riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche</b> per le pulizie;</li> <li>– <b>recupero acque meteoriche</b>;</li> </ul>
4		<b>RIFIUTI</b> art. 3 c.1 lett d) art. 4 c.1 lett c) art. 7 c.4 e c.5 art. 8 c.5 OB26	<b>l'operatore balneare deve prediligere e incentivare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la diffusione di aree destinate alla <b>Raccolta differenziata</b>,</li> <li>– la <b>riduzione</b> della produzione dei rifiuti,</li> <li>– il <b>riutilizzo</b> e resa degli imballi;</li> </ul>
5		<b>ENERGIA e MATERIALI</b> art. 8 c.5 OB26	<b>l'operatore balneare deve prediligere e incentivare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– uso di tecnologie per il <b>risparmio energetico</b>;</li> <li>– interventi di efficientamento dei manufatti;</li> <li>– approvvigionamento da energia da <b>fonti rinnovabili</b>;</li> <li>– impiego di <b>materiali naturali</b> per i sistemi di ombreggiatura;</li> </ul>



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO  
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

6		<b>SERVIZI SANITARI</b> art. 4 c. 1, lett a) OB26	<b>L'operatore balneare deve garantire la disponibilità dei servizi sanitari: toilette, docce e lavapiedi, in ottime condizioni di operatività e di pulizia e igiene, sempre disponibili TUTTI gli utenti</b> nelle ore di balneazione, le cui acque reflue (toilette) devono essere trattate separatamente e non nei flussi di riciclo delle acque;
7		<b>MOBILITÀ SOSTENIBILE</b> art.3 c. 2.2 lett. d), h) e i) art. 4 c.1 lett. a) e c) OB26	<b>L'operatore balneare deve garantire:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>pulizia degli arenili</b> in concessione effettuata con mezzi e modalità idonei;</li> <li>- <b>promozione</b> dei mezzi di trasporto pubblico e <b>dell'uso di mezzi a zero emissioni di CO2</b>, e informazioni su <b>mobilità sostenibile</b>;</li> </ul>
8		<b>ALIMENTAZIONE, GASTRONOMIA, ACQUISTI ECOSOSTENIBILI</b>	<b>L'operatore balneare deve prediligere:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso di <b>prodotti con certificazioni di eco-sostenibilità</b>, con minimo imballaggio, riutilizzabili, riciclabili e a rendere;</li> <li>- l'impiego e la somministrazione di <b>alimenti bio, kmzero</b>, incentivando i prodotti tipici e locali;</li> </ul>
9		<b>FLORA e FAUNA PROTETTA</b> Art. 7 c.1 OB26	<b>L'operatore balneare deve garantire, durante le operazioni di livellamento, pulizia, riduzione volumetrica della ghiaia e allestimento delle aree in concessione, la salvaguardia della flora e fauna protetta</b> con riferimento anche alle zone segnalate per la schiusa delle uova del cosiddetto " <b>Fratino</b> " <b>Charadrius Alexandrinus</b> , le specifiche operazioni di rilevazioni e censimento DEVONO essere condotte di concerto con gli uffici tecnici comunali e le <b>Associazioni volte alla tutela e protezione ambientali</b> maggiormente diffuse sul territorio;
10		<b>PREVENZIONE</b> Ordinanza di Sicurezza 2026 Capitanerie di Porto Marittime	Attenersi all'Ordinanza di Sicurezza 2026 delle Capitanerie di Porto e alle <b>informazioni fornite dai responsabili locali della Protezione Civile sul Piano di emergenza comunale, le zone pericolose, le vie e i tempi di evacuazione, alla segnaletica da seguire e le aree di attesa da raggiungere in caso di emergenza.</b>



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO  
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

**ART. 1\_ DISPOSIZIONI GENERALI**

- 1) La presente Ordinanza disciplina l'esercizio delle attività sulle spiagge del litorale abruzzese: è **confermata la stagione balneare 2026 compresa tra l'11 marzo 2026 e il 23 novembre 2026** in continuità con la pregressa determinazione; a tal fine si riportano di seguito le Definizioni:

<b>STAGIONE BALNEARE</b> 11.03.2026 - 23.11.2026	Comprende: il periodo per le attività di allestimento e preparazione delle spiagge, il periodo di balneazione, il periodo per le attività di dismissione e disallestimento delle spiagge;
<b>PERIODO ALLESTIMENTO DELLE SPIAGGE</b> 11.03.2026 - 22.05.2026	Periodo di allestimento, pulizia e preparazione delle spiagge, così come disciplinata dal successivo art. 2 lett. b) e art. 4 comma 1 lett. e).
<b>PERIODO DI BALNEAZIONE</b> 23.05.2026 - 20.09.2026	ai sensi dell'art. 6.2 del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito in L. n. 105/2025, periodo così come disciplinato dal comma 3 lett. c) dell'ORDINANZA BALNEARE 2026;
<b>PERIODO DI DISALLESTIMENTO</b> 21.09.2026 - 23.11.2026	periodo di dismissione e disallestimento delle spiagge;
<b>MARE D'INVERNO</b> 24.11.2026 - 10.03.2027:	periodo per apertura straordinaria ai fini elioterapici disciplinata all'art. 4 comma 4 dell'ORDINANZA BALNEARE 2026;

- 2) Nell'esercizio delle dette attività si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) Le **attività commerciali** possono essere esercitate durante tutto l'anno secondo le previsioni dei piani commerciali e modalità delle licenze di Pubblico Esercizio rilasciate dai Comuni e nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 6.2 del D.L. 73/25 convertito in L. 105/25;
  - b) Dalla data di efficacia della presente Ordinanza si avviano le attività preparatorie e di allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere (pulizia, livellamento, riduzione volumetrica della ghiaia, installazione attrezzatura balneare), nel rispetto delle prescrizioni di cui alla L.R. 45/79 nelle aree con presenza di Fratino e di vegetazione e di formazioni dunali, che devono obbligatoriamente essere concluse entro il **22 maggio 2026**; ulteriori deroghe ai termini sopra indicati potranno essere rilasciate dal Servizio regionale previa motivata richiesta da parte dei soggetti interessati con apposita istanza al Comune competente;
  - c) Il **periodo di balneazione è fissato dal 23 maggio al 20 settembre**: ogni eventuale variazione di data dovrà essere comunicata preventivamente dal concessionario agli enti competenti e adeguatamente evidenziata ai fini della balneazione, così come indicato nell'Ordinanza Sicurezza 2026 a cura delle Autorità Marittime territorialmente competenti;
  - d) Il **servizio di assistenza** alla balneazione da parte dei concessionari di aree demaniali, e/o dei comuni per le spiagge libere, è assicurato nei periodi e nelle fasce orarie che saranno regolamentati con provvedimenti emanati dalle Autorità Marittime territorialmente competenti;
  - e) **Dal 23 maggio al 20 settembre** i concessionari, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, devono comunque garantire la propria attività; in caso di documentata impossibilità



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO  
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

all'esercizio dell'attività è prescritto l'impegno a mantenere l'arenile in stato di decoro secondo quanto stabilito nel successivo art. 4, comma 1, lettera a) e installare idonea segnaletica, ai sensi dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026 a carico delle Autorità Marittime territorialmente competenti. La mancanza del servizio di assistente bagnanti non costituirà, in tutti i casi, presupposto per l'esercizio della sola elioterapia;

- f) le disposizioni inerenti la **balneabilità** delle acque regionali ai fini della balneazione verranno deliberate dalla Giunta Regionale e saranno oggetto di apposite Ordinanze da parte dei Sindaci dei Comuni costieri; le stesse costituiscono obbligo per i concessionari, in relazione agli obblighi per favorire la partecipazione e l'informazione dei cittadini rispetto alla qualità delle stesse acque di balneazione, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 attuativo del D. Lgs. n. 116/08;
- g) Nei tratti costieri ricadenti nelle aree e riserve marine protette, le disposizioni contenute nella presente ordinanza devono essere coordinate in fase di applicazione con le norme speciali di disciplinanti le aree e riserve marine protette (leggi quadro, decreti, regolamenti, piani di gestione, ecc.).

#### ART. 2\_ NORME DI SICUREZZA SULL'USO DEL MARE

1. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi al salvataggio, alla sicurezza, all'occupazione della fascia di arenile pari a 5 mt. dalla battigia e all'uso dei corridoi di lancio sono regolamentate con provvedimenti emanati dalle Autorità Marittime competenti (Ordinanza Sicurezza 2026).
2. Nella fascia di 5 mt. dalla battigia è vietato:
  - stazionare per prendere il sole al fine di consentire il libero transito;
  - svolgere attività commerciale;
  - la permanenza di scafi, salvo che per gli scafi del salvataggio, per la quale modalità dispositiva si rimanda all'Ordinanza Sicurezza 2026.

#### ART. 3\_ PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. **dal 11 marzo 2026 al 10 marzo 2027 È VIETATO** sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione:
  - a) **campeggiare** e/o pernottare con tende, *roulottes*, *campers* e altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine;
  - b) **adibire** ad uso alloggio, pernottamento e/o cucina le cabine spogliatoio, i magazzini, i ripostigli, fatti salvi i manufatti destinati alla ricettività di cui all'art. 4 comma 1 lett. c) del PDMR/15;
  - c) **usare** e/o detenere all'interno dei locali di cui alla lett. b) che precede: luci a gas, bombole, serbatoi di carburante e ogni altro oggetto che possa costituire motivo di pericolo per la pubblica incolumità;
  - d) **abbandonare** a terra o in mare rifiuti, sia pure contenuti in buste;
  - e) **realizzare** opere e/o installazioni che possano costituire impedimento o pregiudizio per la fruizione e l'accessibilità delle aree demaniali da parte di persone con disabilità, come previsto dal D.M. del 14/06/1989 n. 232 e nel rispetto dell'art. 5, comma 7, del P.D.M.R.;
  - f) **realizzare** qualsiasi opera e/o struttura, anche se di tipo amovibile e provvisoria, assimilabile ad interventi di carattere edilizio, senza la preventiva autorizzazione/comunicazione dell'Autorità competente; è fatta eccezione per l'installazione delle postazioni di salvamento nonché per le attrezzature ludiche per bambini purché all'interno delle aree in concessione e nel rispetto di



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO  
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

quanto disciplinato dal successivo art. 4, comma 1;

- g) **occupare** (accesso, transito, sosta, fermata) il suolo demaniale marittimo con:
- automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere;
  - attrezzature di ogni genere, natanti e imbarcazioni (compresi surf, windsurf e kite surf, moto d'acqua, attrezzi o strumenti da pesca) se non in appositi rastrelliere e/o spazi appositamente predisposti e/o disciplinati nel titolo concessorio;
  - tirare a secco barche o natanti in genere salvo che nelle aree a ciò destinate;
- h) **effettuare** riparazioni su apparati motore o lavori di pulizia e/o manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione delle norme in materia di tutela ambientale;
- i) **accendere** fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera o ad energia elettrica sugli arenili, nelle cabine balneari e negli altri locali non autorizzati;
- j) **svolgere** in spiaggia e in mare di spettacoli pirotecnici e l'uso di fuochi di artificio in genere, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità competente.
- k) **effettuare** manifestazioni sportive motoristiche sulla spiaggia, senza i pareri, nulla osta e autorizzazioni degli enti competenti interessati sotto il profilo ambientale - preventivamente acquisiti dagli organizzatori - unitamente ad idonee garanzie sul mantenimento della qualità della sabbia, un piano di ripristino dell'arenile al termine dell'evento e misure di tutela volte a evitare alterazioni permanenti della morfologia costiera.

**2. dal 11 marzo 2026 al 23 novembre 2026 È VIETATO:**

- a) **utilizzare** attrezzature balneari dopo il tramonto senza il consenso del concessionario;
- b) **praticare** qualsiasi tipo di attività che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone o recare disturbo ai bagnanti;
- c) **sorvolare** le spiagge e gli specchi acquei limitrofi con droni e/o apparecchiature similari anche sportive (del tipo parapendio a motore) laddove siano presenti persone o assembramenti di persone, fatti salvi sorvoli/ attività preventivamente autorizzati dagli enti territoriali competenti;
- d) **esercitare** attività commerciali, di servizi e terziarie (facchinaggio - nolo attrezzature etc.), pubblicità, attività promozionali, mediante distribuzione di manifesti e lancio a mezzo velivoli sia in forma fissa che itinerante, sullo specchio acqueo riservato alla balneazione, senza le preventive autorizzazioni da parte degli enti competenti; **l'attività pubblicitaria** che ha per oggetto la diffusione e lo sviluppo della promozione turistica della costa abruzzese non è consentita né sul tratto di arenile in concessione né sulle torrette di salvataggio ma solo all'interno degli stabilimenti balneari, previa autorizzazione presso gli Enti competenti;
- e) **tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora**, nonché farne uso fuori dalle fasce orarie stabilite nei regolamenti comunali; sono fatte salve le speciali prescrizioni stabilite dai Piani Comunali Acustici e/o da altre Autorità, nonché gli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti;
- f) **lasciare**, nei tratti di spiaggia libera e nelle spiagge libere attrezzate, oltre il tramonto attrezzatura da spiaggia (ombrelloni, tende, lettini, sdraio, sedie, o qualsiasi altra struttura) che sarà considerata materiale di abbandono e pertanto trattata come rifiuto;
- g) **spostare**, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute, compresi le indicazioni e i cartelli posizionati dalle Amministrazioni Comunali che interessano le aree inibite alla balneazione e divieti;
- h) nelle aree in concessione nel **periodo destinato alla balneazione (23 maggio - 20 settembre)**, **effettuare** operazioni di pulizia giornaliera delle spiagge durante le ore di balneazione,



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO  
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

coincidente con le fasce orarie per la prestazione del servizio di salvataggio, stabilito dalle Ordinanze delle Autorità Marittime competenti.

- i) realizzare interventi di difesa della costa, **ripascimenti** dal (23 maggio - 20 settembre);
- j) **fumare** nella fascia di libero transito adiacente alla battigia, nello specchio acqueo dedicato alla balneazione e nei pressi delle aree giochi per bambini;
- k) **effettuare** passeggiate sulla battigia con cavalli;
- l) nelle spiagge libere delle aree natura 2000 (SIC/ZSC) è consentito il solo uso di ombrelloni ed è vietata l'installazione di gazebo o altre tipologie di strutture ombreggianti.

La verifica del rispetto delle suddette disposizioni, nelle spiagge in concessione, sono a carico del concessionario.

**3. dal 11 marzo 2026 al 23 novembre 2026 È CONSENTITO:**

- a) effettuare attività **straordinaria per ristrutturazioni e/o costruzione** di stabilimenti balneari, purché in area delimitata e interdetta ai non addetti ai lavori e nel rispetto delle condizioni del relativo permesso di costruire e/o autorizzazioni edilizie rilasciate dalle autorità competenti;
- b) l'accesso, il transito e la fermata sulla spiaggia di **mezzi di soccorso medico-sanitari**, mezzi di servizio delle forze dell'ordine, mezzi di servizio di pubbliche amministrazioni/enti con specifiche competenze in aree demaniali;
- c) **accedere** sulla spiaggia, sia libera che in concessione, con mezzi per la **pulizia e la sistemazione**, a seguito di fenomeni straordinari meteorologici - previo rilascio di apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale competente e comunicazione all'Autorità Marittima: le operazioni devono essere effettuate, in condizioni di massima sicurezza, sotto la vigilanza dei Comuni e/o concessionari;
- d) **accedere** con mezzi meccanici, preferibilmente di tipo elettrico, correttamente mantenuti nell'anno in corso a carico del concessionario, ai fini delle operazioni di pulizia giornaliera delle spiagge nel periodo di balneazione ovvero dal 23 maggio al 20 settembre solo al di fuori delle ore di balneazione, stabilite dall'Ordinanza di Sicurezza 2026;
- e) **accedere** sulla spiaggia di mezzi utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nelle aree in concessione per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni di deposito/rimozione, fuori dalla fascia oraria di balneazione, le operazioni devono essere effettuate, sotto la responsabilità dei concessionari, in condizioni di massima sicurezza;
- f) **accedere** di mezzi adoperati per il varo e l'alaggio delle imbarcazioni nelle aree in concessione per deposito di unità da diporto, durante l'arco dell'intera giornata, sotto la responsabilità dei titolari di dette concessioni, e nel rispetto delle normative sulla sicurezza;
- g) **accedere** sulle spiagge nelle ore notturne (dalle ore 21.00 alle ore 5.00) con mezzi correttamente mantenuti nell'anno in corso, e preferibilmente di tipo elettrico, ai fini del servizio di sorveglianza da parte degli Istituti preposti; ogni mezzo all'uopo preposto deve essere munito di preventiva autorizzazione comunale, nonché delle relative autorizzazioni da trasmettersi alle Autorità Marittime competenti e ai relativi Enti gestori;
- h) **effettuare** manifestazioni sportive motoristiche sulla spiaggia solo ed esclusivamente all'esito dell'acquisizione a carico degli organizzatori di tutti i pareri degli enti interessati sotto il profilo ambientale, fornendo altresì idonee garanzie sul mantenimento della qualità della sabbia, e un piano di ripristino dell'arenile (al termine dell'evento) contenente misure di tutela volte a evitare alterazioni permanenti della morfologia costiera;
- i) l'ingresso e la sosta sul demanio marittimo di mezzi correttamente mantenuti nell'anno in corso, e preferibilmente di tipo elettrico, in occasione di manifestazioni pubbliche,



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO  
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

- limitatamente alle operazioni di carico e scarico delle attrezzature, previa autorizzazione a cura del Comune competente e nel rispetto dei regolamenti dei relativi Enti gestori; le aree interessate dovranno essere obbligatoriamente delimitate da segnaletica orizzontale;
- j) **sostare** con i mezzi - correttamente mantenuti nell'anno in corso e preferibilmente di tipo elettrico/ibrido - utilizzati per la pulizia giornaliera delle spiagge, di proprietà della ditta concessionaria, dotati di certificato di revisione dell'anno in corso, in apposito spazio dedicato, nel rispetto delle condizioni di sicurezza per la incolumità dei bagnanti;
- k) **praticare** giochi in forma singola, o allenamenti da parte di Società Sportive nel rispetto dei relativi protocolli di sicurezza approvati dal Ministero dello Sport delle relative Federazioni, all'interno di spazi appositamente attrezzati come specificato nell'art. 4, comma 1. lett. j), punto 1); organizzare forme di intrattenimento, anche non sportive, a carattere temporaneo, all'interno delle aree oggetto di concessione e nelle spiagge libere mediante installazioni scenografiche temporanee (palchi, gazebo) previo ottenimento delle eventuali prescritte autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
- l) **attrezzare** le spiagge libere con: percorsi per persone con disabilità, servizi igienici chimici, massimo n.2 cabine spogliatoio, e spazi per il tempo libero, in deroga a quanto previsto nel precedente punto 2. lett. f); le spiagge in concessione per attività balneare prive di servizi (arenili per la posa di ombrelloni) potranno essere dotate di detti apprestamenti, nel rispetto dei limiti minimi previsti dalla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche e previa acquisizione delle autorizzazioni sotto il profilo urbanistico edilizio rilasciate dagli Enti competenti.

#### **ART. 4\_ DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI**

1. I concessionari per l'occupazione dell'area demaniale, sia di durata annuale sia di durata stagionale sono tenuti a:
- a) **curare l'estetica, il decoro**, l'igiene e la pulizia dello stabilimento balneare e dell'arenile e della fascia di libero transito fino al battente del mare, e l'igiene degli spazi pubblici, dei servizi igienici a servizio della collettività, delle docce e degli ambienti destinati alla fruizione del pubblico;
- b) **eliminare ogni eventuale materiale di deposito di rivestimento** o qualsiasi altro elemento che non assicuri e garantisca la piena sicurezza della **fruizione** e dell'accessibilità dello stabilimento, delle aree di pertinenza e dell'arenile tutto in concessione;
- c) **destinare un'area ecologica sino a max 20 mq** all'interno della concessione per il deposito dei rifiuti in attesa di raccolta, opportunamente delimitate con paravento "schermatura" in materiale sostenibile di altezza massima 1,50mt. pavimentate con materiale idoneo a prevenire perdita di liquidi "colaggi" nella sabbia, con area delimitata atta a contenere carrelli portarifiuti; in materia di smaltimento di materiali di risulta si richiamano le Circolari del Servizio Regionale Gestione Rifiuti (n°1/2011, n°1/2014, n°1/2016) e la D.G.R. 621/17, unitamente alle modalità fissate dalle Amministrazioni comunali competenti;
- d) effettuare la **pulizia** ordinaria nelle spiagge ricadenti nelle Zone a Protezione Speciale (ZPS), Zone Speciali di Conservazione (ZSC), Siti di Interesse Comunitario (SIC), previa autorizzazione del Comune competente **munito di parere preventivo dell'ente gestore dell'area**;
- e) effettuare - **dal 11 marzo al 22 maggio** - le operazioni di pulizia e **livellamento** delle spiagge per l'allestimento e preparazione delle aree in concessione (pulizia, regolarizzazione della superficie, riduzione volumetrica della ghiaia, eliminazione di avvallamenti) senza alterazione del profilo longitudinale e trasversale e delle quote altimetriche dell'arenile in concessione, previa comunicazione al Comune e all'Autorità Marittima competente - da effettuarsi prima dell'avvio delle operazioni di allestimento dell'area, con indicazione del giorno di inizio e fine lavori, della ditta esecutrice nel rispetto di quanto disposto all'articolo 7 punto 1; ogni deroga ai termini predetti sarà concessa dal Servizio regionale previa motivata istanza al Comune competente come all'art. 1, comma 2, lett. b)";
- f) **installare ombrelloni, o altri sistemi di ombreggio**, sull'arenile, in maniera da non ostacolare la



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO  
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

- circolazione dei bagnanti, garantendo un corridoio di libero accesso e transito per il raggiungimento della battigia per l'intero arco dell'anno, anche nel rispetto dell'abbattimento delle barriere architettoniche; per le concessioni contigue in sede di **allestimento** della spiaggia con le attrezzature balneari (ombrelloni e sedie) deve essere lasciato uno spazio libero minimo di almeno 3 mt. (per evitare l'accavallamento dell'attrezzatura balneare), a carico di entrambi per 1,50 mt ciascuno, misurato dalla proiezione del lato esterno del cappello dell'ombrellone e/o attrezzatura d'ombreggio. Le concessioni con fronte a mare inferiore a mt. 20 sono derogate dall'osservanza della predetta norma (rif. art. 5, commi 5 e 6, del vigente P.D.M.R.);
- g) rispettare, per le procedure concernenti l'installazione di opere stagionali ovvero opere installate durante la stagione balneare (che non rientrano nel titolo concessorio), la circolare emessa dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara avente ad oggetto "*CIRCOLARE esplicativa in riferimento alle attività poste in essere dagli uffici tecnici comunali in applicazioni delle disposizioni previste dalla vigente Ordinanza Balneare 2024 – giusta determina DPC032/104 dell'8.4.2024 ai fini dell'applicazione del D.P.R.380/01 - Comunicazioni*" di cui al protocollo MIC\_SABAP-CH-PE 30/05/2024/0004222-P – Resp. Prot. 3244 del 24/04/2024 Rif. Vs. 170796 del 24/04/2024;
- h) rispettare i requisiti di cui alla L. 104/1992, per i servizi destinati a persone con disabilità;
- i) comunicare il divieto dell'uso di detergenti in genere, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
- j) assumere ogni precauzione necessaria ad evitare nocimento ai frequentatori delle spiagge in caso di allestimento di **spazi per attività ludico sportiva** all'interno delle aree oggetto del titolo concessori e, comunque, retrostanti l'ultima fila di ombrelloni e ogni responsabilità derivante dalla effettuazione dell'attività ludico-sportiva; intorno al perimetro del campo da gioco, nel rispetto delle norme di sicurezza degli utenti, deve essere installata una rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica) alta almeno 3 mt, adeguatamente ancorata al suolo con sistemi tecnologici amovibili e atti a garantire la piena e totale sicurezza del sistema di protezione; le aree attrezzate per giochi bimbi (altalene, girelli, gonfiabili) sono escluse dall'obbligo di installazione delle reti di protezione di cui sopra e, potranno essere delimitate con staccionate dell'altezza di mt. 1,50, nel rispetto delle norme di sicurezza, e utilizzate assicurando la costante e ininterrotta vigilanza da parte dei genitori/tutori/accompagnatori; ogni gioco dovrà essere mantenuto, avere idonea certificazione attestante lo stato di efficienza al fine di garantire la sicurezza dei bimbi e relativa polizza assicurativa; Le aree attrezzate per giochi-bimbi e campi da gioco potranno essere mantenute a disposizione della collettività a titolo gratuito, anche **dal 21 settembre 2026 sino al 10 marzo 2027**, nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei giochi, adeguatamente garantite da idonea polizza assicurativa, nell'ambito delle concessioni balneari, opportunamente segnalati, mantenuti in condizioni di decoro e pulizia, liberamente e agevolmente accessibili;
- k) **assicurare**, in conformità alla normativa vigente in tema di **accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche** e nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 del PDMR vigente, il libero e gratuito accesso/transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa in concessione, anche ai fini della balneazione, durante la stagione di balneazione e il libero e gratuito accesso/transito per il raggiungimento della spiaggia durante l'arco dell'intero anno;
- l) **vietare** la fruizione delle spiagge in concessione e delle attrezzature balneari senza il previo consenso del concessionario nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 05:00;
- m) **Installare** sul supporto di ogni palma o ombrellone presente nella fascia di talassoterapia un portacicche.
- n) **prediligere** il recupero delle acque meteoriche, incentivare il risparmio idrico e ridurre l'utilizzo di sostanze chimiche per le pulizie;
- o) **fornire gratuitamente** all'utenza sia la somministrazione di acqua potabile da rubinetto che l'acqua per il servizio lavapiedi (rimane a carico del concessionario l'uso di sistemi capaci di ridurre tali sprechi);



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO  
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

2. le zone concesse possono essere **delimitate** esclusivamente alle seguenti condizioni:

dal 24.11.2026 al 10.03.2027	Individuazione di aree specifiche, opportunamente delimitate con sistema a giorno non impattante di altezza non superiore a 1,80 mt. e per un massimo di 150mq, previa idonea istanza da presentarsi all'Ente territorialmente competente, ove ricoverare beni e attrezzature patrimonio della ditta concessionaria, al comune territorialmente competente con esclusione delle strutture di cui all'art. 4, comma 1, lett. g);
dal 23.05.2026 al 20.09.2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi di delimitazione non impattanti (rete di protezione tipo da pesca e/o cordoni) unitamente ad adeguata segnaletica ai fini del rispetto delle misure organizzative (accoglienza e accesso al complesso balneare e servizi);</li> <li>- reti di protezione e relativi pali delle aree adibite a gioco e quelle di cui all'art.4, comma 1, lett. j); sono fatte salve, in ogni caso, le recinzioni approvate e inserite nel relativo titolo Concessorio quali sistemi definitivi, i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, recinzioni per aree di cantiere obbligatori a termine di legge, sempre nel rispetto della libera fruizione dell'arenile da parte della collettività;</li> </ul>
<p>TUTTE LE DELIMITAZIONI, anche se provvisorie, DEVONO rispondere alle vigenti normative di sicurezza, e autorizzati dall'amministrazione comunale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ogni concessionario deve mantenere accessibile nell'area in concessione almeno un varco, e comunque deve essere garantito un accesso/varco ogni 100 mt. di fronte strada, compatibilmente con gli accessi esistenti nei muretti di delimitazione dei marciapiedi realizzati dall'Amministrazione Comunale;</li> <li>- Ogni concessionario può installare, al fine di prevenire atti vandalici e furti, sistemi di protezione non impattanti dal punto di vista estetico e visivo lungo il perimetro dei manufatti (chioschi e cabine), inclusi portici, verande e tettoie, se aderenti ai manufatti, con esclusione delle strutture di cui all'art. 4, comma 1, lett. g), mediante utilizzazione di rete metallica, pannelli rigidi, grigliati fissati alle strutture esistenti in armonia con l'aspetto architettonico del complesso e/o ambiente circostante;</li> <li>- le reti di protezione e relativi pali delle aree adibite a gioco e quelle di cui all'art. 4, comma 1, lett. j), qualora siano utilizzate solo nel periodo estivo, dovranno essere rimosse al termine della stagione balneare ovvero oltre il 13 settembre; sono fatte salve, in ogni caso, le recinzioni approvate e inserite nel relativo titolo Concessorio quali sistemi definitivi, nonché i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, recinzioni per aree di cantiere oggetto di permesso a costruire, obbligatori a termine di legge, sempre nel rispetto della libera fruizione dell'arenile da parte della collettività;</li> </ul>	



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO  
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

3. al fine di garantire l'**accessibilità** fino al mare a persone con disabilità, i concessionari devono predisporre idonei percorsi, che possono permanere per tutto l'anno se in condizioni di sicurezza; i concessionari si dotano di almeno n.1 sedia da spiaggia per persone con disabilità e riservano altresì almeno un ombrellone o palma nella prima fila o in prossimità della passerella, fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento, ai sensi dell'art. 23 della L. 104 del 5 febbraio 1992;
4. durante il **periodo invernale** dal 24 novembre 2026 al 10 marzo 2027, agli stabilimenti balneari è consentita l'apertura al pubblico effettuando il "**Mare d'inverno**", a fini sanitari ed elioterapici, con l'utilizzazione della superficie massima di mq. 1.000 dell'area in concessione sull'arenile: possono essere utilizzate attrezzature balneari (sdraio, ombrelloni tradizionali e hawaiani, con esclusione di gazebo e altri sistemi di ombreggio di facile rimozione);
5. durante l'arco dell'intero anno, è consentito attrezzare parte dell'area in concessione con zone destinate all'**accoglienza del cane**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e nei limiti previsti dalla L.R. 17 aprile 2014, n.19 (*Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione*). Le zone potranno essere dotate di spazi individuali, adeguatamente delimitate con materiale naturale, non impattante, in armonia con l'ambiente circostante, di altezza massima mt. 1,50; Lo specchio acqueo antistante le zone dedicate all'accoglienza del cane, avente superficie max di mq. 100, può essere utilizzato per il bagno dei cani, esclusivamente fuori dalle fasce orarie di balneazione, deve inoltre essere opportunamente delimitato con boe, corde galleggianti e dotato di adeguata segnaletica, previa comunicazione al Comune;

**ART. 5\_ DISPOSIZIONI PER IL LIBERO ACCESSO ALLE SPIAGGE E LIBERO TRANSITO  
SULLA BATTIGIA**

Durante il periodo di BALNEAZIONE (23 maggio - 20 settembre)

1. Nella fascia di mt. 5 della battigia e quella posta alla radice dei pennelli frangiflutti presenti lungo il litorale, è vietato:
  - occupare con qualunque attrezzatura (lettino, sdraio, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc) al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso;
  - esercitare qualsiasi attività commerciale;
  - fumare (rif. articolo 3, comma 2, lett. j);
2. Nella fascia di mt. 5 della battigia e quella posta alla radice dei pennelli frangiflutti presenti lungo il litorale, è esclusivamente consentito installare passerelle accessibili che facilitano l'accesso fin dentro l'acqua alle persone con disabilità;
3. Nelle aree in concessione per finalità turistico-ricreative deve essere assicurato e garantito, in conformità alla normativa vigente in tema di accessibilità ed abbattimento delle barriere architettoniche e nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 del PDMMR vigente:
  - il libero e gratuito accesso/transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa in concessione, anche ai fini della balneazione, durante la stagione di balneazione;
  - il libero e gratuito accesso/transito per il raggiungimento della spiaggia durante l'arco dell'intero anno;
4. Nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 05:00 è vietata la fruizione delle spiagge in concessione e delle attrezzature balneari senza il previo consenso del concessionario (art.3, comma 2, lett. g);



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO  
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

**ART. 6\_ DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICO RICREATIVE IN MARE**

1. Lo specchio acqueo, individuato entro 300 mt. dalla costa e antistante il litorale, può essere utilizzato, compatibilmente con le esigenze primarie di balneazione e di libera fruizione del mare e previa autorizzazione del Comune territorialmente competente nonché di eventuali ulteriori autorizzazioni - e nei casi di aree e riserve marine protette dei pareri dei relativi enti gestori - con un distacco adeguato dalla battigia di almeno 5 mt, per le seguenti attività turistico ricreative demaniali:
  - a) installazione di parchi giochi acquatici/giochi e/o attrazioni, a cura dei Comuni nei tratti di spiagge libera e dei concessionari - previa autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente e fatte salve le eventuali ulteriori autorizzazioni prescrittive necessarie, sotto la propria responsabilità per ogni eventuale danno a persone e/o cose derivanti dallo svolgimento delle attività seguenti e assicurando la presenza dell'assistente bagnante, come da Ordinanza della Sicurezza 2026, con le seguenti caratteristiche:
    - il fronte dovrà essere inferiore al 5 0% della lunghezza del fronte della concessione/ tratto di arenile;
    - le strutture dovranno essere posizionate ai lati dello specchio acqueo antistante il fronte mare della spiaggia interessata/spiagge libere
    - la superficie massima dell'area totale di ingombro max pari a:
      - 400 mq (per le concessioni/tratti arenile con fronte spiaggia di mt.50)
      - 600 mq (per le concessioni/tratti arenile con fronte spiaggia di superiore a mt.50);
  - b) manifestazioni varie, ivi comprese quelle aventi carattere sportivo dilettantistico e non a scopo di lucro, previa autorizzazioni a cura delle competenti autorità, anche in forma itinerante (con relativo calendario, spazio di occupazione e in favore di soggetti abilitati alle predette attività;
  - c) installazione di pontili prendisole, nei limiti del 10% del fronte a mare concesso per concessione previa autorizzazione comunale;
  - d) installazione di una sola piattaforma galleggiante prendisole della grandezza massima di 30 mq, che dovrà essere ancorata al fondo mediante corpi morti insabbiati ed utilizzata esclusivamente nelle ore di balneazione;
  - e) posizionamento di campi da pallanuoto, e relativi corpi morti per lo stazionamento dei medesimi, da collocarsi ai lati del fronte della concessione, senza occupazione continua e assenza di fine di lucro;
  - f) giochi e attività ludico-motorie (tipo acquagym), esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento delle stesse e nel rispetto della incolumità dei bagnanti; anche in forma itinerante (con relativo calendario, spazio di occupazione e in favore di soggetti abilitati alle predette attività, è fatto obbligo moderare il volume delle apparecchiature radio elettriche e impianti di diffusione sonora onde non arrecare disturbo all'utenza balneare, posizionando tutti gli strumenti a non meno di 5 mt. dalla battigia, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza;
  - g) posizionamento di "spiaggine" e/o attrezzature balneari similari prendisole, collocate orizzontalmente alla linea di battigia, nei limiti del 10% del fronte a mare assentito in concessione sempre nel rispetto perentorio della fascia libera dei 5 mt dalla linea di battigia;
2. Lo specchio acqueo antistante il litorale, oltre 300 mt. dalla costa, previa rilascio Nulla Osta del competente Servizio Regionale, può essere utilizzato per manifestazioni sportive dilettantistiche e non a scopo di lucro, manifestazioni varie di interesse storico-culturale, organizzate dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), organizzate secondo i protocolli di sicurezza delle



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO  
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

---

relative Federazioni Sportive approvati dal Dipartimento ministeriale dello Sport, previa adozione, su richiesta degli organizzatori la manifestazione, dell'ordinanza di polizia marittima adottata dal Capo del Circondario marittimo competente e nel rispetto degli interessi di carattere nazionale; la modulistica per effettuare la richiesta entro il 31 maggio 2026, è consultabile al seguente link: [https://www2.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/demanio-marittimo/circolare\\_per\\_rilascio\\_nulla\\_osta\\_per\\_manifestazioni\\_a\\_mare.pdf](https://www2.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/demanio-marittimo/circolare_per_rilascio_nulla_osta_per_manifestazioni_a_mare.pdf)

3. Le iniziative sopra descritte, laddove comportino un uso esclusivo dello specchio acqueo a scopo lucrativo, potranno essere autorizzate previa corresponsione del relativo canone demaniale di concessione;
4. Resta in capo al soggetto attuatore il possesso delle eventuali ulteriori autorizzazioni previste in materia e la responsabilità di danni a terzi.

**ART. 7\_ OPERAZIONI DI LIVELLAMENTO, PULIZIA DELL'ARENILE**

1. Durante le operazioni di livellamento, pulizia, riduzione volumetrica della ghiaia ed allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere comunali devono essere salvaguardate le zone segnalate per consentire la schiusa delle uova dell'uccello della specie "Charadrius Alexandrinus" comunemente conosciuto come "**Fratino**" ed eventuali ulteriori specie protette OSSERVANDO preliminarmente:
  - a) Verificare preliminarmente l'effettiva necessità di pulire la spiaggia (la presenza di materiale naturale non è indice di sporcizia della spiaggia);
  - b) Attenersi alle disposizioni contenute nei regolamenti, disciplinari e/o piani in essa vigenti se all'interno di un'area naturale protetta consultando necessariamente l'ente gestore;
  - c) Effettuare le pulizie meccaniche delle spiagge, qualora necessarie, osservando il più possibile il rispetto del periodo di riproduzione/nidificazione del Fratino (marzo – luglio);
  - d) Effettuare, qualora sia comunque assolutamente necessario, un intervento manuale di pulizia della spiaggia, sia libera che in concessione, consultando i referenti del "Progetto Salvafratino Abruzzo" e/o avvalendosi di associazioni ambientaliste o di enti gestori delle aree protette;
  - e) Evitare la pulizia notturna delle spiagge, osservando il più possibile il rispetto del periodo di riproduzione/nidificazione del Fratino (marzo – luglio);
  - f) Procedere, in caso di presenza di dune, anche embrionali, alla pulizia meccanica della spiaggia, solo se strettamente necessario, osservando la distanza di almeno 10 mt. dal piede della duna o dalle aree delimitate con funi e paletti;
  - g) Garantire che gli eventi pubblici di pulizia a mano delle spiagge con numerosi volontari osservino il rispetto del periodo di riproduzione/nidificazione del Fratino (marzo – luglio);
2. L'attività di **riduzione volumetrica** della ghiaia potrà essere effettuata secondo quanto indicato dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine con nota n. RA/118731 del 5/05/2015 e previa autorizzazione del Comune competente. Nelle zone sottoposte a sensibile fenomeno erosivo e/o interventi di mitigazione dell'azione erosiva le anzidette operazioni dovranno essere sottoposte a specifica valutazione del Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo;
3. È vietato danneggiare la **vegetazione** spontanea, dune e biotipi; le operazioni di pulizia delle spiagge e dell'arenile devono essere effettuate secondo il regolamento e/o prescrizioni dei consorzi/enti/autorità di gestione delle predette aree; detti organismi di gestione devono porre in essere ogni utile accorgimento per la salvaguardia delle aree di rispettiva competenza, apponendo



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO  
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

- delimitazioni e/o segnalazioni previa intesa con i Comuni competenti;
4. La pulizia, la raccolta, lo smaltimento/recupero dei **rifiuti** delle spiagge libere, in concessione ed aree per rimessaggio di natanti (libere e private), devono essere effettuati nel rispetto del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., della DGR n° 621 del 27/10/2017 e ss.mm.ii. e delle Circolari Regionali (n. 1 del 07/03/2011, n. 1 del 11/04/2014 e n. 1 del 19/07/2016); Gli operatori turistici e le ditte affidatarie dei servizi di pulizia operanti nell'ambito delle aree demaniali marittime e che non svolgono a titolo professionale le attività di gestione dei rifiuti, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 183, co. 1, non hanno l'obbligo di essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. In assenza di disponibilità di aree nell'ambito demaniale funzionali alla realizzazione di punti temporanei di raccolta e/o centri di trasbordo per i rifiuti spiaggiati (Circolare n. 1/2011), questi possono essere individuati, ai sensi del principio di sussidiarietà e dell'art. 52 della L.R. 45/07 e ss.mm.ii., con apposite Ordinanze sindacali, anche al di fuori del demanio, secondo un "principio di prossimità". In tal caso, costituendo i punti temporanei di raccolta e/o centri di trasbordo, un "circuito pubblico organizzato" e finalizzato alla pulizia degli arenili, gli operatori turistici e le ditte affidatarie dei servizi di pulizia delle aree demaniali marittime, che non svolgono a titolo professionale le attività di gestione dei rifiuti, possono utilizzare gli stessi per il conferimento dei rifiuti spiaggiati raccolti. Le Ordinanze sindacali valutano le eventuali deroghe da prevedere rispetto alle normative vigenti in materia di trasporto e conferimento dei rifiuti spiaggiati. La pulizia degli arenili dal materiale spiaggiato e/o l'eliminazione di buche ed avvallamenti provocate da eccezionali eventi meteorologici/mareggiate possono essere effettuate durante tutto l'anno, mediante preventiva comunicazione ai Comuni competenti, Autorità Marittime e, nelle aree e riserve marine protette ai relativi Enti gestori, nel rispetto delle circolari e della Deliberazione di Giunta Regionale;
  5. I concessionari, o il concessionario titolare di più aree adiacenti con un fronte massimo di 50 mt, dovranno dotarsi di materiale di primo soccorso, di immediata disponibilità ed opportunamente segnalato con apposita cartellonistica, costituito almeno da:
    - N°1 pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
    - N°3 bombole individuali di ossigeno terapeutico monouso ovvero n°1 bombola portatile monouso (non ricaricabile) di ossigeno almeno da 0,90 lt per ossigenoterapia oppure, in alternativa, n. 1 bombola portatile ricaricabile di ossigeno almeno da 0,90 lt per ossigenoterapia;
    - N°3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una ad uso pediatrico;
    - N°1 cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni ed i medicinali, in corso di validità, prescritti dalla normativa vigente, collocato in punto facilmente individuabile e raggiungibile.
  6. Le spiagge in concessione e le spiagge libere potranno essere dotate, previa comunicazione da parte dei concessionari e delle Amministrazioni comunali, alla competente Autorità Marittima ed alla Centrale Operativa del 118 della relativa Provincia, di defibrillatore semi-automatico esterno (DAE) completo di piastre adesive monouso adulto e pediatrico, forbici taglia-abiti, garze non sterili e tricotomo, utilizzabile da personale sanitario e/o altro personale abilitato ed addestrato al Basic Life Support - Defibrillation (B.L.S.-D.) e Pediatric Basic Life Support - Defibrillation (P.B.L.S.-D.). È preferibile che i concessionari si dotino, previa adeguata formazione, di un defibrillatore (uno in caso di due concessionari confinanti), nonché di opportuni dispositivi, adeguati e conformi alle normative



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO  
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

- vigenti, per garantire l'accessibilità e consentire la balneazione ai diversamente abili;
7. Ai fini della sicurezza della pubblica incolumità, gli spazi perimetrali attorno alla vasca e quelli direttamente connessi con le attività natatorie e di balneazione ricompresi nell'ambito delle piscine nelle aree in concessione, debbono essere delimitati da un elemento di separazione invalicabile dalle zone limitrofe, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero della Sanità dell'11 luglio 1991. L'elemento di separazione verticale, dovrà essere di altezza massima di mt. 1.50, costituito di materiale a basso impatto ambientale e in modo da non compromettere la vista del mare;
  8. Durante il periodo invernale (dal 24 novembre 2026 al 10 marzo 2027) nell'ambito delle aree in concessione e delle aree destinate a spiagge libere possono essere formati **cordoni dunali artificiali**, previa autorizzazione del Comune e di Enti territorialmente competenti, al fine della conservazione della spiaggia dalle mareggiate invernali, attingendo preferibilmente il materiale da riporto anche dai singoli arenili in concessione o dalle spiagge libere, e realizzare un accumulo artificiale di sabbia come barriera a protezione delle mareggiate. Al fine di garantire uniformità nelle procedure e coerenza con gli strumenti di pianificazione costiera, si ritiene che i cordoni dunali artificiali: dovranno essere collocati esclusivamente nella fascia inattiva dell'arenile, evitando ogni interferenza con la fascia attiva; dovranno essere realizzati utilizzando sabbie nell'ambito delle aree in concessione e nelle aree destinate a spiagge libere limitrofe, senza interessare la fascia attiva; dovranno essere completamente disfatti in loco prima dell'inizio della stagione balneare, così da assicurare il pieno ripristino del profilo interessato nella fase di allestimento. Ogni intervento dovrà risultare conforme agli obiettivi e alle previsioni del PDC, contribuendo alla protezione delle infrastrutture, alla stabilità del litorale e alla tutela del suo equilibrio morfologico e ambientale.

#### **ART. 8\_ OPERAZIONI DI PROTEZIONE DELL'ARENILE**

1. Ogni intervento finalizzato alla protezione e conservazione dell'arenile e dei manufatti in esso insistenti con finalità turistico-ricreative dovrà essere effettuato nel rispetto del Piano di Difesa della Costa della Regione Abruzzo (approvato con D.G.R. n. 526 del 31.08.2020), con particolare riferimento all'art.28 comma 3 (Opere provvisorie di protezione dei manufatti nella stagione invernale) delle relative N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) e delle "Linee guida nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici" (2018);
2. Possono essere posizionati in via d'urgenza ed a titolo esclusivamente provvisorio, massi a protezione dei complessi balneari e/o manufatti confinanti con il pubblico demanio marittimo aggrediti dall'azione del mare, previa autorizzazione del Comune interessato e comunicazione all'Autorità Marittima di competenza e nel rispetto delle norme sull'uso del demanio marittimo che dovranno essere collocati esclusivamente in adiacenza alle strutture/manufatti e rimossi prima dell'inizio della stagione balneare. Laddove il fenomeno di aggressione permanga, con compromissione statica delle strutture interessate, i massi potranno essere mantenuti fino alla cessazione del fenomeno di aggressione, previa autorizzazione delle autorità e degli enti competenti;
3. Al fine di evitare la dispersione della sabbia provocata dall'azione del vento con conseguente trasformazione della stessa in rifiuto, nei varchi di accesso posti sulle passeggiate lungomare sprovvisti di muretto e/o siepi di separazione con l'arenile, potranno essere installate reti frangivento di altezza massima di 1.20 mt., che dovranno essere posizionate in modo da assicurare il libero accesso e transito per il raggiungimento della battigia;
4. **Durante il periodo invernale, (dal 24 novembre al 10 marzo)** al fine di evitare la dispersione della



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO  
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

sabbia provocata dall'azione del vento con conseguente trasformazione della stessa in rifiuto, nei varchi di accesso posti sulle passeggiate lungomare sprovvisti di muretto e/o siepi di separazione con l'arenile, potranno essere installate reti frangivento di altezza massima di 1.20 mt., che dovranno essere posizionate in modo da assicurare il libero accesso e transito per il raggiungimento della battigia. I concessionari ed i comuni per le spiagge libere devono rimuovere e livellare gli accumuli di sabbia che l'azione del vento crea internamente ed esternamente a ridosso del muretto lungomare, al fine di evitare la dispersione delle sabbie nelle aree retrostanti. La predetta operazione è condizionata alla preventiva comunicazione al Comune ed Autorità Marittima territorialmente competente;

5. I concessionari di stabilimenti balneari dovranno attenersi alle indicazioni di cui al Protocollo d'Intesa del 20/06/2019 inerente la campagna di sensibilizzazione per **la riduzione dell'uso della plastica** in spiaggia ed al Protocollo di Sostenibilità delle Spiagge, approvato con giusta D.D. n°DPC032/156 del 31.05.2023 al fine di evitare sia la dispersione di filamenti di "rafia" dalle attrezzature balneari, prediligendo alle installazioni di pavimentazioni, moquette e finti parti in plastica, l'uso di materiali e rivestimenti naturali ed eco-compatibili. I concessionari ed i Comuni, al fine di evitare la presenza di mozziconi di sigarette sull'arenile, devono provvedere a collocare dispositivi atti alla loro raccolta;
6. Nell'ambito della costa regionale le aree riservate al libero varo, alaggio e sosta di piccole unità da pesca e da diporto, sono individuate e regolamentate con apposita ordinanza comunale e sulle stesse è vietato sistemare attrezzature da spiaggia. Dette ordinanze dovranno essere inviate all'Autorità marittima territorialmente competente."

#### ART. 9\_ DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Ordinanza, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi, devono essere esposte, a cura dei concessionari, in un luogo visibile, almeno per tutta la durata della stagione estiva di balneazione (23 maggio - 20 settembre);
2. Agli ufficiali, agli agenti di polizia giudiziaria e ai concessionari, ognuno per quanto di competenza, è affidato il compito di vigilare sul rispetto di quanto prescritto nella presente ordinanza;
3. I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salve le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, anche in violazione a norme inerenti vincoli ambientali naturalistici, saranno perseguiti/contravvenzionati ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, del D. Lgs.18/07/2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto", del D.M. 29/07/2008, n. 146 ovvero dell'art. 650 del Codice Penale;
4. L'Organo competente a ricevere il rapporto per infrazioni all'Ordinanza Balneare 2026, ai sensi della L. R. n. 4 del 25.01.2024 articolo 26 comma 11 è il Comune territorialmente competente;
5. In caso di contrasto tra le disposizioni della presente Ordinanza e/o le disposizioni del P.D.M.R. e le norme dei PDMC, nonché le disposizioni nazionali, comunitarie, regolamentari degli enti gestori di aree e riserve marine protette, prevale la norma più restrittiva fatta eccezione per le norme di salvaguardia espressamente richiamate nei precedenti articoli;
6. La presente Ordinanza resta in vigore fino all'eventuale emanazione di un nuovo provvedimento.

La Responsabile  
dell'Ufficio Demanio Marittimo  
Arch. *PhD* Laura Antosa  
(f.to digitalmente)

Il Dirigente  
del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio  
Dott. Dario CIAMPONI  
(f.to digitalmente)



## GIUNTA REGIONALE

## DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

## DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE - PESCARA

Via Catullo 2 - Pescara - C.A.P. 65127 - C.F. 80003170661 - ☎ (085) 65341 - 📠 (085) 691700

PEC: [dpe015@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe015@pec.regione.abruzzo.it)

Pratica n° PE/C/9

## DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO

## AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Ditta richiedente: IMALAI Snc di Cocciantè Tullio &amp; Figli

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTO** il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

**VISTO** la Legge 5 gennaio 1994, n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";

**VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

**VISTO** il Decreto L.gsl. del 31 marzo 1998 n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali";

**VISTA** la L.R. 8 febbraio 2005 n. 6, "Disposizione finanziaria per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo";

**VISTA** la Circolare Direttoriale 13 maggio 2003 n. 6006, "Gestione del Demanio idrico di cui all'art. 86 del Decreto L.gls. 112/1998, modalità di introito dei proventi derivanti dall'uso del Demanio idrico e destinazione d'uso su appositi capitoli di entrata";

**VISTA** la Circolare Direttoriale 15 giugno 2004 n. 8646, "Istruzione sul rilascio di autorizzazioni intorno alle opere idrauliche e delle concessioni di pertinenza";

**VISTO** la Direttiva emanata dalla Regione con Delibera di Giunta n. 342 del 03.05.2010 e pubblicata nel B.U.R.A. n. 34 del 26.05.2010, riguardante indirizzi per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali, ai sensi del comma 4 dell'art. 92 della L.R. n. 7/03;

**VISTO** la L.R. 10 gennaio 2012 n. 1, "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione Abruzzo";

**VISTO** il Decreto n. 1/Reg. del 28/03/22 "Regolamento di attuazione del R.D. n. 523 del 25/07/1904, Legge n. 37 del 05/01/94 e L.R. n. 7/2003 artt. 91, 92 e 92 bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e aree demaniali, e, modifiche al regolamento regionale di cui al Decreto n. 13/08/07 n. 3/Reg.";

**VISTA** l'istanza di rinnovo della concessione di area demaniale, presentata dalla ditta Imalai snc di Cocciantè Tullio & Figli in data 23/04/2026 e acquisita al protocollo dell'Ente in pari data prot.n. RA/0163836 sita in sponda destra del

## RENDE NOTO

che è intenzione di questa Amministrazione Regionale assegnare in concessione l'area sita in sponda destra del Fiume Saline in agro di Montesilvano (PE), da adibire ad uso industriale a fronte delle part. lle nn. 836, 1024 e 424 del foglio di mappa n. 12, della superficie complessiva di mq. 8.164 per un periodo di anni 6 (sei), al canone annuo di **€ 3.663,00 (euro tremilaseicentossatetre/00)** con l'obbligo di osservare le prescrizioni ed i limiti che verranno indicati dall'Amministrazione regionale nell'atto di concessione definitivo.

Con riferimento a tale procedimento si informa che:

1. Gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara – Ufficio di Pescara, sito in Via Catullo n.2, per il periodo di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito web della Regione Abruzzo;
2. per informazioni è possibile contattare il Geom. Domenico Cericola, presso il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara al n. 085.9181123;

## DISPONE

la pubblicazione dell'Avviso di presentazione della domanda per il rinnovo della concessione sopra citata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo ([www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it)), per la durata di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi;

## INVITA

coloro che fossero interessati e/o enti pubblici per finalità di interesse generale a presentare per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo pec: [dpe015@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe015@pec.regione.abruzzo.it), entro la data di scadenza perentoria fissata sull'avviso pubblicato sul sito web della Regione, la domanda concorrente e/o eventuali osservazioni o opposizioni a tutela dei propri diritti con avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si procederà al seguito dell'istruttoria o all'espletamento di comparazione tramite successiva procedura negoziata, al fine di selezionare la proposta che offre maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene demaniale in questione, intendendo con ciò, quella che offre il maggior rialzo del canone di concessione posto a base, come previsto dalle direttive emanate con il Decreto n. 1/Reg. del 28/03/22.

Altresì si rappresenta che l'eventuale negoziazione comparativa si svolgerà attraverso l'uso di un sistema telematico, conforme all'art. 40 D.Lgs 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi della presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni con i concorrenti.

Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
Ing. Mario Antonio Cerasoli  
[firmato elettronicamente]

**Il Dirigente del Servizio**  
Arch. Ing. Maria Rita Schirru  
[firmato digitalmente]



## GIUNTA REGIONALE

## DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

## DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE - PESCARA

Via Catullo 2 - Pescara - C.A.P. 65127 - C.F. 80003170661 - ☎ (085) 65341 - 📠 (085) 691700

PEC: [dpe015@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe015@pec.regione.abruzzo.it)

Pratica n° PE/C/100

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO

## AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Ditta richiedente: ..."omissis"...

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTO** il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

**VISTO** la Legge 5 gennaio 1994, n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";

**VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

**VISTO** il Decreto L.gsl. del 31 marzo 1998 n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali";

**VISTA** la L.R. 8 febbraio 2005 n. 6, "Disposizione finanziaria per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo";

**VISTA** la Circolare Direttoriale 13 maggio 2003 n. 6006, "Gestione del Demanio idrico di cui all'art. 86 del Decreto L.gls. 112/1998, modalità di introito dei proventi derivanti dall'uso del Demanio idrico e destinazione d'uso su appositi capitoli di entrata";

**VISTA** la Circolare Direttoriale 15 giugno 2004 n. 8646, "Istruzione sul rilascio di autorizzazioni intorno alle opere idrauliche e delle concessioni di pertinenza";

**VISTO** la Direttiva emanata dalla Regione con Delibera di Giunta n. 342 del 03.05.2010 e pubblicata nel B.U.R.A. n. 34 del 26.05.2010, riguardante indirizzi per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali, ai sensi del comma 4 dell'art. 92 della L.R. n. 7/03;

**VISTO** la L.R. 10 gennaio 2012 n. 1, "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione Abruzzo";

**VISTO** il Decreto n. 1/Reg. del 28/03/22 "Regolamento di attuazione del R.D. n. 523 del 25/07/1904, Legge n. 37 del 05/01/94 e L.R. n. 7/2003 artt. 91, 92 e 92 bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e aree demaniali, e, modifiche al regolamento regionale di cui al Decreto n. 13/08/07 n. 3/Reg.";

**VISTA** l'istanza di rinnovo della concessione di area demaniale, presentata dalla ditta Cesarini Vincenzo in data 09/04/2026 e acquisita in pari data al protocollo dell'Ente prot.n. RA/0143822 sita in sponda destra del Fiume Tavo in

## RENDE NOTO

che è intenzione di questa Amministrazione Regionale assegnare in concessione l'area sita destra del Fiume Tavo in agro di sul Tavo (PE), da adibire ad uso agricolo a fronte delle part. lle nn. 294 e 315 del foglio di mappa n. 5, della superficie complessiva di mq. 4.200 per un periodo di anni 6 (sei), al canone annuo di **€ 125,62 (euro centoventicinque /62)** con l'obbligo di osservare le prescrizioni ed i limiti che verranno indicati dall'Amministrazione regionale nell'atto di concessione definitivo.

Con riferimento a tale procedimento si informa che:

1. Gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara – Ufficio di Pescara, sito in Via Catullo n.2, per il periodo di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito web della Regione Abruzzo;
2. per informazioni è possibile contattare il Geom. Domenico Cericola, presso il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara al n. 085.9181123;

## DISPONE

la pubblicazione dell'Avviso di presentazione della domanda per il rinnovo della concessione sopra citata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo ([www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it)), per la durata di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi;

## INVITA

coloro che fossero interessati e/o enti pubblici per finalità di interesse generale a presentare per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo pec: [dpe015@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe015@pec.regione.abruzzo.it), entro la data di scadenza perentoria fissata sull'avviso pubblicato sul sito web della Regione, la domanda concorrente e/o eventuali osservazioni o opposizioni a tutela dei propri diritti con avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si procederà al seguito dell'istruttoria o all'espletamento di comparazione tramite successiva procedura negoziata, al fine di selezionare la proposta che offre maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene demaniale in questione, intendendo con ciò, quella che offre il maggior rialzo del canone di concessione posto a base, come previsto dalle direttive emanate con il Decreto n. 1/Reg. del 28/03/22.

Altresì si rappresenta che l'eventuale negoziazione comparativa si svolgerà attraverso l'uso di un sistema telematico, conforme all'art. 40 D.Lgs 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi della presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni con i concorrenti.

Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
Ing. Mario Antonio Cerasoli  
[firmato elettronicamente]

**Il Dirigente del Servizio**  
Arch. Ing. Maria Rita Schirru  
[firmato digitalmente]



## CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

*Il Presidente*

**DECRETO N. 7/2026**

### IL PRESIDENTE

**VISTA** la L.R. 2 maggio 1995, n. 94 "*Premio Internazionale Ignazio Silone*" e s.m.i. ed in particolare l'art. 3, comma 1, lett. b), secondo cui il Comitato del Premio Internazionale Ignazio Silone, istituito annualmente con Decreto del Presidente della Giunta, è così composto:

- a. *Presidente della Giunta regionale o suo delegato;*
- b. ***tre Consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale;***
- c. *Sindaco del Comune di Pescara (AQ) o suo delegato;*
- d. *un rappresentante designato dal Comune di Pescara (AQ);*
- e. *un rappresentante designato dalla Conferenza dei Rettori delle tre Università abruzzesi;*

**RICHIAMATO** il decreto del Presidente del Consiglio n. 4 del 9 aprile 2025, con cui sono stati nominati quali componenti del Comitato del Premio Ignazio Silone i Consiglieri Antonietta La Porta, Massimo Verrecchia e Pierpaolo Pietrucci;

**CONSIDERATO** che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione del 14 aprile 2026, ha ritenuto, in relazione alla nomina dei componenti del Comitato del Premio Internazionale Ignazio Silone, con decisione unanime, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio mediante applicazione del comma 3 dell'art. 142 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

**DATO ATTO** che, con nota Prot. n° 4909 del 14 maggio 2026 il Presidente del Consiglio ha confermato, quali componenti del Comitato del Premio Internazionale Ignazio Silone, i Consiglieri Antonietta La Porta, Massimo Verrecchia e Pierpaolo Pietrucci;

**RITENUTO** necessario provvedere alla designazione;

### DECRETA

**di designare**, per l'anno 2026, quali componenti del Comitato del Premio Internazionale Ignazio Silone i seguenti Consiglieri regionali:

- **Antonietta La Porta;**

- **Massimo Verrecchia;**
- **Pierpaolo Pietrucci.**

**di trasmettere** il presente decreto:

- al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti di competenza,
- ai Consiglieri nominati.

*L'Aquila, li 15/05/2026*

IL PRESIDENTE  
*Lorenzo Sospiri*



## CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

*Il Presidente*

### DECRETO N. 8/2026

#### IL PRESIDENTE

**VISTI** gli articoli 71 (*Il Consiglio delle Autonomie locali*) e 72 (*Le attribuzioni del Consiglio delle Autonomie locali*) dello Statuto della Regione Abruzzo;

**VISTA** la L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 “*Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali*”, e s.m.i., che dispone all’art. 2 che: “*il CAL è composto di venti membri: otto componenti di diritto (i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni capoluogo delle stesse) e dodici rappresentanti degli Enti locali designati tra i Sindaci di Comuni non capoluogo dalle rispettive Assemblee dei Sindaci di cui all’articolo 1, comma 54, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, garantendo una equilibrata rappresentanza delle autonomie locali e del territorio, nel numero di seguito indicato per ciascuna Provincia:*

- *quattro Sindaci della Provincia dell'Aquila;*
- *due Sindaci della Provincia di Teramo;*
- *quattro Sindaci della Provincia di Chieti;*
- *due Sindaci della Provincia di Pescara;”*

**PRESO ATTO** che:

- in data 21 dicembre 2025 si sono svolte le elezioni per il rinnovo della carica del Presidente della Provincia dell’Aquila;
- in data 14 marzo 2026 si sono svolte le elezioni per il rinnovo della carica dei Presidenti della Provincia di Pescara e della Provincia di Chieti;
- in data 25 maggio 2026 si sono svolte le elezioni per il rinnovo della carica dei Sindaci dei Comuni di Chieti, Fontecchio e Vittorito;

**DATO ATTO** che, a seguito delle avvenute elezioni sopra citate, sono risultati eletti:

- il Sig. Angelo Caruso, nella carica di Presidente della Provincia di L’Aquila;
- il Sig. Francesco Menna, nella carica di Presidente della Provincia di Chieti;
- il Sig. Giorgio De Luca, nella carica di Presidente della Provincia di Pescara;
- il Sig. Andrea Italo Di Biase, nella carica di Sindaco del Comune di Fontecchio;
- il Sig. Carmine Presutti, nella carica di Sindaco del Comune di Vittorito;

**DATO ATTO** che, per quanto concerne il componente di diritto del Comune di Chieti, resta in carica

il sindaco uscente fino allo svolgimento del secondo turno elettorale, come previsto dal TUEL, all'art. 38, comma 5, e, pertanto, con successivo provvedimento, sarà formalizzata, ad avvenuta proclamazione del Sindaco, la nomina del nuovo componente di diritto;

**DATO ATTO** che occorre, ai sensi dell'articolo 5 comma 1, della L.R. 41/2007 nominare:

- **quali componenti di diritto:**

- il Sig. Angelo Caruso – Presidente della Provincia di L'Aquila;
- il Sig. Francesco Menna – Presidente della Provincia di Chieti;
- il Sig. Giorgio De Luca - Presidente della Provincia di Pescara;

- **quali componenti designati dalle Assemblee dei Sindaci** dei Comuni appartenenti alla *Provincia dell'Aquila*:

- il Sig. Andrea Italo De Biase – Sindaco del Comune di Fontecchio;
- il Sig. Carmine Presutti – Sindaco del Comune di Vittorito;

## D E C R E T A

1. di nominare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 41/2007 e s.m.i.:

- **quali componenti di diritto:**

- il Sig. Angelo Caruso – Presidente della Provincia di L'Aquila;
- il Sig. Francesco Menna – Presidente della Provincia di Chieti;
- il Sig. Giorgio De Luca - Presidente della Provincia di Pescara;

- **quali componenti designati** dalle Assemblee dei Sindaci dei Comuni appartenenti alla *Provincia dell'Aquila*:

- il Sig. Andrea Italo De Biase – Sindaco del Comune di Fontecchio;
- il Sig. Carmine Presutti – Sindaco del Comune di Vittorito;

2. di dare atto che, per quanto concerne il componente di diritto del Comune di Chieti, resta in carica il sindaco uscente fino allo svolgimento del secondo turno elettorale, come previsto dal TUEL, all'art. 38, comma 5, e che con successivo provvedimento, ad avvenuta proclamazione del Sindaco, sarà formalizzata la nomina del nuovo componente di diritto;

3. di dare atto, altresì, che per l'effetto delle nuove elezioni, il CAL è attualmente composto da:

- **quali componenti di diritto:**

- Angelo Caruso - Presidente della Provincia dell'Aquila;
- Camillo D'Angelo - Presidente della Provincia di Teramo;
- Giorgio De Luca - Presidente della Provincia di Pescara;
- Francesco Menna - Presidente della Provincia di Chieti;
- Pierluigi Biondi - Sindaco del Comune dell'Aquila;
- Gianguido D'Alberto - Sindaco del Comune di Teramo;
- Carlo Masci - Sindaco del Comune di Pescara;

- **quali componenti designati** dalle Assemblee dei Sindaci dei Comuni appartenenti alla *Provincia di L'Aquila*:

1. **un componente in attesa di designazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci;**
2. **Andrea Italo Di Biase** - Sindaco del Comune di Fontecchio;
3. **Vincenzo Giovagnorio** - Sindaco del Comune di Tagliacozzo;
4. **Carmine Presutti** - Sindaco del Comune di Vittorito;

- **quali componenti designati** dalle Assemblee dei Sindaci dei Comuni appartenenti alla *Provincia di Teramo*:

1. **Antonietta Casciotti** - Sindaco del Comune di Alba Adriatica;
2. **Andrea Scordella** - Sindaco del Comune di Silvi;

- **quali componenti designati** dalle Assemblee dei Sindaci dei Comuni appartenenti alla *Provincia*

Provincia di Chieti:

1. **Danilo D'Orazio** - Sindaco del Comune di Civitella Messer Raimondo;
2. **Nicola Iannone** - Sindaco del Comune di Tornareccio;
3. **Giuseppe Masciulli** - Sindaco del Comune di Palmoli;
4. **Angelo Radica** - Sindaco del Comune di Tollo;

- quali **componenti designati** dalle Assemblee dei Sindaci dei Comuni appartenenti alla *Provincia*

Provincia di Pescara:

1. **Antonio D'Angelo** - Sindaco del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore;
2. **Domenico Vespa** - Sindaco del Comune di Villa Celiera;

4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 41/2007, i componenti il CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ambito dell'ente locale;

5. di trasmettere il presente decreto ai componenti del CAL precedentemente indicati;

6. di trasmettere, altresì, il presente decreto:

- al Presidente della Giunta regionale;
- all'Assessore competente in materia di Enti Locali;
- al Presidente del CAL;

7. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale del Consiglio regionale dell'Abruzzo.

*L'Aquila, li 28/05/2026*

IL PRESIDENTE  
*Lorenzo Sospiri*

# CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

## I COMMISSIONE

“Bilancio, Affari generali e Istituzionali”

## XII LEGISLATURA

SEDUTA DEL 22 APRILE 2026

Presidente: Vincenzo D’Incecco

Consigliere Segretario: Antonietta La Porta assente. Ai sensi dell’art.12, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale funge da Segretario il Consigliere Silvio Paolucci.

	ASS.		ASS.
<b>D’INCECCO</b> Vincenzo		<b>PIETRUCCI</b> Pierpaolo	
<b>SCOCCIA</b> Marianna		<b>PAOLUCCI</b> Silvio	
<b>MANETTI</b> Carla		<b>BLASIOLI</b> Antonio	
<b>GATTI</b> Paolo		<b>TAGLIERI Sclocchi</b> Francesco	
<b>VERRECCHIA</b> Massimo		<b>CAVALLARI</b> Giovanni	X
<b>ROSSI</b> Marilena		<b>PAVONE</b> Enio	X
<b>ROSSI</b> Maria Assunta		<b>Monaco</b> Alessio	X
<b>MARINUCCI</b> Luciano		<b>D’AMICO</b> Luciano	X
<b>DI MATTEO</b> Emiliano			
<b>LA PORTA</b> Antonietta	X		

Sono pervenute altresì le deleghe dei Consiglieri: Mannetti più delega Scoccia, Di Matteo più delega La Porta.

## RISOLUZIONE N. 9/Prima Commissione

**OGGETTO:** “Destinazione di una quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale a sostegno della natalità e della maternità fragile.”

### LA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Vista la risoluzione n. 9 del 28 01 2026 a firma dei Consiglieri D’Incecco e Mannetti recante “Destinazione di una quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale a sostegno della natalità e della maternità fragile.”;

**Udita** l’illustrazione del proponente;

**Visto** l’art. 158 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale;

#### **all’unanimità dei Consiglieri presenti**

Hanno votato a favore i Consiglieri: D’Incecco, Mannetti più delega Scoccia, Verrecchia, Marinucci, Di Matteo più delega La Porta, Pietrucci, Paolucci, Blasioli e Taglieri.

### L’APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

#### **PREMESSO CHE:**

- secondo l’ultimo rapporto ISTAT sugli indicatori demografici, nel 2024 in Italia si sono registrate 369.944 nascite, con una diminuzione del 2,6% rispetto all’anno precedente, confermando la prosecuzione di un trend decennale di contrazione demografica;
- sempre secondo l’ISTAT, nel 2024 il tasso di fecondità totale è sceso a 1,18 figli per donna, il valore più basso mai rilevato nella serie storica, sotto il livello già minimo di 1,20 del 2023;
- i dati provvisori relativi al periodo gennaio–luglio 2025 indicano una ulteriore diminuzione delle nascite su base annua di circa 6,3%, con una fecondità stimata in 1,13 figli per donna nei primi mesi del 2025;
- il dato della natalità si colloca in un contesto in cui, da oltre un decennio, le nascite sono in costante diminuzione, con un calo nel numero complessivo di nati di oltre 200.000 unità rispetto ai livelli del 2008, anno in cui si registravano oltre 576.000 nascite;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il costante decremento delle nascite e il progressivo invecchiamento della popolazione italiana, evidenziato dai rapporti ISTAT, comportano un forte peggioramento del saldo naturale, con un significativo squilibrio tra nascite e decessi e un incremento dell’età media della popolazione residente;

- tale dinamica comporta rilevanti conseguenze sociali ed economiche, incidendo negativamente sulla sostenibilità del sistema pensionistico, sulla domanda di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e sull'equilibrio dei bilanci pubblici dello Stato e delle Regioni;

**CONSIDERATO ALTRESI' CHE:**

- i dati relativi ai territori interni e montani mostrano come lo spopolamento sia maggiormente intenso nei comuni di minore dimensione demografica, con una perdita costante di popolazione residente e un'età media significativamente più elevata rispetto ai centri urbani;
- la Regione Abruzzo rientra pienamente in tale quadro, presentando un'elevata incidenza di comuni montani e aree interne soggette a declino demografico;

**PRESO ATTO CHE:**

- con la legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32, recante "*Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna*", la Regione Abruzzo ha istituito l'assegno di natalità quale misura specifica di sostegno alle famiglie residenti nei piccoli comuni montani, riconoscendo la centralità delle politiche demografiche;
- lo Stato ha adottato misure nazionali volte a sostenere le famiglie e incentivare la natalità, tra cui l'Assegno unico e universale per i figli a carico e il Bonus nuovi nati, introdotto per il triennio 2025-2027 dall'art. 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*);

**EVIDENZIATO CHE:**

- i dati ISTAT indicano come le scelte riproduttive siano fortemente influenzate dalla stabilità economica delle famiglie, dalla disponibilità di servizi di supporto e dalla presenza di reti sociali di prossimità;
- in tale contesto, un ruolo essenziale è svolto dalla rete di associazioni del volontariato operanti nei consultori familiari, che forniscono sostegno materiale, psicologico e sociale alle donne e alle famiglie in condizioni di fragilità;

**TENUTO CONTO CHE:**

- l'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, attribuisce ai consultori familiari e alle formazioni sociali il compito di contribuire alla tutela della maternità e alla rimozione delle cause che possono indurre la donna all'interruzione della gravidanza;
- il rafforzamento di tali attività risulta coerente con le evidenze statistiche ISTAT che sottolineano l'importanza delle politiche di prevenzione e di accompagnamento alla genitorialità;

**RITENUTO CHE:**

- in un contesto di persistente emergenza demografica, risulta necessario rafforzare e stabilizzare gli strumenti di sostegno previsti a livello nazionale e valorizzare il ruolo del volontariato nei consultori familiari;
- una quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, attribuita alla diretta gestione statale, anche ad un FONDO PER LA NATALITA' (oltre a quelli già esistenti come fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati, beni

- culturali, prevenzione e recupero tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche) ed inoltre una quota riferita alle scelte non espresse dai contribuenti, può costituire una fonte di finanziamento coerente e stabile per interventi a favore della natalità e della maternità;
- il Consiglio regionale dell'Abruzzo deve farsi promotore, sul piano politico- istituzionale, di proposte al Governo e deve sostenere ogni iniziativa legislativa del Parlamento affinché una parte delle risorse dell'otto per mille attribuita alla diretta gestione statale che possa essere attribuita ad un FONDO PER LA NATALITA', oltre a quella quota riferita alle scelte non espresse dai contribuenti, sia destinata a una strategia organica di sostegno alla natalità, alla genitorialità e alla maternità fragile;

*Per tutto quanto evidenziato in premessa*

**IMPEGNA**

Il Presidente e la Giunta regionale:

1. a promuovere proposte, presso tutte le sedi istituzionali competenti, nonché a sostenere tutte le iniziative legislative del Governo e del Parlamento, finalizzate a destinare una quota dell'otto per mille dell'IRPEF, attribuita alla diretta gestione statale ad un FONDO PER LA NATALITA' oltre a quella riferita alle scelte non espresse dai contribuenti, per:
  - rendere strutturale il Bonus nuovi nati, **adottato per il triennio 2025-2027 dall'art. 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024;**
  - finanziare la rete di associazioni del volontariato operanti nei consultori familiari, impegnate nel sostegno alla maternità fragile, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
2. a promuovere un'azione di sensibilizzazione politica e istituzionale volta a rafforzare le politiche nazionali per la natalità e la famiglia, valorizzando le buone pratiche regionali e il ruolo del terzo settore quale presidio sociale essenziale sui territori;
3. a riferire periodicamente al Consiglio regionale sull'attuazione della presente risoluzione.

*IL CONSIGLIERE SEGRETARIO*

*f.f.*

**Silvio Paolucci**

Silvio Paolucci

Firmato digitalmente da  
Silvio Paolucci  
Data: 2026.05.20 18:37:07  
+02'00'

*IL PRESIDENTE*

**Vincenzo D'Incecco**

Firmato digitalmente da: VINCENZO D'INCECCO  
Data: 21/05/2026 12:21:16

## CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO

## III COMMISSIONE

*Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive*

## XII LEGISLATURA

SEDUTA DEL 7 MAGGIO 2026

Presidente: Nicola Campitelli

Consigliere Segretario: Maria Assunta Rossi

VOTI	COMPONENTI III COMMISSIONE	ASS.
3	CAMPITELLI NICOLA	
2	PROSPERO FRANCESCO	X
2	ROSSI MARIA ASSUNTA	
2	ROSSI MARILENA	
2	LUGINI GIANPAOLO	
4	DI MATTEO EMILIANO	
3	D'INCECCO VINCENZO	X
2	PEPE DINO	
2	BLASIOLI ANTONIO	
2	DI MARCO ANTONIO	
2	ALESSANDRINI ERIKA	
2	MENNA VINCENZO	X
1	PAVONE ENIO	
1	MONACO ALESSIO	
1	D'AMICO LUCIANO	X

Il Consigliere Prospero delega il Consigliere Rossi Marilena. Il Consigliere D'Incecco delega il Consigliere Mannetti.

**RISOLUZIONE N. 13/Terza Commissione**

Risoluzione n. 13/Terza Commissione del 17.02.2026 a firma del Consigliere Scoccia avente ad oggetto: *Riconoscimento e valorizzazione dei Confetti di Sulmona quale simbolo d'identità abruzzese e di promozione turistico culturale*

## LA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

**Vista** la Risoluzione n. 13 prot. n. 1806 del 17.02.2026 a firma del Consigliere Scoccia avente ad oggetto: *Riconoscimento e valorizzazione dei Confetti di Sulmona quale simbolo d'identità abruzzese e di promozione turistico culturale;*

**Udita** l'illustrazione del proponente;

**Visto** l'articolo 158 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

all'unanimità dei Consiglieri presenti: (Voti 20)

### L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

### IL CONSIGLIO REGIONALE

#### PREMESSO che:

- La città di Sulmona rappresenta da secoli il centro storico della produzione dei confetti e della confetteria artistica, tradizione riconosciuta e apprezzata in Italia e nel mondo.
- I Confetti di Sulmona costituiscono un elemento d'identità della cultura abruzzese, frutto di un sapere artigianale tramandato di generazione in generazione.
- Nella tradizione popolare i confetti sono simbolo di augurio e legame affettivo ed accompagna i momenti fondamentali della vita, come nei matrimoni, cerimonie e occasioni speciali.
- L'arte della composizione floreale dei confetti è riconosciuta come forma di artigianato artistico e di comunicazione simbolica universalmente comprensibile.
- La tradizione abruzzese già si identifica nella Presentosa come il simbolo della promessa d'amore, mentre i confetti ne rappresentano la celebrazione e la diffusione nella comunità.

#### CONSIDERATO che:

- La valorizzazione delle eccellenze artigianali e agroalimentari costituisce uno strumento strategico di sviluppo economico, turistico e culturale della Regione Abruzzo.
- I Confetti di Sulmona possiedono caratteristiche uniche di riconoscibilità internazionale e rappresentano un potente veicolo narrativo dell'identità regionale.
- Il settore del wedding tourism ricerca territori dotati di simboli autentici e tradizioni riconoscibili.
- La promozione coordinata di tali tradizioni può rafforzare il posizionamento dell'Abruzzo come destinazione culturale e romantica.

**RITENUTO OPPORTUNO che:**

- La Regione Abruzzo riconosca formalmente i Confetti di Sulmona quale simbolo d'identità abruzzese.
- Si sviluppi una strategia di promozione nazionale e internazionale collegata ai riti dell'unione e del matrimonio.
- Si sostengano le botteghe storiche e le maestranze confettiere attraverso percorsi di tutela e trasmissione del sapere.
- Si costruisca una narrazione territoriale coordinata che valorizzi Sulmona come capitale culturale del rito nuziale.

*Per tutto quanto premesso sopra*

**IMPEGNA****Il Presidente e la Giunta Regionale:**

1. *A riconoscere i Confetti di Sulmona come un simbolo d'identità abruzzese;*
2. *A promuovere il marchio Confetti di Sulmona alla tradizione confettiera abruzzese nei contesti nazionali e internazionali;*
3. *A sostenere iniziative culturali, turistiche e fieristiche dedicate al matrimonio e ai suoi riti connessi ai Confetti;*
4. *Ad attivare percorsi di tutela del patrimonio immateriale legato alla tradizione confettiera abruzzese, anche mediante candidature presso organismi nazionali e internazionali;*
5. *A favorire la nascita di un progetto di promozione turistica tematica legato al wedding e ai suoi riti che veda come centro Sulmona;*
6. *A coordinare la promozione dei Confetti di Sulmona anche con altri simboli tradizionali regionali, tra cui la Presentosa, all'interno di una strategia culturale di unità regionale;*
7. *A richiedere all'Assessorato di competenza di promuovere e sostenere le iniziative future sui temi del riconoscimento culturale e d'identità della nostra regione, nonché le proposte del Consiglio Regionale volte alla promozione del Confetto di Sulmona.*

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**

*Maria Assunta Rossi*

**IL PRESIDENTE**

*Ing. Nicola Campitelli*



## AVVISO DI APPROVAZIONE

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 16.03.2026

**OGGETTO: AREA EDIFICIO EX INAM-VARIAZIONE DELLE CATEGORIE DI OPERE E/O SERVIZI PUBBLICI, AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA 2, LETT. H) DELLA L.R. 58 DEL 20.12.2023 E S.M.I.**

#### IL DIRIGENTE

- Visti gli atti relativi all'approvazione in epigrafe;
- Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 20 dicembre 2023, n. 58;
- Viste le norme, i regolamenti e le leggi vigenti in materia;
- Visto l'art. 77, comma 3, della L.R. 20 dicembre 2023, n. 58;

#### RENDE NOTO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16/03/2026, esecutiva in data 20/04/2026, è stata approvata, ai sensi dell'art. 77, comma 2, lett. h) della L.R. 20 dicembre 2023, n. 58 e s.m.i., la variazione al vigente P.R.G. relativa alla destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che lo strumento urbanistico generale vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico, riguardante l'area dell'edificio ex INAM.
- che la deliberazione e gli elaborati allegati sono depositati presso l'Ufficio PRG - Settore Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE) del Comune dell'Aquila per la libera consultazione del pubblico.

Il Dirigente

Ing. Giuseppe Belligno



GIUSEPPE BELLIGNO  
19.05.2026 18:12:50  
GMT+01:00



# COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

## (Provincia di Teramo)

### AREA III URBANISTICA - EDILIZIA

*Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - SUAP*

P.I.00239670672 - Tel.0861 975926/7 - fax 0861 975928

E-mail: urbanistica@comune.isola.te.it Pec: urbanistica@comune.isola.te.it

## AVVISO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE

### IL RESPONSABILE

Vista L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e ss.mm.ii.;  
Vista L.R. 20 dicembre 2023, n. 58 e ss.mm.ii.;  
Visto l'art. 43 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11;

### RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20/05/2026 è stata approvata la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Isola del Gran sasso d'Italia, che avrà efficacia dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Che la deliberazione e gli elaborati costituenti la variante al P.R.G. sono depositati presso gli uffici comunali e pubblicati in *Amministrazione trasparente - Pianificazione e governo del territorio* e sul sito istituzionale alla pagina: *Home/Amministrazione/Documenti e dati/Modulistica/Urbanistica/Piano Regolatore Generale*.

Chiunque abbia interesse può prendere visione degli atti depositati negli orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, o visionarla e scaricarla dal sito web istituzionale dell'Ente raggiungibile al seguente link: <https://www.comune.isola.te.it/backend/media/files/PRG2026/index.html>

e sulla pagina di Amministrazione Trasparente raggiungibile al seguente link: [https://comune.isoladelgransasso.entetrasparente.it/amministrazione\\_trasparente.php?pubblicazione=5090&category=19](https://comune.isoladelgransasso.entetrasparente.it/amministrazione_trasparente.php?pubblicazione=5090&category=19)

Isola del Gran Sasso D'Italia, 28/05/2026



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
AREA III URBANISTICA - EDILIZIA  
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - Commercio SUAP  
(Arch. Emilio De Angelis)

#### SEDE

Comune di Isola del Gran Sasso  
Contrada Santone,278  
64045 – Isola del Gran Sasso d'Italia -TE

#### CONTATTI

Tel: +39 0861.975926  
Fax: +39 0861.975928  
Sito web: [www.comune.isola.te.it](http://www.comune.isola.te.it)

#### ORARI APERTURA PUBBLICO

-UFFICIO URBANISTICA-  
Lunedì e Mercoledì 9:15 – 12:15  
Giovedì 15:15-17:15



Provincia del Parco Nazionale della Maiella  
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi  
Provincia dei Cammini Religiosi

## **ESTRATTO DEL DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO N. 1 del 19.05.2026**

(ex art.23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità approvato con DPR 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.)

Per ogni effetto di legge si rende noto che la Provincia di Chieti con Decreto Definitivo di Esproprio N. 1 del 19.05.2026 ha pronunciato in proprio favore l'espropriazione di beni immobili interessati dall'intervento denominato "Interventi per la Valorizzazione del Territorio - per la Mobilità Sostenibile. Infrastrutture della Via Verde della Costa dei Trabocchi. Progettazione per la rifunzionalizzazione delle ex Stazioni Ferroviarie site lungo il tracciato ciclopedonale della Via Verde della Costa dei Trabocchi", così come di seguito individuati:

### **COMUNE DI ORTONA**

#### **CATASTO TERRENI**

Foglio di mappa n. 43 – P.Ile nn.: 24, 131, 163, 4433;

Foglio di mappa n. 52 – P.Ile nn.: 21, 805;

Foglio di mappa n. 53 – P.Ile nn.: 4138, 4139;

#### **CATASTO FABBRICATI**

Foglio di mappa n. 43 – P.Ile nn.: 445\_sub.3, 446\_sub.3, 4432, 4426;

Foglio di mappa n. 52 – P.Ile nn. 71\_sub.4, 71\_sub.5, 669\_sub.3, 670\_sub.3;

Foglio di mappa n. 53 – P.Ila n. 4316\_sub.1;

### **COMUNE DI SAN VITO CHIETINO**

#### **CATASTO TERRENI**

Foglio di mappa n. 2 - P.Ile nn.: 259, 318, 4123;

Foglio di mappa n. 3 - P.Ila n.: 13;

Foglio bi mappa n. 9 – P.Ile nn.; 107, 109;

#### **CATASTO FABBRICATI**

Foglio di mappa n. 2 – P.Ile nn.: 433, 590;

Foglio di mappa n. 3 – P.Ile nn.: 114\_sub.1, 226, 227, 4033, 4114, 4115\_sub.1, 4115\_sub.2, 4115\_sub.3, 4116, 4129;

Foglio di mappa n. 9 – P.Ile nn.: 108\_sub.1, 492, 493;

Foglio di mappa n. 14 – P.Ile nn.: 434, 435;

Foglio di mappa n. 15 – P.Ile nn. 302, 303, 304;



Provincia del Parco Nazionale della Maiella  
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi  
Provincia dei Cammini Religiosi

### COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

#### CATASTO TERRENI

Foglio di mappa n. 1 – P.Ila n. 346;

Foglio di mappa n. 2 – P.Ile nn.: 194, 286, 309, 311, 352, 517, 518, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298;

Foglio di mappa n. 7 – P.Ila n.: 11;

Foglio di mappa n. 8 – P.Ile: 24, 55, 56, 59, 445, 446;

#### CATASTO FABBRICATI

Foglio di mappa n. 1 – P.Ile nn.: 381, 543;

Foglio di mappa n. 2 – P.Ila n.: 1098\_sub.2;

Foglio di mappa n. 8 – P.Ile n.: 311\_sub.3, 327, 328;

### COMUNE DI FOSSACESIA

#### CATASTO TERRENI

Foglio di mappa n. 3 – P.Ile nn.: 4364, 4365, 4366; 194;

Foglio di mappa n. 8 – P.Ile nn.: 253;

Foglio di mappa n. 9 – P.Ile nn.: 43, 4130, 4001;

#### CATASTO FABBRICATI

Foglio di mappa n. 1 – P.Ile nn.: 4310\_sub.1, 4311\_sub.1, 4062\_sub.1, 4063\_sub.1;

Foglio di mappa n. 3 – P.Ile nn.: 4398\_sub.1, 4398\_sub.2, 4398\_sub.3, 4399\_sub.1, 4428\_sub.1, 4464, 4466, 4467, 4468;

Foglio di mappa n. 7 - P.Ile nn.: 4178\_sub.1, 4051;

foglio di mappa n. 8 – P.Ile nn. 4137\_sub.1;

Foglio di mappa n.9 – P.Ile nn. 4138\_sub.1, 4206\_sub.1;

### COMUNE DI TORINO DI SANGRO

#### CATASTO TERRENI

Foglio di mappa n. 2 – P.Ila n.: 10;

Foglio di mappa n. 15 – P.Ile nn.: 4101, 4102;

#### CATASTO FABBRICATI

Foglio di mappa n. 1 – P.Ile nn.: 4100;

Foglio di mappa n. 2 – P.Ile nn. 4103, 4169\_sub.1, 4169\_sub.2, 4169\_sub.3, 4169\_sub.3, 4169\_sub.4, 4169\_sub.5, 4170, 4171;

Foglio di mappa n. 14 – P.Ile nn.: 105\_sub.2, 296\_sub.2;



Provincia del Parco Nazionale della Maiella  
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi  
Provincia dei Cammini Religiosi

foglio di mappa n. 15 – P.lle nn.: 171\_sub.2, 172\_sub.2, 4180;

#### COMUNE DI CASALBORDINO

##### CATASTO TERRENI

Foglio di mappa n. 8 – p.lla n.: 32;

#### COMUNE DI VASTO

##### CATASTO TERRENI

Foglio di mappa n. 1 – P.lle nn.: 7, 8, 11;

Foglio di mappa n. 3 – P.lle nn.: 25, 26, 27, 28, 89, 90, 4004, 4005, 4035;

Foglio di mappa n. 6 – P.lle nn.: 32, 33, 35, 4204, 4206, 4252;

Foglio di mappa n. 8 – P.lle nn.: 11, 4006;

Foglio di mappa n. 9 – P.lle nn.: 49, 163, 174;

Foglio di mappa n. 16 – P.lle nn.: 55, 56, 4158, 65, 66, 67, 193, 245, 4160;

Foglio di mappa n. 17 – P.lle nn.: 17, 33, 34, 4199, 4201, 114, 117, 378, 4203, 273, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 411, 412, 449, 4006;

Foglio di mappa n. 21 – P.lle nn.: 232, 486, 503, 504, 710, 712, 713, 714, 715, 716, 4697, 4698, 4696;

Foglio di mappa n. 26 – P.lle nn.: 56, 74, 153, 154, 155, 156, 157, 161, 207, 225, 226, 326, 333, 402, 576, 577, 578, 846, 1007, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1056, 4266;

Foglio di mappa n. 31 – P.lle nn.: 358, 387, 480, 481, 333, 347, 352, 353, 356, 357, 482, 4090;

Foglio di mappa n. 34 – P.lle nn.: 212, 213, 214, 978, 981, 982, 983, 4032;

Foglio di mappa n. 37 – P.lle nn.: 1957, 4623, 108, 1873;

Foglio di mappa n. 40 – P.lle nn.: 495, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 501, 503, 588, 950, 4094, 4128.

##### CATASTO FABBRICATI

Foglio di mappa n. 6 – P.lla n. 37\_sub.5;

Foglio di mappa n. 8 – P.lla n. 10\_sub.10;

Foglio di mappa n. 37 – P.lle nn.: 4327\_sub.1, 4328\_sub.1;

Foglio di mappa n. 40 – p.lla n. 578\_sub. 5, 578\_sub.6, 578\_sub.7, 578\_sub.8, 4796\_sub.1, 4797\_sub.1, 4798\_sub.1, 4946\_sub.1, 4947\_sub.1, 4948\_sub.1, 4095, 4127\_sub.2, 4362\_sub.5, 4362\_sub.6, 4363, 4364, 4442\_sub.1.



Provincia del Parco Nazionale della Maiella  
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi  
Provincia dei Cammini Religiosi

L'opposizione del terzo avente diritto è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto; decorso tale termine, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma indicata nel decreto stesso, in visione presso l'Ufficio per le espropriazioni della Provincia di Chieti.

La Responsabile E.Q.  
del Servizio Patrimonio, Valorizzazione  
Immobiliare ed Espropri  
Arch. Maria Rosaria GRECO



Prot. n. 265

del 20/04/2026

**RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.***Sede legale: Piazza della Croce Rossa 1, Roma – 00161***DIREZIONE OPERATIVA INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI ROMA**

(Ufficio Territoriale per le Espropriazioni)

**AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DEPOSITATE***(Art. 28 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)*

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

- VISTO il D.M. 138 – T del 31 Ottobre 2000, con il quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha rilasciato a Ferrovie dello Stato - Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.p.A., a far data dal 1° luglio 2001, la concessione ai fini della gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
- VISTO l'art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall'art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 60 –T del 28 novembre 2002, ed in particolare il comma 3, con il quale il concessionario R.F.I. S.p.A. è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 9 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare tutte le attività al riguardo previste dal D.P.R. 327/2001;
- VISTA la Disposizione Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana n. 191/AD del 12 luglio 2021, con la quale è stato, tra l'altro, ridefinito il modello organizzativo delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali, incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
- VISTO che con nota RFI-DPR-DAMCG-AI/A0011/P2020/0001950 del 21/9/2020 la RFI - Direzione Produzione – Asset management e controllo di gestione ha previsto che tutti i provvedimenti da emettere a cura delle Autorità esproprianti di RFI vengano firmati digitalmente;
- VISTA la Delibera n° 55 del 15.12.2022 con la quale il Comune di Tagliacozzo (AQ), ha approvato, ai sensi degli artt.10 e 12 del DPR 327/2001 e s.m.i., il Progetto Esecutivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, relativo alla realizzazione dei lavori civili propedeutici all'attivazione dell'ACC-M nelle stazioni di Bagni di Tivoli, Tagliacozzo e Scurcola Marsicana e per l'eliminazione del passaggio a livello pubblico al km 94+156 della Linea Roma – Sulmona in Comune di Tagliacozzo (AQ);
- VISTE le comunicazioni ex articolo 17 comma 2 del DPR. 327/2001 e s.m.i.. prot. n RFI-NEMI.DOIT.RMA0011P20220002417 del 22.12.2022 con le quali è stata comunicata alle ditte intestatarie catastali l'avvenuta emanazione della succitata delibera;
- VISTO il Decreto di Occupazione D'Urgenza n. 200/2023 del 04.01.2023, emesso dal Dirigente dell'Ufficio per le espropriazioni, con il quale R.F.I. S.p.A. è stata autorizzata ad occupare le aree di proprietà privata indicate nell'elenco delle Ditte e nei Piani particellari delle espropriazioni allegate al citato Decreto;

- VISTO che in esecuzione del citato Decreto, previa sua Notifica, in data 19/01/2023 sono stati redatti i Verbali di Accordi, Consistenza ed Immissione in possesso, nell'ambito dei quali la RFI ha offerto alla ditta catastalmente proprietaria, l'indennità provvisoria determinata ai sensi dell'art. 22bis del DPR 327/01 per l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione del sopra citato intervento;
- VISTE le relative quietanze di pagamento dell'acconto dell'80% dell'indennità di esproprio concordata, rilasciate dalle Ditte proprietarie catastali;
- VISTO il Tipo di Frazionamento Prot. 2024/AQ0020755 del 27.02.2024 con il quale sono state individuate e costituite le nuove particelle catastali occupate dall'opera;
- VISTE le quietanze di pagamento del saldo dell'indennità di esproprio concordata, con i relativi adeguamenti e maggiorazioni ex. Art. 22bis del D.P.R. 327/01, in virtù del conguaglio superfici definitive ed effettivo periodo di occupazione d'urgenza, rilasciate dalle Ditte proprietarie catastali;
- VISTA la propria Ordinanza di Deposito dell'indennità provvisoria n. 228 del 01/03/2024, emessa, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 327/2001 dal Dirigente dell'ufficio Territoriale per le Espropriazioni della R.F.I. S.p.A., con la quale è stato disposto, a favore delle Ditte proprietarie catastali che non hanno accettato l'indennità offerta, il deposito delle indennità di espropriazione con i relativi adeguamenti e maggiorazioni ex. Art. 22bis del D.P.R. 327/01, in virtù del conguaglio superfici definitive ed effettivo periodo di occupazione d'urgenza, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila;
- CONSIDERATO che, in esito alla pubblicazione dell'estratto della succitata ordinanza, ai sensi dell'art. 26, comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 14, in data 03 aprile 2024, non sono intervenute opposizioni da parte di terzi in ordine all'indennità;
- VISTA la costituzione dei depositi definitivi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, in favore delle Ditte catastalmente proprietarie dei sedimi interessati dall'intervento, degli importi determinati ai sensi del DPR 327/01 e perfezionati con relativi bonifici bancari da parte dell'Autorità espropriante Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.;
- VISTO il Decreto n. 233 del 24/06/2024, con il quale è stata disposta, a favore del Comune di Tagliacozzo (AQ), l'espropriazione dell'immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Tagliacozzo (AQ) Foglio 56 mappale 2272 (ex 129);
- VISTA la notifica del citato Decreto n. 233 del 24/06/2024 alla Ditta Torres Angelo e Torre Osvaldo, nelle forme previste dall' Art. 11 co. 2 del D.P.R. 327/2001;
- VISTA l'istanza prot. RFI.DOIT.RMPECA20260000499 del 31/03/2026 e successiva integrazione prot. RFI.DOIT.RMPECA20260000561 del 17/04/2026 con la quale gli aventi diritto, hanno richiesto lo svincolo delle somme spettanti, fornendo tutta la documentazione attestante la piena e libera proprietà dei beni da trascrizioni o iscrizioni di diritti o azioni di terzi, assumendo a proprio carico qualunque onere in ordine ad eventuali diritti di terzi, sollevando l'ente espropriante da qualsivoglia responsabilità;
- VISTO l'art. 28 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

**AUTORIZZA**

il pagamento dell'indennità di espropriazione depositata, determinate ai sensi del D.P.R. 327/2001, secondo le modalità di seguito riportate, relativa al seguente immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Tagliacozzo (AQ):

<b>Fg.</b>	<b>Mapp.le</b>	<b>Ditta Espropriata</b>	<b>Indennità depositata</b>	<b>Nr. Nazionale</b>	<b>Nr. Provinciale</b>
56	2274 (ex 129)	<b>Torres Angelo</b> nato a Tagliacozzo (AQ) il 02/06/1947 - C.F. TRRNGL47H02L025N - proprietà per 1/2 <b>Torres Osvaldo</b> nato a Tagliacozzo (AQ) il 19/10/1945 - C.F. TRRSLD45R19L025F - proprietà 1/2	<b>€ 1.491,49</b>	<b>1407056</b>	<b>613391</b>

Per effetto di quanto sopra si dispone il pagamento delle predette somme in favore dei beneficiari, oltre interessi se dovuti.

Si esonera inoltre da ogni responsabilità l'ufficio finanziario preposto al pagamento delle indennità.

Dispone inoltre che, il presente provvedimento dovrà essere pubblicato con le modalità di rito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trovano i beni espropriati.

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni  
Salvatore Tassone



Prot. n. 266

del 26/05/2026

**RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.***Sede legale: Piazza della Croce Rossa 1, Roma – 00161***DIREZIONE OPERATIVA INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI ROMA**

(Ufficio Territoriale per le Espropriazioni)

**AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DEPOSITATE***(Art. 28 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)*

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

- VISTO il D.M. 138 – T del 31 Ottobre 2000, con il quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha rilasciato a Ferrovie dello Stato - Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.p.A., a far data dal 1° luglio 2001, la concessione ai fini della gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
- VISTO l'art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall'art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 60 –T del 28 novembre 2002, ed in particolare il comma 3, con il quale il concessionario R.F.I. S.p.A. è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 9 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare tutte le attività al riguardo previste dal D.P.R. 327/2001;
- VISTA la Disposizione Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana n. 191/AD del 12 luglio 2021, con la quale è stato, tra l'altro, ridefinito il modello organizzativo delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali, incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
- VISTO che con nota RFI-DPR-DAMCG-AI/A0011/P2020/0001950 del 21/9/2020 la RFI - Direzione Produzione – Asset management e controllo di gestione ha previsto che tutti i provvedimenti da emettere a cura delle Autorità esproprianti di RFI vengano firmati digitalmente;
- VISTA la Delibera n° 55 del 15.12.2022 con la quale il Comune di Tagliacozzo (AQ), ha approvato, ai sensi degli artt.10 e 12 del DPR 327/2001 e s.m.i., il Progetto Esecutivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, relativo alla realizzazione dei lavori civili propedeutici all'attivazione dell'ACC-M nelle stazioni di Bagni di Tivoli, Tagliacozzo e Scurcola Marsicana e per l'eliminazione del passaggio a livello pubblico al km 94+156 della Linea Roma – Sulmona in Comune di Tagliacozzo (AQ);
- VISTE le comunicazioni ex articolo 17 comma 2 del DPR. 327/2001 e s.m.i.. prot. n RFI-NEMI.DOIT.RMA0011P20220002417 del 22.12.2022 con le quali è stata comunicata alle ditte intestatarie catastali l'avvenuta emanazione della succitata delibera;
- VISTO il Decreto di Occupazione D'Urgenza n. 200/2023 del 04.01.2023, emesso dal Dirigente dell'Ufficio per le espropriazioni, con il quale R.F.I. S.p.A. è stata autorizzata ad occupare le aree di proprietà privata indicate nell'elenco delle Ditte e nei Piani particellari delle espropriazioni allegate al citato Decreto;

- VISTO che in esecuzione del citato Decreto, previa sua Notifica, in data 19/01/2023 sono stati redatti i Verbali di Accordi, Consistenza ed Immissione in possesso, nell'ambito dei quali la RFI ha offerto alla ditta catastalmente proprietaria, l'indennità provvisoria determinata ai sensi dell'art. 22bis del DPR 327/01 per l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione del sopra citato intervento;
- VISTE le relative quietanze di pagamento dell'acconto dell'80% dell'indennità di esproprio concordata, rilasciate dalle Ditte proprietarie catastali;
- VISTO il Tipo di Frazionamento Prot. 2024/AQ0020755 del 27.02.2024 con il quale sono state individuate e costituite le nuove particelle catastali occupate dall'opera;
- VISTE le quietanze di pagamento del saldo dell'indennità di esproprio concordata, con i relativi adeguamenti e maggiorazioni ex. Art. 22bis del D.P.R. 327/01, in virtù del conguaglio superfici definitive ed effettivo periodo di occupazione d'urgenza, rilasciate dalle Ditte proprietarie catastali;
- VISTA la propria Ordinanza di Deposito dell'indennità provvisoria n. 228 del 01/03/2024, emessa, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 327/2001 dal Dirigente dell'ufficio Territoriale per le Espropriazioni della R.F.I. S.p.A., con la quale è stato disposto, a favore delle Ditte proprietarie catastali che non hanno accettato l'indennità offerta, il deposito delle indennità di espropriazione con i relativi adeguamenti e maggiorazioni ex. Art. 22bis del D.P.R. 327/01, in virtù del conguaglio superfici definitive ed effettivo periodo di occupazione d'urgenza, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila;
- CONSIDERATO che, in esito alla pubblicazione dell'estratto della succitata ordinanza, ai sensi dell'art. 26, comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 14, in data 03 aprile 2024, non sono intervenute opposizioni da parte di terzi in ordine all'indennità;
- VISTA la costituzione dei depositi definitivi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, in favore delle Ditte catastalmente proprietarie dei sedimi interessati dall'intervento, degli importi determinati ai sensi del DPR 327/01 e perfezionati con relativi bonifici bancari da parte dell'Autorità espropriante Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.;
- VISTO il Decreto n. 233 del 24/06/2024, con il quale è stata disposta, a favore del Comune di Tagliacozzo (AQ), l'espropriazione dell'immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Tagliacozzo (AQ) Foglio 56 mappale 2282 (ex 2041);
- VISTA la notifica del citato Decreto n. 233 del 24/06/2024 alla De Luca Pierino, nelle forme previste dall' Art. 11 co. 2 del D.P.R. 327/2001;
- VISTA l'istanza prot. RFI.DOIT.RMA0015A20260000011 del 07/01/2026 e successiva integrazione prot. RFI.DOIT.RMA0015A20260000764 del 21/05/2026 con la quale gli aventi diritto, hanno richiesto lo svincolo delle somme spettanti, fornendo tutta la documentazione attestante la piena e libera proprietà dei beni da trascrizioni o iscrizioni di diritti o azioni di terzi, assumendo a proprio carico qualunque onere in ordine ad eventuali diritti di terzi, sollevando l'ente espropriante da qualsivoglia responsabilità;
- VISTO l'art. 28 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

**AUTORIZZA**

il pagamento dell'indennità di espropriazione depositata, determinate ai sensi del D.P.R. 327/2001, secondo le modalità di seguito riportate, relativa al seguente immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Tagliacozzo (AQ):

<b>Fg.</b>	<b>Mapp.le</b>	<b>Ditta Espropriata</b>	<b>Indennità depositata</b>	<b>Nr. Nazionale</b>	<b>Nr. Provinciale</b>
56	2282 (ex 2041)	<b>De Luca Eleonora</b> nata a Avezzano (AQ) il 12/08/1988 – C.F. DLCLNR88M52A515X, proprietà per 1/1 <b>(EX De Luca Pierino</b> nato a Tagliacozzo (AQ) il 26/09/1956 - C.F. DLCPRN56P26L025V - proprietà per 1/1) deceduto in data 21.03.2025	<b>€ 239,82</b>	<b>1407114</b>	<b>613395</b>

Per effetto di quanto sopra si dispone il pagamento delle predette somme in favore dei beneficiari, oltre interessi se dovuti.

Si esonera inoltre da ogni responsabilità l'ufficio finanziario preposto al pagamento delle indennità.

Dispone inoltre che, il presente provvedimento dovrà essere pubblicato con le modalità di rito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trovano i beni espropriati.

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni  
Salvatore Tassone



# CITTÀ di SAN SALVO

PROVINCIA DI CHIETI



Piazza Papa Giovanni XXIII, 7

66050, San Salvo (CH)

www.comunesansalvo.it

protocollo@comunesansalvo.legalmail.it

C.F. / P.IVA 00247720691

Settore n° VI – Servizio LL.PP., Patrimonio, Espropri, Appalti, Mutui e Contratti

Servizio: Lavori pubblici – 0873-340214

## ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 1/2026 DEL 22/05/2026

Ordinanza di Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio della Cassa DD.PP. dell'Aquila delle indennità di asservimento, occupazione e danni, di cui al Decreto di Asservimento e di Occupazione temporanea n. 1 del 04.12.2025 emesso dal Comune di San Salvo – Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio Espropri, afferente i lavori di costruzione ed esercizio dell'opera denominata Metanodotto "Allacciamento PDR Petrolbitumi di San Salvo (CH) DN 100 (4") – 75 bar" ed opere connesse a favore della Società SNAM RETE GAS S.P.A. ".

### Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio Espropri del Comune di San Salvo

**RICHIAMATO** l'art. 7 del Decreto n. 1 del 04.12.2025 – Asservimento e Occupazione temporanea - emesso dal **Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio Espropri del Comune di San Salvo** a favore della Società Snam Rete Gas S.p.A., promotrice e beneficiaria del procedimento di occupazione temporanea e di asservimento;

**PRESO ATTO** delle indennità stabilite nel citato decreto;

**ACCERTATO** che per le ditte sotto indicate interessate dall'asservimento ed occupazione temporanea si è proceduto alla notifica e pubblicazione degli atti, come previsto dalla norma di settore, mediante le quali si è reso noto l'ammontare delle indennità spettanti,

**VISTA** la formale richiesta della Società Snam Rete Gas S.p.A. diretta ad ottenere l'emissione dell'Ordinanza di deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato dell'Aquila – Servizio della Cassa DD.PP. delle indennità di asservimento, occupazione e danni pervenuta in data 23/04/2026 prot. n. 14584 a favore della ditta che non ha accettato nei termini sanciti dalla Legge vigente in materia.;

## ORDINA

### ART. 1

Alla Società Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in Milano via Vezza D'Oglio, 6, ed uffici in Bari vico Capurso, 3, tel. 080 5919211 – Capitale Sociale euro 1.200.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, Società soggetta all'attività di



COMUNI  
RICICLONI





# CITTÀ di SAN SALVO

PROVINCIA DI CHIETI



Piazza Papa Giovanni XXIII, 7

66050, San Salvo (CH)

www.comunesansalvo.it

protocollo@comunesansalvo.legalmail.it

C.F. / P.IVA 00247720691

Settore n° VI – Servizio LL.PP., Patrimonio, Espropri, Appalti, Mutui e Contratti

Servizio: Lavori pubblici – 0873-340214

direzione e coordinamento di Snam S.p.A. – Società con unico socio, beneficiaria del **Decreto di Asservimento e di Occupazione temporanea n. 1 del 04.12.2025**, il deposito delle sotto indicate somme, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio della Cassa DD.PP. dell'Aquila – a titolo di indennità di asservimento, occupazione e danni per causa di pubblica utilità dei beni immobili occorrenti per i lavori di cui all'oggetto, a favore delle ditte di seguito elencate:

**Ditta:**

**Torricella Carmine Fu Antonio, Stampone Francesco, Torricella Felice**

Comune di San Salvo Foglio 12 Mappale 226

INDENNITÀ di ASSERVIMENTO € 54,00 (cinquantaquattro/00);

INDENNITÀ di OCCUPAZIONE e DANNI € 756,20 (settecentocinquantasei/20);

INDENNITÀ TOTALE € 810,20 (ottocentodieci/20).

## ART. 2

- di provvedere, ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 alla pubblicazione della presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo B.U.R.A.;
- di dare notizia a questa Amministrazione dell'avvenuta pubblicazione,
- la Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio della Cassa DD.PP. dell'Aquila, sarà tenuta ad erogare le somme ricevute in deposito, a seguito di provvedimento di svincolo della presente autorità espropriante, qualora sia divenuta definitiva la determinazione dell'indennità di asservimento così come prescritto dall'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001.

San Salvo (CH), 22/05/2026.

Resp. Servizio LL.PP. – Espropri – Patrimonio  
Appalti – Mutui – Contratti – Manutenzione – Ambiente  
Edilizia ed Urbanistica  
**Ing.re Franco Masciulli**



COMUNI  
RICICLONI





## *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO ENERGIA  
DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI  
**Divisione IV – Infrastrutture e impianti di produzione energetica**

### **AVVISO DI PUBBLICAZIONE**

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. La Società iCube Development 26 S.r.l. con nota acquisita al prot. MASE n. 0193752 del 28/11/2023 e successive integrazioni, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. e dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la realizzazione di un impianto di accumulo in configurazione stand-alone di potenza pari a 72 MW, nei Comuni di San Salvo (CH) e Montenero di Bisaccia (CB) e delle relative opere connesse; contestualmente ha richiesto l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio con accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi del D.P.R. n. 327 dell'08.06.2001 a cui questa Amministrazione ha dato seguito, avviando la relativa procedura con nota prot. MASE n. 0103143 del 29/05/2025. Con nota acquisita al prot. MASE n. 0056305 del 13/03/2026 il Proponente ha trasmesso integrazione documentale con un aggiornamento del piano particellare.
2. Il progetto, gli elaborati tecnici, unitamente alle informazioni sulla natura e sullo scopo dell'opera, nonché il piano particolareggiato di esecuzione contenente la descrizione di ciascuno dei terreni o edifici per i quali si stimano necessari l'espropriazione o l'acquisizione del diritto di servitù, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, sono depositati presso i Comuni di San Salvo (CH) e Montenero di Bisaccia (CB);
3. nel periodo durante il quale i predetti elaborati rimarranno depositati chiunque può prenderne visione e avanzare osservazioni in merito alle opere e al relativo tracciato. Le eventuali osservazioni inerenti al procedimento dovranno essere inoltrate dalle parti interessate dal procedimento espropriativo all'indirizzo PEC [autorizzazioni.bess@pec.mase.gov.it](mailto:autorizzazioni.bess@pec.mase.gov.it) del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione IV – Infrastrutture e impianti di produzione energetica, nonché alla società proponente all'indirizzo PEC [icube26@pec.it](mailto:icube26@pec.it) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento del presente avviso a mezzo raccomandata A/R o di pubblicazione sull'Albo pretorio.
4. I soggetti interessati sono indicati nel piano particellare allegato;
5. Responsabile del procedimento è la dottoressa Elisabetta D'Agostino, dirigente della Divisione IV – Infrastrutture e impianti di produzione energetica della Direzione Generale Fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Roma – pec: [autorizzazioni.bess@pec.mase.gov.it](mailto:autorizzazioni.bess@pec.mase.gov.it).

LA DIRIGENTE

(dott.ssa Elisabetta D'Agostino)

## Allegati per Avviso di pubblicazione

### **ELENCO BENI SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E ALL'ASSERVIMENTO**

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-06-09/2-elenco-beni-soggetti-allapplicazione-del-vincolo-rev.pdf>

Hash: c42f595fa4578d20f794276b57cf1e32

**OGGETTO: Riferimento Pratica Codice di Rintracciabilità: 355933524.**

Realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato ed aereo per la connessione di un impianto di produzione solare 900kW sito in località C.da Case Romani, snc nel comune di Morro D'Oro (Te).

La società **Italian Smart Invest 5 SRL** con sede legale in Via Lattanzio Gambarà n. 39 – 25122 Brescia (Bs) nella persona del suo legale rappresentante Dupuy Edouard Gabriel Rene, in virtù dell'Art. 11 comma 2 del DPR 327/2001, Titolo II – Disposizioni Generali “Avviso di avvio del procedimento” ai proprietari interessati dal progetto,

**RENDE NOTO**

La realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato ed aereo per la connessione di un impianto di produzione solare 900kW sito in località Case Romani, snc nel Comune di Morro D'Oro (TE)

L'elettrodotto interesserà:

- **Strade Provinciali:**  
Comune di Morro D'Oro: Strada Provinciale n. 22B
- **Strade Comunali:**  
Comune di Morro D'Oro: C.da Case Romani
- **Fondi privati:**  
Comune di Morro D'Oro: Foglio 7 p.lle 205, 200, 228, 157, 162, 161, 153, 158, 13, 45, 54, 17, 175.

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società Italian Smart Invest 5 Srl. con sede legale in Lattanzio Gambarà n. 39 – 25122 Brescia (BS), C.F. 03123860219, P.IVA 03123860219, [albasolpv@legalmail.it](mailto:albasolpv@legalmail.it)

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del sopracitato DPR 327/2001, il progetto potrà essere consultato presso l'Albo Pretorio comunale, e le osservazioni dovranno essere presentate dai proprietari dei fondi interessati dal progetto, al Comune di Morro D'Oro, Area Tecnica, Settore Lavori Pubblici-Urbanistica, quale comune territorialmente competente, come indicato al paragrafo 3.2 del D.M. 20 ottobre 2022, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Teramo, 22/05/2026

Dupuy Edouard Gabriel Rene

Il Legale Rappresentante



📍 Via della legna, 16 - 03011 Alatri (FR)  
P.Iva - C.F.: IT02042270609  
☎ +39 (0)775 403045 ✉ agapeamministrazione@coopagape.com

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA FISSO A TERRA DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI kW 990,90 E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE DA REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI MORINO (AQ) FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE "CER AGAPE GREEN".**

Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Abruzzo dei dati relativi alla Procedura Abilitativa Semplificata per impianti di produzione di energia alimentati da fonte rinnovabile ai sensi dell'art. 8, comma 9 del D.Lgs. 190/2024

La Agapè Cooperativa Sociale con sede legale in Alatri (FR) Via della legna, 16 cod fiscale/P.Iva 02042270609, in persona del suo rappresentante legale Marica Quattrococchi

**RENDE NOTO**

Procedura abilitativa semplificata ex art. 6 del DLgs. 28/2011 è stata presentata il 27/11/2025 protocollo n. 5065 presso il Settore Tecnico Urbanistico del Comune di Morino (AQ).

La PAS ha per oggetto la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza nominale pari a kWp 990.90 con opere connesse nel comune di Morino (AQ) in Loc Breccioso su terreni distinti al NCT foglio 8 mappale 341-112, finalizzata alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile "CER AGAPE GREEN".

Gli elaborati depositati unitamente alla dichiarazione sopra richiamata sono

1. SCHEMA GENERALE IMPIANTO FV
2. SCIA\_PAS\_00 ISTANZA
3. SCIA\_PAS\_01 RELAZIONE TECNICA ASSEVERAZIONE
4. SCIA\_PAS\_02 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA.
5. SCIA\_PAS\_03 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
6. SCIA\_PAS\_04 LAYOUT IMPIANTO
7. SCIA\_PAS\_05 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
8. RELAZIONE STUDIO IDROGEOLOGICO\_AGAPE\_GREEN\_FOTOVOLTAICO MORINO (AQ) (2)
9. PARERE AUTORITÀ BACINI MORINO
10. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 01S\_2026\_COMUNE DI MORINO (AQ) - DITTA AGAPE' COOPERATIVA SOCIALE-SIGNE



📍 Via della legna, 16 - 03011 Alatri (FR)  
P.Iva - C.F.: IT02042270609  
☎ +39 (0)775 403045 ✉ agapeamministrazione@coopagape.com

Tutta la documentazione della PAS ed i relativi atti di assenso alla costruzione dell'impianto sono consultabili presso il Comune di Morino (AQ) con il riferimento del protocollo citato. La pubblicazione è effettuata ai sensi del D.Lgs. 190/2024, al fine di attestare la sussistenza del titolo autorizzativo.

Alatri il 03/06/2026

Firma del richiedente



Marica Quattrociocchi  
04/06/2026 15:30:23 UTC+0200

FRAZIONE TAIO  
38012 PREDALIA (TN)

**Comunicazione ai sensi dell'art. 6 comma 7-bis del D.Lgs 28/2011 – ai  
sensi della DGR n. 244 del 22 marzo 2010**

La scrivente società Elettroteam Srl, con sede legale in Via Alle Tovare n 5 – Frazione Taio – 38012 Predaia (TN), P.IVA – 01517710222, iscritta alla Camera di Commercio di Trento, PEC: elettroteam@pec.net, in persona del legale rappresentante Sig Rizzi Massimiliano,

**PREMESSO**

- che in data 12/11/2025 è stata presentata la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) allo Sportello Unico Per L'Edilizia, acquisita al protocollo del Comune di Tortoreto al n. 36227 del 12/11/2025;
- che in data 29/12/2025, il Comune di Tortoreto (TE) ha fatto richiesta di integrazione documentale alla P.A.S. in oggetto, protocollo n. 0040679 del 29/12/2025;
- che in data 06/02/2026, si è provveduto ad inviare allo Sportello Unico Per l'edilizia le integrazioni richieste alla P.A.S. in oggetto protocollo del Comune 4684 del 06/02/2026;

Di seguito i pareri richiesti ed ottenuti:

- Comune di Tortoreto rilascio autorizzazione idrogeologica protocollo 7154 del 26/02/2026;
- Autorità di Bacino rilascio parere positivo protocollo 4007/2026 del 25/03/2026;

**RENDE NOTO**

Ai sensi dell'art. 6 comma 7-bis del D.Lgs 28/2011 e ss.mm.i e della DGR 244 del 22/03/2010, linee guida per il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici a terra in Abruzzo, della presentazione di istanza Procedura Abilitativa Semplificata presentata dalla società Elettroteam Srl al Comune di Tortoreto (TE) in data 12/11/2025, protocollo SUE 36227 per un progetto di realizzazione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 900kW, la rete di connessione alla rete di E-distribuzione Spa, la posa in opera di una cabina di trasformazione in C.A.V. con vasca e una cabina di interfacciamento e consegna sempre in c.a.v. con vasca nel Comune di Tortoreto (TE) in Via Dell'Industria snc, nei terreni distinti catastalmente al foglio 31 mappale 46.

**FRAZIONE TAIO  
38012 PREDAIA (TN)**

Considerato che il Comune di Tortoreto (TE) non ha rilasciato la determina di PAS né altri pareri, è ragionevole ritenere che il procedimento si sia concluso per silenzio – assenso, come previsto dall'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 28/2011.

La documentazione inerente al procedimento PAS rimane a disposizione presso la scrivente società e inoltrata attraverso il SUE del Comune di Tortoreto (TE).

Il presente provvedimento di rende pubblico, in osservanza di quanto previsto dall'art. 6, comma 7-bis, del D.LGS 28/2011 al fine di attestare la sussistenza del titolo abilitativo.

Tortoreto, 08/05/2026

Rizzi Massimiliano

Il Legale Rappresentante



## **Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo**

Servizio Assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.  
B.U.R.A.T

**Telefono centralino** 0862 3631

**Web** [bura.regione.abruzzo.it](http://bura.regione.abruzzo.it)

**PEC** [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)